



CORTE DI ASSISE DI BAR

I



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI ASSISE DI BARI

composta dai signori:

dr.ssa	XXXXX	Presidente
dr.ssa	XXXXX	Giudice (estensore)
sig.	XXXXX	Giudice popolare
sig.ra	XXXXX	Giudice popolare
sig.ra	XXXXX	Giudice popolare
sig.ra	XXXXX	Giudice popolare
sig.ra	XXXXX	Giudice popolare
sig.ra	XXXXX	Giudice popolare

nell' udienza del XXXX, con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona della dr. XXXX, con l'assistenza del cancelliere sig.ra XXXX,

N° xx/xx R.G. Ass.

N° xxxx/xx RG.P.M.

Depositata in cancelleria

il

—

.....

—

—

Trasmesso estr. esecut.

Redatta scheda:

Campione penale

n.

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del solo dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nel processo contro:

- 1) **XXXX, detto XXX** nato in Nigeria il XXX domiciliato presso XXXX in XXXX (XX) , **libero con divieto di espatrio, assente;**
difeso di fiducia dall'**avv. XXXX**, del foro di Bari, con studio in XXXX alla via XXXX n.XX, **presente;**
- 2) **XXXX, detta XXXX**, nata a XXX (Nigeria) il XXX, residente in XXX alla XXX, **libera con obblighi, presente;**
difesa di fiducia dall'**avv. XXXX** del foro di Bari, con studio in XXXi via XXX n.XX, **presente;**
- 3) **XXXXXX, detta XXX**, nata in Nigeria XXXX, domiciliata in XXX alla via XXX n.XXX; **latitante dal XXX** come da decreto del Gip di Bari; domiciliata presso il difensore di ufficio avv. XXXX, via XXX n. XX – XXXi;
difesa di ufficio dall'**avv. XXX** del foro di Bari, con studio via XXXX –XXX; **presente;**
- 4) **XXXX detta XXX**, nata a XXX (Nigeria) il 1XXX, domiciliata presso il difensore avv. XXXX, via XXXX– XXX, **libera con divieto di espatrio, contumace;**
difesa di fiducia dall'**avv. XXXX**, del foro di Bari con studio via XXX – XX, **assente**, sostituito **ex art. 97 co. 4°** dall'**avv. XXX**, del foro di Bari, con studio in XXX, via XXX, **presente;**
- 5) **XXXX, detta XXXX**, nata XXXX (Nigeria) il XXXX, domiciliata in XXXX via XXXX presso XXXX, **libera con obblighi, contumace;**
difesa di fiducia dall'**avv. XXX**, del foro di Bari, con studio via XXX, **presente;**
- 6) **XXXX detta XXX**, nata a XXXX (Nigeria) il XXX, residente in XXXX alla via XXX n. , elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia avv. XXXX, **libera con obbligo di dimora e divieto di espatrio, presente;**
difesa di fiducia dall'**avv. XXXXX** del foro di Bari, con studio via XXXX, **presente;**
- 7) **XXXX** nata a XXXX (Nigeria) il XXX, residente in XXXX alla via XXXX, con esercizio commerciale in XXXX alla via XXX, **libera, contumace;**
difesa di fiducia dall'**avv. XXXX** del foro di Bari, con studio via XXXX, **assente**, sost. ex art. 97 co. 4 C.P.P. dall'**avv. XXXX**, presente;
- 8) **XXXX**, nato ad XXX (Ba) il XXXX, ivi residente alla via XXX; domiciliato presso il difensore di fiducia avv. XXXX, **libero, presente;**
difeso di fiducia dall'**XXXX** del foro di Bari, con studio via XXXXX – Bari, **presente;**
- 9) **XXXX**, nato a XXX (BA) il XXXX, residente in XXXX Alla via XXX, **libero, assente;**

difeso di fiducia dall'avv. **XXXX**, con studio in XXXX alla via XXX, **assente, sostituito con delega** dall'avv. **XXXX**, **presente**;

10) **XXXXX**, nato a XXXX (BA) il XXX, ivi residente alla via XXXX **libero, contumace**;
difeso di fiducia dall'avv. **XXXX** del foro di Bari, con studio in XXXX, **assente**, sostituito ex art. 97 c.4° C.P.P. dall'avv. **XXXX**, **presente**;

PARTE CIVILE:

XXXXX, con sede in XXXX via XXX n.XX, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente in Bari alla via Q. Sella n. 5, **assente**;
difesa dall'avv. **Dario Belluccio**, del foro di Bari, con studio in Bari via Q. Sella n. 5, **assente, sostituito con delega** dall'avv. Andreina Orlando, **presente**;

PARTI OFFESE:

tutte cittadine nigeriane:

- 1) **xxxx, assente**;
- 2) **xxxx deceduta**;
- 3) **xxxx; deceduta**;
- 4) **xxxx, assente**;
- 5) **xxxxx, assente**;
- 6) **xxxx, assente**;
- 7) **xxxx, assente**;
- 8) **xxxx, assente**;
- 9) **Xxxx detta xxx, assente**;
- 10) **Xxxx, assente**;
- 11) **xxxx, assente**;
- 12) **xxxx, assente**;
- 13) **xxxx, assente**;
- 14) **xxxx assente**;
- 15) **Xxxx n.m.i.**;
- 16) **Xxxxx n.m.i., assente**;

IMPUTATI:

in ordine ai seguenti fatto-reato:

i primi sette:

A) art. 416 co.1,5 e 6 C.P.;

per essersi tutti associati, insieme ad altre persone, rimaste allo stato non compiutamente identificate, tutte di origine africana, (xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx), per commettere più delitti di tratta di esseri umani, riduzione e mantenimento in schiavitù, induzione e sfruttamento della prostituzione, introduzione clandestina ai fini dello sfruttamento della prostituzione, reati indicati nei capi seguenti ed aventi come parti lese le cittadine nigeriane xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx, detta xxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxx n.m.i. xxxx n.m.i., ed altre non compiutamente generalizzate, come xxx; con l'aggravante dell'art. 416 c. 5 del numero della persone pari a dieci;

Con l'aggravante per xxxx detto "xxxx" di aver diretto l'associazione.

In Bari ed altre località del territorio nazionale ed in Nigeria da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

B) artt. 110, 112 n. 1, 601 co. 1° e 2° C.P., 12 co. 3° e 3° ter D.Lvo 286/98;
perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, in numero dunque superiore a dieci, al fine di commettere il delitto di cui all'art. 600 C.P. talvolta acquistandole da terzi ed alcune già ridotte in schiavitù, inducevano con l'inganno le cittadine nigeriane xxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, detta xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxx n.m.i. xxx alias xxxx n.m.i., xxxx ed altre non compiutamente generalizzate, a fare ingresso ed a spostarsi nel territorio dello Stato Italiano, con la prospettiva di trovar loro una lecita occupazione e poi le costringevano (sottraendo loro i passaporti e con ulteriori violenze e minacce) a rimanere in Italia, in condizioni di sostanziale schiavitù, approfittando della loro situazione di necessità determinata da indigenza economica, perché si prostituissero contro la loro volontà ed impossessandosi delle loro mercedi.
In Bari ed altre località del territorio nazionale ed in Nigeria da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

C) artt. 110, 112 n. 1 (nonché 112 n. 2 per xxxxxxxx detto "xxx, quale capo ed organizzatore), 600 co. 1°, 2°, 3° C.P., 12 co. 5° D.Lvo 286/98;
perché in concorso tra loro e con altre persone non ancora identificate esercitavano sulle cittadine nigeriane di cui al capo sub A) poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, avendole acquistate da terzi direttamente nel Paese africano d'origine o da altri che ne avevano curato l'ingresso nel territorio dello Stato Italiano, riducendole e mantenendole in condizioni di soggezione continuativa, costringendole a prestazioni sessuali ed alla prostituzione, il tutto con violenza e minacce fisiche; in particolare costringendole a vivere in stato di segregazione, sottraendo loro ogni guadagno, sottoponendole a umiliazioni e violenze fisiche o minacce di male ingiusto anche verso i rispettivi familiari, sottraendo loro i passaporti e mantenendoli occultati al fine di impedire loro qualsiasi allontanamento e tantomeno la fuoriuscita dal territorio italiano.
In Bari ed altre località del territorio nazionale ed in Nigeria da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

D) artt. 110, 112 n. 1 (nonché 112 n. 2 C.P. per xxxxx detto "xxxx, quale capo ed organizzatore), art. 3 n. 4, 5, 7, 8 e art. 4 n. 1 e 7 L. 20/02/58 n. 75;
per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in esecuzione del programma criminoso, descritto al capo A), reclutato al fine di fare esercitare la prostituzione o comunque di agevolare la prostituzione delle cittadine extracomunitarie xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxx n.m.i. xxxx alias xxxx n.m.i., xxxx ed altre non compiutamente generalizzate, inducendole a recarsi in territorio italiano, in luogo diverso da quello della loro abituale residenza, al fine ottenuto di esercitarvi la prostituzione, inducendole con violenza e minaccia, favorendo o sfruttando detta attività, percependo i guadagni provento dall'attività di meretricio e proteggendole dai malintenzionati. Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di più persone.
In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

E) artt. 81, 110, 609 bis, 609 ter n. 4, 609 septies C.P.;;
perché, con più azioni, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, sottoponendole, con violenza e minaccia, costringevano le cittadine nigeriane di cui al capo sub A) a compiere e subire atti sessuali dagli occasionali clienti (inconsapevoli della coartazione in forza della quale le stesse compivano e subivano detti atti) verso corrispettivo in danaro per ogni atto, che veniva interamente destinato agli indagati.
In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

XXXXX, detto XXXX, detta XXX:

F) art. 110 C.P., 12 co. 3° ter D.Lvo 286/98;
per avere in concorso tra loro, procurato l'ingresso illegale nel territorio italiano di donne nigeriane, precedentemente reclutate per essere destinate alla prostituzione ed allo sfruttamento sessuale;

In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

XXXX, detto XXXX, XXXX, detta XXX, XXX o XX, detta XXX, XXXX, detta XXX, XXXX, XXXX detta XXX e XXXX:

g) art. 110 c.p., 12 co. 5° D.L.vo 286/98;

per avere, in concorso tra loro e con altri in via di identificazione, favorito la permanenza sul territorio italiano di donne nigeriane, in violazione delle norme di cui al D. L.vo n. 286/98, al fine di trarne ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

XXXX, XXXX e XXXXX:

J) art. 110 c.p., art. 3 n. 8 L. 75/58;

per aver, favorito le attività di cui al capo D), organizzando l'alloggio ed il trasporto sul luogo di svolgimento dell'attività di meretricio delle ragazze nigeriane di cui ai capi che precedono, e proteggendo le stesse dai malintenzionati.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più persone.

In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede:

afferinarsi la penale responsabilità di XXXX detto XXX, XXX detta XXX, XXXX o XXX detta XXX, XXXX detta XXX, XXXX detta la XXXX, XXXX detta XXX con riferimento ai reati di tratta di persone, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per l'effetto pronunciarsi sentenza di condanna alla pena di anni 10 di reclusione nei confronti di XXX detto XXXX e XXXX detta XXX, e di anni nove di reclusione nei confronti di XXXX o XXX, detta XXX, XXX detta XXXX, XXXX detta XXXX, XXX detta XXXX;

pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p. nei confronti di tutti i predetti imputati con riferimento al reato associativo, e sentenza di assoluzione per i reati di cui agli artt. 12 co. 3 e 3 ter e 5 D. L.vo 286/98, rispettivamente ascritti, poiché assorbiti nel reato di tratta di persone;

afferinarsi la penale responsabilità di XXXX, XXXX e XXXX, in ordine al reato loro ascritto, condannandoli alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno;

pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti di XXXXX, in ordine ai reati alla medesima ascritti ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.

P.C. chiede la condanna di tutti gli imputati in ordine ai reati a ciascuno ascritti, riportandosi alle conclusioni scritte che deposita.

Avv. XXX per XXXX chiede l'assoluzione da tutti i reati ascritti ex art. 530 co. 1 c.p.p. per non aver commesso il fatto; in subordine, l'assoluzione ex art. 530 c. 2° c.p.p. con la medesima formula;

Avv. XXXX per XXXX, chiede, previa correzione dell'avviso di conclusioni di indagine e dell'avviso di fissazione di udienza nella parte in cui contestano al XXXX recidiva specifica infraquinquennale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, in subordine l'assoluzione, con le medesime formule, ex art. 530 cpv c.p.p., in ulteriore subordine minimo della pena e riconoscimento delle attenuanti generiche.

Avv. XXXX, in sostituzione dell'avv. XXXX, per XXXX chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 co.1° c.p.p.; in subordine, l'assoluzione per ché il fatto non sussiste ex art. 530 cpv c.p.p.; in ulteriore subordine minimo della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, e concessione di

tutti i benefici di legge.

Avv. XXXX per XXXX chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, o per non aver commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

Avv. XXXX, per XXXX chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

Avv. XXX per XXXX detta XXX chiede l'assoluzione da tutti i reati ascritti ex art. 530 cpv c.p.p.

Avv. XXXX, in sostituzione dell'avv. XXX, per XXXX, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; in subordine chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordine, minimo della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche

Avv. XXXX per XXXX detta la dottoressa chiede l'assoluzione da tutti i reati ascritti con la formula di giustizia, anche ai sensi dell' art. 530 cpv. c.p.p.

Avv. XXXX per XXX chiede l'assoluzione da tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste, anche ai sensi dell' art. 530 cpv c.p.p..

Avv. XXXX per XXX detta XXX chiede l'assoluzione da tutti i reati contestati con la formula di giustizia anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del XXX, XXXXX (detto XXX), XXX (detta XXX), XXXX(o XXX, detta XXX), XXXX (detta XXXX), XXXX (detta la XXXX), XXXX (o XXXX detta XXXX), XXXX, XXXX, XXX e XXXX sono stati rinviati a giudizio davanti a questa Corte di Assise per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza del XXXX, decidendo sulla relativa eccezione, la Corte ha dichiarato efficace la costituzione di parte civile XXX, già intervenuta all'udienza preliminare del XXXX e risultante dal decreto che disponeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, giacché non è rilevante, atteso il principio di immanenza, che il decreto di fissazione della nuova udienza preliminare celebrata dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza emessa dal Tribunale, non fosse stato notificato alla parte civile costituita, nel mentre, per effetto del disposto di cui

all'art. 76 co. 2 c.p.p., la costituzione di parte civile produce effetto in ogni stato e grado del procedimento (e perciò anche nella ipotesi di dichiarazione di incompetenza). Risultando sanato peraltro il vizio derivante dall'omessa notifica alla parte civile del decreto che dispone il giudizio dinanzi a questa Corte, per effetto della sua comparizione, residuava soltanto la necessità di concedere il termine per il deposito delle liste testimoniali, termine che è stato individuato nella data della successiva udienza del XXXX.

Alla detta udienza è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, riservando di provvedere sulla richiesta di trascrizione delle conversazioni intercettate all'esito del deposito del relativo elenco a cura delle parti interessate. Quindi sono stati esaminati i testi XXX e XXXX. All'esito il P.M. ha rinunciato all'esame dei testi XXXX e XXXX, che sono stati revocati, nulla avendo opposto le altre parti in ordine alla rinuncia. Sull'accordo delle parti è stata autorizzata l'integrazione della prova dichiarativa richiesta dal P.M., disponendo l'esame dei testi XXXX e XXXX. Infine sono stati acquisiti i decreti autorizzativi delle intercettazioni, prodotti dal P.M.

All'udienza del XXXX, conferito l'incarico ai periti trascrittori ing. XXX e XXXX, sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M. senza opposizione delle difese¹ e sono stati esaminati i testi XXXXX e XXXX.

All'udienza del XXXXX, revocata la contumacia di XXXXX, poiché comparso, è stata esaminata la teste XXXX ed è stata acquisita la documentazione prodotta

¹ Trattasi del certificato di morte della persona offesa XXX, dell'annotazione di servizio redatta a seguito del suo decesso – essendosi verificato a causa dell'investimento da parte di un'autovettura nel mentre la stessa esercitava attività di meretricio- della denuncia sporta dalla XXX IL XXX e del verbale di individuazione fotografica del 4.1.05, del certificato di morte di XXXX, anch'ella travolta da un'autovettura, della lettera di acquisizione della sentenza pronunciata nei confronti di colui che l'aveva investita e delle annotazioni di servizio redatte in quella circostanza, infine della comunicazione inerente l'espulsione di XXX in data XXX e delle dichiarazioni da quest'ultima rese in data XXX

dal P.M.². Quest'ultimo ha poi rinunciato all'esame della teste XXX, che è stata revocata nulla avendo opposto la difesa.

All'udienza del XXXXX è stata esaminata XXXX. All'esito il P.M. ha rinunciato all'esame di XXXX, XXXX ed XXX, in quanto divenute irreperibili.

All'udienza del XXX sono state esaminate le persone offese XXXX (della quale è stato acquisito il permesso di soggiorno) e XXX. All'esito il P.M. ha chiesto l'esame di XXXX e di XXXX, indicate dal teste XXXX come persone offese che aveva provveduto ad escutere, nonché l'acquisizione del dvd consegnato da XXXX, relativo alla cerimonia tenutasi presso il dopolavoro ferroviario ubicato sui locali del cinema XXX. Sull'opposizione dei difensori in ordine alla prova dichiarativa, la Corte ha riservato la decisione all'esito delle altre attività, riconducendosi la richiesta ad una istanza ex art. 507 c.p.p.. Parimenti, dopo aver disposto l'acquisizione del dvd con il consenso delle difese, ha differito la visione del filmato ad altra udienza. Infine ha revocato l'esame dell'originario coimputato XXXX, avendovi la difesa rinunciato senza opposizione del P.M.

All'udienza del XXXX è stata esaminata la teste XXXX, coordinatrice, dal 2001, del progetto XXXX dell'associazione XXXX. All'esito è stato disposto l'esame ex art. 195 c.p.p. delle persone offese XXXX, XXXX, XXXX e XXXXX.

All'udienza del XXXX, con l'ausilio del teste XXXX, è stato visionato il dvd acquisito da XXXX, nelle more divenuta irreperibile (come da documentazione agli atti). Il P.M. ha inoltre prodotto i verbali di vane ricerche di XXXX, XXXX, XXXX ed ha chiesto l'acquisizione dei verbali di s.i.t. di XXX e di XXXX. La Corte ha disposto in conformità, senza opposizione delle difese. Infine sono stati acquisiti la sentenza emessa dal Tribunale di Bari nei confronti di XXXX ed

² trattasi di documenti a supporto della prova dichiarativa dei testi XXX, XXXX e XXXX.

i plichi recanti i numeri da 1 a 6, contenenti la documentazione sequestrata rispettivamente presso lo studio dell'originario coimputato XXXX e presso il call center di XXXX. Infine la difesa dell'imputata XXXX ha rinunciato all'esame dei propri testi, senza opposizione delle altre parti, e la Corte ha disposto in conformità.

All'udienza del XXX, fissata per l'esame degli imputati previo accordo delle parti sulla inversione dell'ordine di assunzione delle prove³, l'imputata XXXX si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il P.M. ha quindi prodotto n. 5 album fotografici, utilizzati nel corso delle indagini per le individuazioni eseguite dalla persone offese, le cui dichiarazioni erano già state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Il processo è stato perciò differito per l'esame degli altri imputati.

All'udienza del XXXX sono stati esaminati gli imputati XXXX, XXXX, XXX. Attesa l'assenza degli altri imputati, il P.M. ha versato in atti gli interrogatori di XXXX, XXXX e XXXXX. Sono stati poi esaminati i testi a discarico XXXXX e XXXX. La difesa del XXXX ha quindi rinunciato all'esame³ degli altri testi di lista, chiedendo l'acquisizione della documentazione prodotta. La Corte ha disposto in conformità, nulla avendo opposto le altre parti sulle suddette richieste. Preso atto infine della richiesta di proroga avanzata dai periti trascrittori, il processo è stato differito per il loro esame all'udienza del XXX.

Tale udienza è stata revocata in ragione del mancato deposito della perizia e della richiesta di un'ulteriore proroga.

All'udienza indicata del XXXX mutato il collegio giudicante è stata disposta la rinnovazione degli atti e le parti hanno avanzato le proprie richieste istruttorie.

La Corte, rilevato che, in ossequio alla previsione di cui all'art. 190 bis c.p.p.,

³ doveva ancora essere escussa XXXX, teste richiesto dall'Accusa

applicabile in ragione dei reati contestati, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale andava disposta solo ove necessaria in base a specifiche esigenze e che queste ultime non potevano ravvisarsi nella mera prospettazione verbale delle difese circa la presenza nel territorio dello Stato di XXXX, XXXX, XXXX e XXXX, le cui dichiarazioni erano state acquisite in conseguenza della produzione del verbale di vane ricerche da parte del P.M., ha rigettato la richiesta di nuove ricerche e di esame delle dette testi. Successivamente, dato atto dell'avvenuta revoca dell'interprete XXXX, determinata dal ritardo nell'espletamento dell'incarico affidatogli, e ricevuta indicazione dal perito XXXX circa le trascrizioni già eseguite e quelle ancora da effettuare, la Corte ha dato incarico peritale all'interprete XXX, affinché completasse, unitamente a XXX, l'attività di trascrizione delle conversazioni intercettate.

Differita l'udienza del XXX a quella del XXX, a seguito della proroga concessa ai periti, alla detta udienza nessuna attività è stata espletata per l'impedimento di uno dei componenti il Collegio giudicante.

All'udienza del XXXX, mutato il Collegio, è stata disposta la rinnovazione degli atti e le parti hanno avanzato le rispettive richieste istruttorie, nell'ambito delle quali le difese hanno reiterato l'istanza, già prospettata all'udienza del 20.1.2012, di nuove ricerche e di esame dibattimentale delle testi XXX, XXXX, XXXX e XXXX. La Corte ha ribadito il provvedimento di rigetto già adottato, richiamando le medesime ragioni. Quindi è stato espletato l'esame dei periti XXX, XXX e XXX.

All'udienza del XXX, rilevato che non constava agli atti, per non essere mai stata prodotta dal P.M., la prova della citazione della persona offesa XXX e

neppure quella della sua irreperibilità, nel mentre il P.M. aveva indicato il domicilio ove la stessa da ultimo risultava reperibile, la Corte ha concesso termine all'organo dell'Accusa fino al XXX per provvedere alla citazione della XXXX. E' stata infine acquisita la documentazione prodotta nell'interesse dell'imputato XXXX.

All'udienza del XXXX è stata esaminata la teste XXXX (alias XXXX). All'esito i difensori hanno reiterato l'istanza di nuove ricerche delle testi già irreperibili, adducendo che in particolare XXXX era stata casualmente incontrata presso la Questura di Bari da uno di essi, che perciò l'aveva convocata presso il proprio studio acquisendone il recapito telefonico. Concesso termine per fornire concreti elementi idonei a valutare la fondatezza della richiesta, la causa è stata differita.

All'udienza del XXXX, con il consenso delle parti è stata acquisita la documentazione prodotta dal P.M. Poiché nessuna concreta indicazione era stata fornita sulla reperibilità di XXX la richiesta difensiva è stata rigettata.

Dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, hanno rassegnato le rispettive conclusioni come trascritte a verbale, il P.M., la parte civile, ed i difensori di XXXX, XXXX, XXX, XXX e XXX.

All'udienza del XXXX hanno concluso, come da verbale, i difensori di XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX. La causa è stata quindi decisa come da dispositivo, con riserva di deposito della motivazione nel termine assegnato.

Sull'attività di indagine ha riferito in maniera diffusa e con dovizia di particolari il teste XXXXX, che ne è stato il coordinatore. Egli ha perciò dato contezza di tutte le attività investigative poste in essere - attività di ascolto delle conversazioni, acquisizione di documenti, indagini bancarie, pedinamenti,

appostamenti, controlli presso le abitazioni e sui luoghi di prostituzione, acquisizioni di denunce e s.i.t. da parte delle vittime - delle modalità di identificazione degli imputati ed ovviamente dell'esito delle suddette attività.

Ha dichiarato il XXX che, a seguito dell'incrementarsi della presenza di prostitute nigeriane sul territorio di Bari, era stata avviata un'attività di monitoraggio volta ad individuare il numero delle ragazze, le loro abitazioni, i luoghi di prostituzione, i mezzi utilizzati per raggiungerli, ed erano stati presi contatti con le associazioni XXX e XXX, vicine alla comunità nigeriana. Avuta notizia del recente arrivo di una giovane donna nigeriana a nome XXX, dedita alla prostituzione in località XXXX ma intenzionata a sottrarsi a tale condizione, per la quale era stata avanzata richiesta di asilo politico, erano stati effettuati accertamenti presso la Questura di Bari, rilevando che tra le ultime istanze figurava quella di XXX. Temendo che la ragazza fosse destinata altrove una volta ottenuta l'attestazione della richiesta di asilo - sufficiente per poter circolare liberamente sul territorio nazionale- egli l'aveva contattata sulla strada, avendola riconosciuta sul luogo di prostituzione. Presso gli uffici la stessa aveva spontaneamente denunciato la propria condizione, chiedendo aiuto, e aveva fornito l'utenza cellulare della sua sfruttatrice a nome XXX. L'esame della simcard del suo cellulare aveva portato a individuare la presenza di detto numero (XXXX), associato al nome di XXX. Le dichiarazioni della XXXXX facevano ipotizzare l'esistenza di un'associazione dedita alla tratta di giovani donne nigeriane, costrette a prostituirsi a vantaggio delle mamen che le avevano acquistate in Nigeria. L'utenza cellulare facente capo ad XXX, sottoposta ad intercettazione, non aveva fornito risultati utili, sicché l'ascolto era stato disattivato.

Frattanto l'accertamento disposto presso la Questura di Bari aveva evidenziato che la richiesta di asilo politico della XXXX era stata patrocinata dall'avv. XXXX, il cui nome era annotato sul fascicolo della donna. La gravità dei fatti denunciati aveva indotto ad estendere l'accertamento ad altre richiedenti asilo politico ed aveva consentito di appurare che almeno 130 di esse, tutte nigeriane, erano assistite dal medesimo difensore.

Ha spiegato il teste che la richiesta di asilo politico, motivata sempre con la necessità della istante di sottrarsi ai conflitti etnici esistenti nel paese di origine, garantiva alle richiedenti la possibilità di permanere in Italia pur in mancanza di un regolare permesso di soggiorno, fino a quando l'intera procedura non fosse stata conclusa con la delibera della commissione a ciò preposta. Difatti, a seguito della richiesta di asilo politico, all'istante era rilasciata una ricevuta attestante l'avvio della procedura, che le consentiva di permanere legittimamente nel territorio dello Stato fino all'esaurimento dell'iter burocratico, che ordinariamente richiedeva un paio di anni. Durante tale periodo le richiedenti esercitavano l'attività di prostituzione. Ed invero molte delle ragazze richiedenti asilo a mezzo dell'avv. XXXX, di cui all'elenco acquisito presso la Questura, esercitavano il meretricio, come era stato appurato durante i controlli su strada. Il teste ha citato al riguardo XXX, controllata dai Carabinieri di XXXX, mentre si prostituiva in località XXX, XXX, controllata dai Carabinieri di XXXX mentre si prostituiva, XXXX controllata dal personale delle volanti, XXX, XXX e XXXX, fermate dai Carabinieri di XXX lungo la SS.96 mentre si prostituivano, XXXX, XXXX. Analogo risultato avevano avuto i numerosi controlli effettuati anche in altre città come Parma, Modena e Taranto.

L'esercizio dell'attività di prostituzione proseguiva indisturbata fino a quando la

commissione non deliberava il rigetto dell'istanza, sancendo così che la presenza della richiedente sul territorio dello Stato era illegittima. In tal caso, al primo controllo di polizia, la donna era collocata presso un CTP, per essere rimpatriata.

Dopo aver rilevato il grande numero di istanze di asilo presentate dall'avv. XXXX nell'interesse di persone dedite alla prostituzione, la sua utenza cellulare era stata sottoposta ad intercettazione al XXX. Erano così emersi frequenti contatti del legale con tale XXX. Il contenuto dei dialoghi aveva fatto profilare la necessità di attivare le intercettazioni con riferimento all'utenza n.XXX, (al XXX XXX), all'utenza XXXX, (al XXX), e infine all'imei XXXX (al XXXX), tutte in uso alla donna. L'ascolto delle numerose telefonate aveva infatti consentito di appurare che la voce di colei che aveva in uso le utenze era sempre la stessa e che ella si rivolgeva al legale per la presentazione di richieste di asilo politico per diverse ragazze. La donna era stata poi identificata in XXX attraverso un'attività di pedinamento e per effetto dell'intervento operato presso la sua abitazione in via XXX. Detto accesso, finalizzato a evitare che si procurasse un aborto con una miscela di farmaci e alcool ai danni di una delle ragazze conviventi con la donna⁴, era stato effettuato simulando una richiesta di intervento per rissa. Presso l'abitazione era stata effettuata perciò l'identificazione delle ragazze presenti⁵, ossia XXXX, (nelle conversazioni detta XXX), XXXX, (detta XXX), XXX, (detta XXX), XXX, e della stessa XXXi, sopraggiunta di lì a poco. Non era stato possibile identificare invece la ragazza a nome XXX, che dalle intercettazioni risultava essere pure sfruttata dalla donna.

⁴ circostanza appresa dalle intercettazioni

⁵ cfr la relazione di servizio del XXX sulla quale ha riferito il teste

L'attività di ascolto aveva evidenziato che la XXX (alias XXX) gestiva dette ragazze, tutte con lei conviventi nell'appartamento di via XXXX e tutte dedite all'attività di prostituzione, ed era altresì il punto di riferimento di altre maman, che svolgevano la sua stessa attività. Queste ultime, infatti, si rivolgevano a lei per sollecitare la consegna delle ragazze acquistate in Nigeria per essere avviate alla prostituzione.

Attraverso le utenze della XXX erano state perciò individuate quelle delle altre maman. In particolare l'utenza n. XXX, intercetta al XXX, in uso a tale XXX, benché intestata ad un'altra persona. L'identificazione di XXX nell'imputata XXXX era stata possibile per effetto di un controllo operato presso l'abitazione in via XXXX, eseguito nell'ambito della più vasta operazione denominata "XXX XXX"⁶. Al momento dell'accesso⁷ erano presenti XXXX, XXXX (entrambe sorelle dell'imputata XXX), XXX, IXXX e XXXX. Dette ragazze, preoccupate per l'intervento della Polizia, avevano chiamato XXXX al telefono, all'utenza intercettata. Immediatamente dopo XXX era giunta in Questura per sostenerle. Ciò aveva consentito di identificare con certezza la XXXX, usuaria dell'utenza. La donna era in stretto contatto con la XXXX (alias XXX), per la richiesta di ragazze, e con l'avv. XXXX, per le istanze di asilo politico, e gestiva un negozio di mercanzie africane, ubicato in via XXX, dove, da un certo momento in poi, aveva preso a lavorare XXXX, una delle ragazze della XXX (XXXX). Oltre a sfruttare le proprie ragazze, la XXX affittava i luoghi di prostituzione di cui era "proprietaria", percependo il relativo canone. Ha spiegato il teste XXXX che la proprietà si acquisiva per una sorta di "usucapione", ovvero per avere occupato

⁶ Nell'ambito dell'attività diretta ad arginare il fenomeno della prostituzione su strada, il suo Dipartimento aveva avviato tale operazione, consistente nell'esecuzione di controlli periodici presso le abitazioni delle prostitute, finalizzati ad aiutare le ragazze che volevano cessare di prostituirsi.

⁷ cfr. la relazione di servizio del XXX sulla quale ha riferito il teste XXX

quel posto per l'attività di prostituzione prima che altre lo avessero fatto. La proprietaria di quel posto (un bivio, un sito sotto un ponte, un angolo di marciapiede) poteva gestirlo come riteneva e perciò sfruttarlo personalmente, collocare le proprie ragazze, ovvero affittarlo alle ragazze altrui. Negli ultimi due casi pretendeva un canone. Quando sorgevano conflitti sulla proprietà del posto tra due maman, come era accaduto tra la XXX e la XXXX, la soluzione era rimessa ad un gran giurì, una commissione di anziani che in Nigeria deliberava la decisione, in base a criteri non individuati.

Quanto a XXXX, detta XXX, l'attività di identificazione era stata più complessa. Difatti un primo riferimento ad una maman di nome XXX era stato effettuato dalla denunciante XXXX, che aveva fornito l'utenza cellulare in uso alla donna. Essa tuttavia era stata poco dopo disattivata non risultando utile. Dalle conversazioni intercettate sull'utenza in uso alla XXX (XXX), al XXX, era però emerso che una tale XXX aveva in uso l'utenza cellulare XXX⁸, che era stata sottoposta ad intercettazione al XXXX e che la stessa, rimasta senza ragazze, si rivolgeva con insistenza a XXXX per averne altre. Da quella stessa utenza una donna di nome XXX chiamava l'avv. XXXX. D'altro canto, XXXX, entrata in conflitto con XXXX, che rivendicava come proprio il luogo ove ella si prostituiva, aveva provveduto a denunciarla per un'aggressione subita da parte della donna. In quella circostanza la XXXX aveva fornito la medesima utenza cellulare XXXX, oltre che il numero di targa del mezzo sul quale viaggiava la XXXX in compagnia di un uomo. Dai controlli eseguiti era emerso che il luogo dove si prostituiva di giorno XXXX (colei che aveva denunciato XXX), uno svincolo della SS. 100 in XXX, era lo stesso in cui agiva la XXXX, dopo che la

⁸ cfr. a conforto la conversazione n. XXX del XXX ore XX e quella n. XXX del XXXX ore XXX, in cui XXX fornisce l'utenza n. XXX di XXX

ragazza era andata via. Ha precisato inoltre il teste che la voce di colei che di volta in volta, utilizzando sempre la medesima utenza citata, si qualificava come XXX o XXX, a seconda di chi fosse l'interlocutore, era sempre la stessa.

Altra utenza rilevata tramite quella della XXX (XXX), è l'utenza n. XXX in uso a XXXX, intercettata al XXXX. Una conversazione era apparsa di rilievo in quanto la donna si interessava dell'arresto di una ragazza dedita alla prostituzione. Della XXX aveva poi riferito XXX, che l'aveva denunciata come propria maman. A seguito della denuncia era stato effettuato un sopralluogo nell'abitazione di via XXXX, per ritirare gli effetti personali della XXX. Si era perciò constatato che l'appartamento, locato da tale XXXX, era tenuto in modo diverso dagli altri fino ad allora visionati, tutti piuttosto fatiscenti. La XXXX svolgeva attività di assistenza agli anziani e per tale ragione era chiamata "la XXX".

Altra maman di spicco in costante contatto con la XXX (XXXX) per l'acquisto di una ragazza da porre sulla strada è tale XXX, identificata poi per XXX. L'identificazione era avvenuta attraverso diversi elementi. Rilevato che ella effettuava telefonate da un'enoteca ubicata in via XXXX, vicino alla sua abitazione, era stato effettuato un appostamento nei pressi. Ciò aveva consentito di appurare che la donna, uscita di casa, era entrata nell'enoteca, dove aveva telefonato. L'attività di intercettazione aveva portato ad individuare la conversazione svoltasi in quel frangente e, dunque, alla sua individuazione personale certa. Erano poi intervenute le individuazioni fotografiche effettuate da XXXX ed XXX, l'una poi deceduta e l'altra rimpatriata, che concordemente la indicavano con il nome di XXX e le attribuivano il ruolo di loro maman, essendo state entrambe da lei sfruttate e perseguitate con minacce ed aggressioni pur dopo aver pagato il dovuto per il loro riscatto. Le dichiarazioni di tale XXX, poi,

avevano confermato il ruolo di maman svolto da XXX. Infine, la donna si era presentata in ospedale, al capezzale di una ragazza nigeriana investita da un camion nel mentre cercava di sfuggire al controllo di polizia sulla strada, ed aveva fornito le proprie generalità e quelle della ragazza, indicata come XXX, sua sorella.

Gli atti anagrafici richiesti in Nigeria dopo il decesso della ragazza, avevano attestato che la stessa aveva una sorella con il nome di XXXX.

Attraverso l'utenza di XXXX era poi emersa l'utenza XXXX in uso ad altra maman denominata XXXX. Una delle persone escusse nel corso delle indagini - ma il teste non ha saputo dare indicazioni precise al riguardo, tanto che potrebbe essersi trattato persino di uno degli imputati - ebbe ad indicare che XXXX era la moglie di tale XXX e che abitava a XXXX. Ciò aveva consentito di identificarla per XXXX, moglie della succitata persona. La donna era in contatto costante con XXX e talvolta la istigava ad essere un po' più dura con le ragazze, quando queste non portavano a casa abbastanza soldi.

Attraverso l'utenza della XXXX (XXX) erano state altresì individuate le utenze facenti capo al suo fidanzato, un cittadino nigeriano chiamato XXXX: si tratta delle utenze n.XXXX, abbinata al XXX, intestata ad un cittadino cinese, n.XXXXX, con XXX, nonché dell'imei XXX, al XXX. Detto individuo era stato poi compiutamente identificato per XXXX, in quanto il medesimo era stato contattato telefonicamente dall'operatore di una società alla quale aveva fatto richiesta di fornitura di energia elettrica, che gli aveva chiesto se fosse XXXX ed egli aveva risposto affermativamente. L'uomo viveva nel XXX e quando giungeva a XXX alloggiava da XXX, tuttavia non si era riusciti a incrociarlo. Il monitoraggio dei c/c a lui intestati aveva evidenziato le rimesse di denaro che la

XXXX effettuava a suo vantaggio. L'attività di indagine aveva consentito altresì di appurare che egli era presidente dell'associazione denominata "XXXX", della quale era segretario tale XXXX, soggetto emergente dalle intercettazioni. Lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione attestavano che formalmente essa era preposta a fornire assistenza alle donne vittime di tratta. Gli accertamenti bancari condotti sull'associazione davano conto delle numerose rimesse bancarie di cui alle intercettazioni.

Dall'ascolto delle conversazioni intercettate sull'utenza della XXX (XXX) era emerso altresì il coinvolgimento, con ruolo di spicco, di una donna a nome XXXX, e di un uomo denominato XXX, nomignolo equivalente all'italiano "don", utilizzato nei confronti di colui che incute rispetto e timore. Benché non fossero mai stati identificati, era emerso con certezza il ruolo da ciascuno rivestito: l'uomo era il vertice dell'organizzazione, giacché, vivendo in Nigeria, riceveva le richieste delle maman e reclutava le ragazze da mandare in Italia. Il suo braccio destro era XXX, che si occupava del trasporto delle ragazze in Italia. La XXXX viveva a XXXX e si preoccupava di smistare in Italia le ragazze da sfruttare, sicché, per quanto riguardava il territorio barese, contattava XXX perché le collocasse quando richieste da altre maman, ovvero perché le ricollocasse in loco in quanto non guadagnavano abbastanza dove erano state inizialmente sistemate, ovvero perché provvedesse a esperire la procedura per la richiesta di asilo politico.

Per l'acquisto di ciascuna ragazza la maman pagava ad XXX 8/10 mila euro. Quando la ragazza giungeva in Italia era costretta a prostituirsi, e doveva corrispondere alla maman la somma di 40/50 mila euro per riacquistare la propria libertà. Inoltre doveva pagarle il canone dell'alloggio, ricevendo 20/30

euro a settimana per il cibo. Infine doveva pagare l'affitto del posto dove si prostituiva alla proprietaria dello stesso (che poteva coincidere con la propria maman o identificarsi in un'altra maman). Quando una ragazza era prossima ad estinguere il proprio debito, la maman si preoccupava di reperirne un'altra per non rimanere senza.

L'attività di indagine aveva rivelato anche la complicità di taluni soggetti italiani. Oltre al XXXX, amico della XXX, che aveva preso in locazione per suo conto l'appartamento di via XXXX, rilevante era anche la posizione di XXXX, convivente di XXXX. L'uomo, notato spesso all'interno del negozio della XXX, era stato identificato quale proprietario dell'auto a bordo della quale la XXX viaggiava (insieme ad un uomo), quando aveva minacciato XXX, che in sede di denuncia aveva fornito la targa del mezzo, consentendo gli accertamenti.

Infine, quanto al XXXX, conosciuto come "il XXX", era emerso che il medesimo era in stretto contatto con la XXX, frequentava la sua abitazione, e accompagnava spesso XXXX ed XXX nei luoghi di prostituzione (circostanza rilevata dalle intercettazioni), oltre che presso il negozio di XXX. Ivi invero egli era stato identificato durante un controllo e, ad onta di quanto emergeva dalle conversazioni, aveva negato di conoscere le due ragazze, benché avesse con una delle due una stabile relazione. A lui si rivolgeva la XXX per qualsiasi problema di carattere amministrativo, o anche solo per decifrare dei documenti. Infine il teste XXX ha riferito che nel corso delle indagini una delle ragazze sfruttate, XXXX, dopo aver reso dichiarazioni, aveva fornito un dvd relativo ad una cerimonia in costume dell'associazione XXXX tenutasi presso il XXX, la cui visione aveva consentito di individuare molte maman, alcune delle quali già note.

Sull'attività di indagine e sulla identificazione degli odierni imputati hanno riferito in maniera conforme altresì gli altri operanti, fornendo in alcuni casi ulteriori particolari, dei quali erano a conoscenza per avere partecipato personalmente ai singoli atti, o all'attività di ascolto.

Il teste XXXX ha riferito che, nell'aprile XXX, la cittadina nigeriana XXXX aveva spontaneamente denunciato la propria condizione rendendo dichiarazioni a sommarie informazioni, e aveva indicato tra l'altro il numero dell'utenza cellulare XXXX in uso alla sua maman, conosciuta con il nome di XXX ma successivamente identificata in XXX. Erano state perciò avviate le indagini, sottoponendo detta utenza ad intercettazione (attività condotta dallo stesso XXXX con l'ausilio di una interprete). Da accertamenti esperiti presso l'Ufficio Immigrazione di Bari sul conto di XXX e di XXXX era emerso che entrambe erano richiedenti asilo politico e che per la relativa procedura erano state patrocinate dall'avv. XXXX del foro di XXX. Poiché i suddetti accertamenti avevano consentito altresì di acclarare che moltissime altre donne nigeriane richiedenti asilo erano assistite dal medesimo difensore, era stata posta sotto intercettazione anche l'utenza cellulare in uso al legale, al XXX. Ciò aveva portato ad individuare l'utenza cellulare XXXX in uso a tale XXX, conosciuta ed appellata con il nome di XXX. Intercettando anche tale utenza al XXX, si era appreso della volontà di della donna e del suo fidanzato XXX di procurare un aborto ad una ragazza di nome XXXX, che alloggiava presso la sua abitazione. Ciò aveva indotto gli operanti ad effettuare un intervento (per presunta segnalazione di una rissa) presso l'abitazione della XXXX alla via XXX⁹.

⁹ Nessun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che detta abitazione fosse in uso alla xxx, benché al momento dell'intervento la donna non fosse all'interno della stessa, ma nell'androne del portone. Difatti il teste xxxx, pur non ricordando se esistesse un contratto di locazione sottoscritto dalla donna, ha riferito di avere appurato che alla stessa erano intestate le utenze.

All'interno dell'appartamento, ubicato in un sottoscala e munito di una cucina, erano presenti numerosi letti e borsoni. Oltre alla XXX erano in loco altre donne nigeriane identificate per XXX, XXX, XXX (fonetico), XXX (fonetico) XXX. Solo la XXXX era munita di regolare permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di XXX, e risultava residente a XXXX. Tutte le altre donne erano invece richiedenti asilo (come da elenco acquisito dall'isp. XXX), all'uopo patrocinate dall'avv. XXX, e tutte praticavano l'attività di prostituzione sul XXX di Bari. Di tale ultima circostanza il teste ha riferito per averlo constatato personalmente nel corso dei servizi di controllo antiprostituzione, essendo egli appartenente alla competente sezione della Questura di Bari. Mai aveva invece visto e controllato la XXX nell'esercizio di tale attività.

L'intervento presso la succitata abitazione non aveva consentito di rilevare alcunché in ordine allo stato di gravidanza della donna a nome XXX, benché si fosse rilevato che la ragazza non stava bene. Peraltro, nel corso di un'ulteriore conversazione intercettata dopo l'intervento, avevano avuto conferma che qualcosa di strano era successo in quell'appartamento. Attraverso l'utenza in uso alla XXXX erano state individuate quelle in uso al suo fidanzato XXXX, detto XXX, intercettate ai XXX, XXX e XXXX. In tal caso l'identificazione era avvenuta attraverso talune conversazioni, in cui era lo stesso soggetto che rispondeva al telefono - la cui voce è risultata identica in tutte le conversazioni - a dichiarare di essere XXXX. D'altro canto detta persona era stata oggetto di un controllo nel mentre viaggiava con la XXX.

Dalle intercettazioni captate sull'utenza dell'avv. XXX era emersa poi l'utenza cellulare in uso a XXX, detta XXX, che gestiva un negozio preposto alla vendita di prodotti africani, intercettata al XXX.

Infine era stata intercettata, al XXX, l'utenza in uso a XXX, che un'altra ragazza nigeriana, presentatasi spontaneamente, aveva indicato come propria maman. Ulteriori elementi utili alle indagini e di riscontro a quanto già acquisito erano emersi, a dire del teste XXX, dalle dichiarazioni di XXX, cittadina nigeriana colpita da un provvedimento di espulsione, che egli aveva escusso a s.i.t. nel giugno XXX, presso il CTP XXX di XXX. In particolare quelle dichiarazioni avevano chiarito il senso di talune conversazioni intercettate al XXX, intercorse tra XXX e tale XXX, poi identificata in XXX. La XXX aveva altresì fornito le utenze cellulari riconducibili a XXX.

La teste XXXX, avendo tra l'altro partecipato alle operazioni di ascolto delle conversazioni, dopo aver confermato i RIT relativi alle utenze intercettate, ha dichiarato che la voce di chi utilizzava ciascuna utenza era sempre la stessa, e che le dette persone, a mezzo delle medesime utenze, erano coloro che interloquivano con l'avv. XXX, la cui utenza era stata pure sottoposta ad intercettazione.

Ha poi indicato le modalità con le quali si era giunti alla identificazione di tali soggetti.

Dalle intercettazioni emergeva che una tale XXX chiamava spesso da una enoteca, ubicata in via XXX, dove l'ispettore XXX aveva perciò effettuato numerosi appostamenti. Detta persona si era poi presentata presso il Policlinico di XXX al capezzale di una ragazza che era stata investita sulla tangenziale nel mentre era intenta a prostituirsi, qualificandosi come sua sorella. In quel frangente erano state identificate e la ragazza, poi deceduta, e la sua congiunta XXXXX detta XXX. Della circostanza dell'incidente ella aveva preso contezza a mezzo della relazione di servizio inoltrata dalla collega XXX, intervenuta sul

luogo del sinistro.

XXXX detta XXXX era stata agevolmente identificata quale titolare dell'esercizio commerciale "XXX" in Via XXX, dove ella stessa aveva effettuato degli appostamenti, verificando altresì la presenza di molti connazionali riuniti a consumare bevande. In una circostanza erano altresì presenti l'imputato XXX e due ragazze della XXX, XXX ed XXX.

La persona che rispondeva al nome di XXX era stata contattata da un tecnico della XXX, per l'attivazione di un'utenza, ed aveva confermato di chiamarsi XXX. Gli accertamenti presso la Banca Dati avevano portato alla sua corretta identificazione. Peraltro era pure emerso che lo stesso era stato fermato in compagnia di XXXX (detta XXX) in località XXX. Ad ulteriore conferma che XXXX era XXX, era stato delegato un accertamento alla Polfer di XXX o di XXX, essendo emerso dall'ascolto delle conversazioni che il citato XXXX doveva incontrarsi con un tale XXX al buffet della stazione di una delle due città menzionate. Il controllo effettuato sul posto dalla Polfer aveva portato ad accertare che i due soggetti che si accompagnavano si identificavano in XXXX e XXXX. Successivi accertamenti avevano evidenziato che i medesimi erano rispettivamente segretario e presidente dell'associazione XXXX, un'organizzazione preposta, secondo lo statuto e l'atto costitutivo, al reinserimento delle donne vittime di tratta. Poiché dalle conversazioni emergeva un cospicuo numero di rimesse nei confronti dell'XXX, erano stati effettuati accertamenti bancari in XXX con riferimento al c/c della suddetta associazione, acquisendo la relativa documentazione.

XXXX, detta XXX, era munita di permesso di soggiorno rilasciato in XXX ed era stata identificata nel corso di un intervento effettuato dal collega XXXX presso

la sua abitazione di via XXX.

Ha poi aggiunto la teste che, a seguito della denuncia sporta da XXXX, si era recata presso il domicilio indicato dalla donna, alla via XXX. Nell'appartamento, che al contrario di altri era ben tenuto, aveva rinvenuto una bolletta dell'Enel intestata al proprietario dell'immobile, tale XXX, nonché un documento attestante il cambio di residenza dal Comune di XXX alla via XXX di XXX, intestato a XXXX. Tale circostanza aveva attratto la sua attenzione, posto che di tale XXX la XXX aveva riferito nella denuncia, nel mentre l'appartamento non rivelava segni di presenza maschile.

XXXX, detta XXXX, formalmente risultava svolgere l'attività di badante, per quanto risultava dalle comunicazioni telefoniche. Era stata identificata agevolmente in quanto, in una conversazione, aveva fornito il proprio indirizzo in XXX alla via XXX, dovendo ricevere un pacco postale.

Quanto all'attività esperita, la teste ha riferito che oltre ad effettuare l'ascolto delle conversazioni, ella aveva altresì escusso a s.i.t. la denunciante XXX, nonché XXXX, XXXX, poi deceduta, XXX, XXXX e XXX. Aveva inoltre acquisito dalla Questura di XXX le dichiarazioni di XXX. Dall'ufficio stranieri della Questura di XXXX era stato poi acquisito l'elenco delle ragazze nigeriane patrocinate dall'avv. XXX per la richiesta di asilo politico. L'ulteriore accertamento a mezzo della Banca Dati o delle informative dei Carabinieri¹⁰, aveva consentito di verificare che molte di tali ragazze erano dedite all'attività di prostituzione. In particolare ha menzionato: XXX (fonetico), XXXX, che avevano indicato il domicilio di corso XXX, ovvero l'abitazione facente capo a XXXX, XXXX (fonetico), XXXX (fonetico) XXX (fonetico), XXXX (fonetico), fermata a

¹⁰ Alcune ragazze presenti nell'elenco erano state fermate dai carabinieri a xxx, alcune addirittura a xxxx, però avevano presentato richiesta di asilo politico a xxxx.

XXX mentre era intenta a prostituirsi, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX, sorella di XXXX.

Infine la teste ha riferito che nell'ambito delle operazioni denominate XXX e XXX, condotte tra gli anni XXX e XXX, ogni 30/40 giorni erano effettuati controlli nelle abitazioni delle donne dedite alla prostituzione, comprese quelle occupate dalle ragazze poi escusse. Nel corso delle attività dirette alla loro identificazione presso gli uffici le era capitato di dover scortare le ragazze in bagno ed aveva notato che talune di esse, avendo il ciclo mestruale, in luogo del normale assorbente avevano inserito nella cavità vaginale una spugna per lavare i piatti, che sciacquavano sotto l'acqua corrente. Tale pratica era osservata per poter continuare a prostituirsi anche durante il ciclo.

La verifica dibattimentale:

L'esame delle persone offese e degli altri testi, in uno alla documentazione acquisita ha confortato per la più gran parte l'ipotesi accusatoria, come potrà emergere dall'esame della posizione dei singoli imputati.

XXXX (o XXX) detta "XXX".

Un primo riscontro in ordine alla sussistenza delle condotte contestate circa l'imputata XXXX proviene dalla persona offesa XXX.

Pur non essendovi dubbi in ordine alla corretta identificazione dell'imputata per effetto di quanto evidenziato dagli investigatori, val la pena di evidenziare che la XXX ha espressamente dichiarato che la sua maman si faceva chiamare XXX, anche se in alcune occasioni si presentava come XXX, ed era caratterizzata dal fatto che aveva dei piccoli punti sul viso. La foto n. 1 dell'album fotografico composto da 13 fotografie acquisito agli atti ritrae l'imputata e consente di verificare la sussistenza della caratteristica fisica enunciata dalla teste.

Ciò premesso la XXX ha dichiarato che nel XXX, avendo problemi familiari, aveva accettato la proposta fattale in Nigeria da un tale XXX (fonetico) di recarsi in Italia a lavorare. Quindi era partita con un uomo africano di lingua francofona, che aveva provveduto a pagarle il biglietto di viaggio e che l'aveva accompagnata fino a destinazione in Italia, dove l'aveva consegnata ad una donna, XXX, che l'aveva ospitata. In patria aveva assunto l'impegno di obbedire a costei, di non scappare, di non creare problemi di sorta e di restituire la somma di 50 mila euro, perché diversamente l'avrebbero sottoposta al rito voodoo. Non sapendo cosa l'aspettasse al suo arrivo, né che lavoro dovesse svolgere, e soprattutto non avendo idea dell'entità della somma per la quale assumeva l'impegno a pagare, aveva accettato. Per poter viaggiare le era stato procurato un passaporto, sul quale era stata bensì apposta la sua fotografia, ma erano state indicate false generalità. Le avevano infatti attribuito in nome di XXX. Di quel documento ella non aveva mai avuto la disponibilità, essendo sempre rimasto nelle mani del suo accompagnatore. XXX poi l'aveva affidata ad un avvocato, che l'aveva portata in Questura per la richiesta di asilo politico. All'uopo le era stata data indicazione di raccontare che in Nigeria non aveva famiglia e che si era dovuta allontanare a causa della guerra civile, che era giunta in Italia a bordo di una nave, e che in loco non conosceva nessuno. Infine le era stato raccomandato di fornire le generalità indicate sul passaporto, che non rispondevano alle sue. Al fine di ottenere il documento aveva dovuto indicare un domicilio, quello fittizio di XXXX, ma per ottenere quel contratto di locazione, parimenti fittizio, aveva dovuto versare dei soldi a XXX. Aveva seguito pedissequamente le indicazioni ed aveva ottenuto inizialmente la ricevuta della richiesta di asilo e successivamente il permesso di soggiorno.

Anche per ottenere tale documento aveva dovuto pagare. Ha tuttavia precisato che nella sua disponibilità era giunta soltanto la fotocopia del documento e che l'originale l'aveva tenuto XXX. La teste ha infine riconosciuto come proprio il permesso di soggiorno contenente le false generalità di XXX ed il falso domicilio di XXXX (che sono stati acquisiti agli atti). XXX le aveva detto che doveva lavorare e le aveva fornito degli abiti sexy di colore rosso. Quando aveva appreso che il lavoro consisteva nell'attività di prostituzione si era rifiutata, ma la donna le aveva detto che quello era il suo lavoro in Italia e che, se non lo avesse svolto, la sua famiglia avrebbe avuto problemi in Nigeria. XXX perciò le aveva mostrato il luogo dove doveva prostituirsi. La sua giornata di lavoro cominciava alle 7.00 e durava fino alle 18-19, nelle campagne della città di XXXX (che raggiungeva con un passaggio o col treno). Rientrata a XXX, proseguiva la sua attività sul XXX, fino a mezzanotte, l'una. Usava profilattici che la maman le forniva in blocco e guadagnava 100/180 euro al giorno, che doveva consegnare alla donna. Lavorava tutti i giorni, anche quando non stava bene, dopo avere assunto i farmaci che la donna le dava (non aveva infatti mai consultato un medico). XXX pretendeva che ella lavorasse anche quando aveva il ciclo, sicché, per evitare litigi, fingeva di acconsentire ed usciva di casa, facendo rientro al solito orario. Complessivamente, nel periodo in cui aveva vissuto con XXX, le aveva consegnato grosso modo 20 mila euro, somma nella quale non era compreso ciò che pure versava per il vitto e l'alloggio. Formalmente risultava avere domicilio in XXXX, ma di fatto aveva sempre vissuto con XXX in via XXX a XXX, dove era rimasta per un anno e qualche mese. Successivamente nella casa di via XXX era giunta un'altra ragazza nigeriana di nome XXX o XXX, dell'età di 19 anni. Non sapeva quali accordi

avesse con XXX, ma le era noto che si prostituiva in quanto lavoravano insieme. Peraltro accadeva spesso che XXX la picchiasse con la cintura, con il manico della scopa o con qualsiasi altro oggetto, quando la ragazza non le consegnava i soldi. Tali maltrattamenti erano stati perpetrati anche nei suoi confronti per le medesime ragioni. Un giorno lei e XXX, ormai esauste, avevano deciso di scappare e si erano dirette a XXX. Ivi però erano state riconosciute da un'amica di XXX che l'aveva avvertita della loro presenza in città. La maman le aveva rintracciate e le aveva fermate per strada, ingiungendo loro di tornare e minacciando di fare del male loro ed alle loro famiglie. Esse si erano rifiutate, poiché non volevano più prostituirsi, promettendo comunque di pagare per il loro riscatto. La donna tuttavia non si era fidata della loro parola ed aveva insistito perché tornassero a XXX. Al loro rifiuto era successo un parapiglia per strada, tanto che erano intervenuti dei passanti a loro difesa. XXX si era allontanata ed esse avevano ricevuto aiuto da una donna bianca, che le aveva portate a XXX in un centro sociale. Ivi lei e XXX si erano separate. Durante la prima permanenza a XXX aveva ricevuto numerose telefonate da XXX, che minacciava di fare del male alla sua famiglia. Tali minacce l'avevano intimorita, giacché XXX avrebbe potuto agevolmente contattare delle persone in patria perché colpissero i suoi familiari. Ha quindi confermato che, con l'aiuto della donna bianca, aveva sporto denuncia a XXX. La circostanza è stata confermata dalla teste XXXX che ha dichiarato di avere acquisito detta denuncia dalla Questura di XXX.

Ulteriori elementi a carico della medesima imputata provengono dalle dichiarazioni di un'altra persona offesa, XXX.

La donna, attualmente sottoposta a programma di protezione, ha dichiarato che

nel febbraio 2000 si era affidata ad un uomo nigeriano, che si era offerto di aiutarla per farla venire in Italia e le aveva promesso un lavoro in un ristorante, senza chiedere nulla in cambio. Prima di partire era stata sottoposta ad un rito magico (aveva dovuto mangiare la propria pelle, prelevata dalle parti intime, le proprie unghie e i propri capelli) che, le era stato detto, aveva il fine di proteggerla. Aveva accettato la proposta ed era partita unitamente a quell'uomo (che in seguito aveva scoperto essere un trafficante di donne), giungendo a Roma, via Parigi, a bordo di un aereo. Successivamente era arrivata a XXXi a mezzo del treno, sempre accompagnata dallo stesso uomo. In Nigeria le avevano procurato un passaporto sul quale era apposta la sua foto, ma erano indicate false generalità. Detto documento, consegnatole prima della partenza, le era stato "confiscato" dal suo accompagnatore non appena giunta a Roma. L'uomo l'aveva accompagnata a casa di una donna, a nome XXX, e le aveva comunicato che a quella donna avrebbe dovuto pagare 80 milioni di lire (all'incirca 40 mila euro): in caso contrario, il rito voodoo praticato in Nigeria avrebbe prodotto i suoi effetti (quelli cui era effettivamente diretto), ovvero avrebbe procurato guai a lei ed alla sua famiglia. XXX, presso la quale le era stato detto che avrebbe vissuto, abitava in una casa ubicata vicino ad un negozio preposto alla vendita di vino e bibite. Ella era rimasta in quella casa fino al 2004, unitamente ad altre ragazze cui era stata riservata la stessa sua sorte. Immediatamente dopo il suo arrivo, infatti, XXX le aveva comunicato che doveva prostituirsi e che doveva consegnarle il provento quotidiano dell'attività, al fine di estinguere il debito che aveva nei suoi confronti. Inizialmente aveva opposto un netto rifiuto, ma le minacce di un male ingiusto verso di sé e nei confronti della propria famiglia, nonché i pestaggi subiti per mano della donna

(XXXX la picchiava e le tirava i capelli) l'avevano indotta a eseguire quanto richiesto. Unitamente alle altre ragazze perciò si recava quotidianamente, con ogni tempo e benché ammalata, nei pressi dello stadio XXX, luogo designato per l'attività di meretricio, munita dei profilattici che XXXX le forniva. Lavorava tutto il giorno, costantemente controllata dalla donna, con la quale comunicava a mezzo cellulare¹¹. Ogni sera, al rientro a casa, consegnava a XXX i proventi della giornata (tra i 300,00 ed i 500,00 euro). Alla donna doveva inoltre versare la somma pretesa per il vitto e l'alloggio e per qualsiasi altra cosa ella le fornisse (persino il sapone per l'igiene personale). Aveva smesso di prostituirsi per XXX nel 2004, benché non avesse ancora estinto il suo debito ed aveva lasciato la sua casa, non potendo più sopportare quella condizione. Aveva cercato di mantenersi facendo dei lavoretti saltuari, finché non aveva trovato il lavoro di inserviente a nero presso una famiglia abitante in via XXX. Frattanto si era trasferita in un'abitazione di via XXXX, insieme con un'amica. In seguito aveva lavorato in un negozio che vendeva prodotti africani insieme a XXX¹² e poi aveva ripreso a prostituirsi in proprio ed era stata fermata dalla Polizia che, appurando la sua condizione di clandestina, l'aveva collocata nel CTP XXX di XXX. Ivi era stata escussa dalla Polizia ed aveva raccontato la sua vicenda. Accolta in una casa protetta aveva quindi chiesto il permesso di soggiorno, volendo svolgere un'attività lavorativa diversa. Successivamente il permesso di

¹¹ Ha confermato di avere fornito le utenze cellulari di XXX e XXXX quando era stata sentita dagli investigatori.

¹² La circostanza è stata confermata da XXXX a verbale di s.i.t del XXX. Ha riferito la donna che XXX era una sua amica e che per un certo periodo avevano abitato insieme in via XXXX a XXX. Si erano conosciute nel 2005, quando la XXX si era recata nel suo negozio (di prodotti africani) a comprare merce. Nell'aprile del 2006 la XXXX aveva cominciato a lavorare nel suo negozio come commessa. In seguito essendo stata ella arrestata, la Josep aveva dovuto gestire il negozio da sola, ma, essendo inesperta, non era riuscita a mantenere il volume di affari. Difatti ella aveva dovuto infine chiudere l'esercizio commerciale. Non avendo altre fonti di guadagno la XXXX era tornata a prostituirsi in strada ed era stata perciò fermata dalla Polizia.

soggiorno le era stato rilasciato.

Tra le ragazze di XXX, la XXX ha menzionato XXX, che aveva conosciuto, e tale XXX cui aveva sentito il nome.

Ha quindi dichiarato di avere conosciuto altre donne che come XXXX avevano ragazze che si prostituivano per loro. Con dette ragazze talvolta si incontrava a bordo degli autobus, mentre andavano al lavoro, ed aveva la possibilità di parlare delle rispettive maman. Tra le maman ha citato perciò XXX, peraltro riconosciuta tra i presenti in aula al momento dell'esame (dal verbale di udienza risulta che in effetti l'imputata XXX era presente il XXX n.d.r.), XXXX, detta XXX, che aveva acquistato un call-center, e XXXX, la quale ultima abitava in via XXXX¹³, nei pressi del XXX, dove abitava anche una sua amica. Tutte le maman erano solite riunirsi in un locale ubicato sopra un cinema, che ha confermato essere il cinema XXX di XXX.

A domande della difesa, seguite dalle contestazioni effettuate a mezzo delle dichiarazioni rilasciate il XXX ed il XXX, la XXXX ha negato recisamente di essere venuta a XXX con il proprio fidanzato e di essere stata dal medesimo abbandonata nelle mani di XXX, confermando invece la versione resa a dibattimento. Ha ribadito inoltre che il periodo di permanenza presso l'abitazione di XXX era stato di circa quattro anni, e non già di pochi mesi, ed ha aggiunto che colui che era indicato come suo fidanzato, lo aveva conosciuto successivamente, quando già era a XXX e che l'uomo viveva altrove.

La XXX invero non ha negato di essere stata escussa dagli investigatori in quel di XXX di avere sottoscritto dei *fogli*, tuttavia ha ribadito la differente versione

¹³ Tale indicazione non contrasta con quanto emerso durante i controlli degli investigatori, e cioè che il domicilio della XXX fosse in corso XXX, atteso che l'abitazione ubicata al citato indirizzo era effettivamente nella disponibilità dell'imputata XXXX. Infatti ivi alloggiavano due sue sorelle e le ragazze che ella gestiva.

fornita a dibattimento.

Vale la pena di evidenziare che le discrepanze che la difesa ha inteso sottolineare con le letture contestazioni non riguardano il nucleo essenziale delle dichiarazioni della XXX, ovvero le condotte poste in suo danno dall'imputata XXX, sicché esse non inficiano l'attendibilità della teste. Non va peraltro sottaciuto che, nel momento in cui la XXX era stata escussa, la stessa versava in una particolare condizione psicologica, tanto che, come ella ha dichiarato, aveva avuto numerosi incontri con gli psicologi della struttura che la ospitava. Va infatti rammentato che al momento della assunzione delle dichiarazioni la XXX era collocata in un CTP, dove era giunta a seguito dell'arresto per ingresso illegale nel territorio dello Stato Italiano (cfr. dichiarazioni del teste XXX al riguardo), ed era in attesa dell'espulsione, evento che segnava la sua sconfitta. Difatti, dopo aver vissuto anni di degrado e di maltrattamenti fisici e psicologici per mano dell'imputata XXX, la XXX aveva tentato di trovare un lavoro dignitoso, ma era stata costretta a prostituirsi di nuovo, a causa della condizione di clandestinità, pur di non tornare in Nigeria alla miseria cui aveva voluto sottrarsi. La prospettiva della espulsione era perciò la vanificazione di tutti i suoi sforzi, nel mentre era consapevole che incombeva su di lei la minaccia che si attuasse il sortilegio del rito voodoo cui era stata sottoposta e che la XXXX le aveva più volte prospettato dopo che ella l'aveva lasciata senza pagare tutto il suo debito.

Tali circostanze, da cui non si può prescindere, danno contezza del contenuto di quelle originarie dichiarazioni, nell'ambito delle quali la responsabilità dell'imputata appare più sfumata. La condizione di protezione fornita successivamente alla Josep le ha invece consentito di acquisire maggiore

serenità e sicurezza e dunque di raccontare a dibattimento come effettivamente si erano svolti i fatti.

Su tale aspetto ha riferito in maniera diffusa la teste XXX, coordinatrice della XXXX della associazione XXX, preposta all'accoglienza delle donne vittima della tratta. La teste, in particolare, ha dichiarato che le donne che giungevano in comunità avviavano un percorso diretto ad uscire dal circuito della prostituzione, che poteva essere di tipo giuridico o sociale. Nel primo caso sporgevano esse stesse denuncia nei confronti delle persone che le avevano assoggettate e sfruttate. Nel secondo caso, invece, riferivano alla responsabile della Casa, che poi provvedeva a trasmettere la notizia di reato ai competenti organi. In entrambe le ipotesi emergeva la difficoltà psicologica delle donne a riferire compiutamente e per intero i fatti in cui erano state coinvolte, per diversi ordini di ragioni. Da un lato, vi era la difficoltà di riconoscersi come vittime di quei fatti, essendo forti il senso di colpa connesso al tipo di attività espletata sia pure per costrizione, nonché la mancanza di autostima. Dall'altro, vi era la scarsa fiducia nelle forze dell'ordine (provenendo tali donne da un Paese in cui la polizia è fortemente corrotta), ed in chiunque altro offrì loro aiuto, non avendo sino ad allora incontrato persone che agissero in maniera disinteressata. Infine era forte il timore che trovassero attuazione le minacce ai danni propri e della propria famiglia, quale conseguenza del rito voodoo al quale erano state sottoposte. Tali elementi, ha apertamente evidenziato la teste, producevano un immediato effetto sulle prime dichiarazioni rese dalle persone offese, che inconsapevolmente tendevano talvolta a ridimensionare i fatti. Era solo il supporto fornito dagli psicologi e dagli psichiatri che portava, dopo mesi di terapia, a modificare l'approccio delle persone offese. Solo allora

esse riuscivano a riferire compiutamente quanto era loro accaduto.

Rilevanti sul conto della XXX sono altresì le dichiarazioni rese da XXX in sede di denuncia. Tali dichiarazioni sono state acquisite sull'accordo delle parti, a causa della sua irreperibilità, conseguente al provvedimento di espulsione eseguito in data XXXX (come da documentazione agli atti).

Ebbe a dichiarare la XXX che, a causa delle condizioni familiari e della guerra in atto nel suo Paese, aveva accettato la proposta, fattale da un connazionale, di venire in Italia, dove avrebbe potuto trovare lavoro come domestica grazie a tale XXX. Nel novembre XXX perciò aveva viaggiato con quell'uomo, in aereo fino in Libia e successivamente in nave fino a XXX. Al pagamento del biglietto aveva provveduto il suo accompagnatore. Quindi ella stessa aveva contattato una sua connazionale ad un'utenza fornitale dal medesimo uomo. La donna l'aveva presa in consegna e l'aveva condotta a XXX, dove era successivamente giunta XXX. Quest'ultima le aveva consegnato un profilattico e l'aveva portata sulla strada dove avrebbe dovuto prostituirsi, comunicandole che le avrebbe dovuto consegnare i proventi dell'attività di meretricio fino a concorrenza di 28 mila euro, somma che rappresentava il prezzo della sua libertà. Al suo rifiuto la donna aveva minacciato di far uccidere la sua famiglia rimasta in Nigeria. Si era infine prostituita, consegnando il ricavato dell'attività a XXX, che una volta al mese si recava a XXX per ricevere il denaro.

Nel XXX XXX l'aveva condotta a XXX per poterla controllare meglio. Ivi ella aveva inizialmente vissuto a casa della donna in via XXXX. Successivamente si era trasferita in via XXX, a casa di XXXX, un'altra ragazza di XXX che come lei si prostituiva a XXX. XXX andava a controllarle sul posto di lavoro e pretendeva sempre più soldi, diventando violenta. Il XXX ella aveva finito di pagare il suo

debito ed aveva perciò smesso di lavorare sulla strada, prendendo ad aiutare la XXXX nel lavoro di parrucchiera. Pensava di avere riacquistato la sua libertà, ma XXX, così come aveva fatto con la XXX, l'aveva contattata dicendole che doveva tornare a lavorare per lei, altrimenti avrebbe fatto del male ai suoi familiari. Al suo rifiuto le minacce erano diventati pressanti ed a quelle erano seguite anche le botte. La stessa cosa XXX aveva fatto con la XXX che pure aveva estinto il suo debito.

Il giorno precedente la denuncia lei e la XXX stavano percorrendo via XXX, dirette al posto telefonico di via XXXX, quando avevano incrociato XXX, che aveva cominciato a stratonare la sua amica ed a tirarle i capelli. La XXX non aveva reagito ed avevano proseguito per la loro strada. XXX era tornata alla carica in compagnia di XXXX, un uomo che ella aveva visto altre volte in casa di XXXX, ed insieme avevano cominciato a picchiarle. XXXX l'aveva colpita in testa con la fibbia di una cintura, mentre XXX picchiava la XXX. Era riuscita a fuggire ed a chiedere l'intervento della Polizia, nel mentre i due aggressori infierivano sulla sua amica, fino a lasciarla a terra tramortita. Entrambe erano perciò finite in ospedale.

Anche la denuncia sporta nella stessa circostanza da XXXX è stata acquisita agli atti a seguito dell'avvenuto suo decesso sulla SS. 16, in località XXX, il XXX. Aveva riferito la XXX che, a causa delle precarie condizioni economiche della sua famiglia e della guerra in atto, si era convinta ad accettare l'offerta di un suo connazionale di recarsi con lui in Italia, dove tale XXX le avrebbe trovato un lavoro in fabbrica con cui mantenere sé stessa ed aiutare la sua famiglia. Sicché nel giugno XXXX aveva raggiunto il XXX e da lì si era imbarcata su un peschereccio diretto in XXX. Ivi aveva contattato un suo connazionale di XXX

(di cui non ricordava il nome), che l'aveva prelevata al porto e l'aveva condotta in auto sino a XXX. In detta città aveva incontrato una donna nigeriana, la quale le aveva comunicato che avrebbe dovuto pagare a XXX la somma di 25 mila euro per riscattare la sua libertà e che quei soldi avrebbe dovuto guadagnarli facendo la prostituta. La stessa donna l'aveva perciò condotta a XXX dove l'aveva consegnata ad un'altra connazionale, che le aveva confermato di essere destinata a prostituirsi. Al suo rifiuto le altre ragazze presenti nella casa di XXX, che già si prostituivano, le avevano consigliato di non farlo, perché la donna avrebbe potuto ucciderla. In quella occasione le avevano detto che lei era una ragazza di XXX, alla quale doveva consegnare i soldi guadagnati prostituendosi.

La donna di XXX le aveva perciò consegnato i vestiti da indossare e l'aveva affidata ad un'altra ragazza perché le mostrasse come doveva comportarsi. Una volta al mese XXX giungeva a ritirare i soldi. Dopo 5-6 mesi di permanenza a XXX, XXXX le aveva ordinato di trasferirsi a XXX, presso la sua abitazione in via XXX. In quella casa aveva abitato per qualche mese, conoscendo un'altra ragazza di XXX, XXX. Successivamente si era trasferita in un'altra casa, in via XXXX, dove in seguito era andata a vivere anche la XXX, per sottrarsi alle angherie di XXX. Unitamente alla XXXX si prostituiva di sera in località XXX, dove XXX andava a controllarle, e subiva i maltrattamenti della donna tutte le volte che, stanca o ammalata, si rifiutava di andare a prostituirsi. Nel settembre XXX aveva finito di pagare il suo riscatto, pari a 25 mila euro, e, reputandosi libera, aveva smesso di lavorare sulla strada, dedicandosi all'attività di parrucchiera nella città di XXX. Agli inizi del XXX, tuttavia, XXX si era di nuovo fatta viva, pretendendo che tornasse a prostituirsi per lei unitamente alla XXX

(la quale non aveva ancora estinto il proprio debito), atteso che altre due sue ragazze erano scappate¹⁴. Al suo rifiuto la donna aveva preso a minacciarla ed a picchiarla. Ciò era accaduto in due distinte occasioni, quando, nel 2004, XXX l'aveva ferita ad un sopracciglio con un coltello e le aveva fratturato un mignolo con un bastone. Ovviamente, ai medici non aveva raccontato quanto effettivamente accaduto. Tali comportamenti XXX aveva cominciato a tenere anche nei confronti della XXX, che frattanto, il XXX, aveva estinto il suo debito. In data XXX, nel mentre percorreva via XXX con la XXX, diretta al posto telefonico di via XXX, era stata avvicinata da XXX (che abitava in via XXX) la quale aveva cominciato a spintonarla. Non avendo risposto alla sua provocazione, la donna le aveva tirato i capelli. Anche stavolta ella si era divincolata ed aveva proseguito il cammino. XXX era rientrata nella sua abitazione, ma subito dopo ne era uscita con un uomo nigeriano, tale XXX XXX, a lei già noto in quanto frequentava abitualmente la casa di XXX. I due le avevano raggiunte ed avevano cominciato a picchiarle con calci, pugni e morsi, nonché con una cinta ed un mazzo di chiavi. La XXX era riuscita a scappare ed a chiamare la Polizia, ma intanto i due aggressori erano fuggiti. Per le sue condizioni (ferite alla tempia sinistra, alla fronte, all'occhio sinistro ed alla testa) era stata trasportata in ospedale con l'ambulanza. Ivi era sopraggiunta la XXX, anch'ella bisognosa di cure mediche.

Dopo la denuncia la XXX aveva eseguito una individuazione fotografica a mezzo dell'album allegato al relativo verbale ed acquisito agli atti. In quella occasione aveva riconosciuto XXX nella foto 1, che corrisponde all'effigie di XXX. Aveva inoltre riconosciuto nelle foto nn. 2 e 3 le due ragazze che si

¹⁴ la circostanza riferita coincide con quella della fuga di XXX e di XXX le altre due ragazze di XXX, la cui posizione è stata testé esaminata.

prostituissero per XXX e che erano scappate, precisando che la ragazza della foto n. 3 si faceva chiamare XXX. La legenda dell'album attesta che detta persona era stata identificata per XXX. L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che a tale nominativo corrisponde la persona di XXX¹⁵, la quale, nel corso dell'esame, ha dichiarato di essere stata costretta a prostituirsi per XXX e di essere infine riuscita a fuggire ed a sottrarsi ai suoi maltrattamenti. La foto n. 2 ritrae XXXX, detta XXX (l'altra ragazza di XXX che era fuggita).

Sulla vicenda di XXX e di XXX ha riferito la teste XXX, che le aveva accolte presso la XXX dell'associazione XXX, dove erano state condotte dalla Polizia dopo l'aggressione subita per strada. Ha riferito la XXX che le due donne erano state picchiate dalla loro maman e da un'altra persona, poiché avevano rifiutato di prostituirsi. Entrambe recavano i segni delle botte ricevute, XXX in particolare sul viso. La XXX le aveva raccontato di aver provato a svolgere un altro lavoro (faceva le trecchine ai capelli in casa) dopo essersi allontanata dalla sua maman di nome XXX, ma aveva aggiunto di essere stata reiteratamente minacciata dalla stessa.

Dopo un periodo di permanenza a XXX, le due donne erano state trasferite a XXXX, in ossequio ai criteri di gestione della Casa Rifugio, che allontana le vittime dal luogo in cui erano sfruttate. Ivi avrebbero dovuto essere avviate al lavoro e più in generale al reinserimento. La XXX aveva resistito tre settimane, durante le quali l'aveva chiamata continuamente dolendosi del fatto che non le era ancora stato trovato un lavoro. Ella, infatti, aveva un disperato bisogno di denaro da mandare in Nigeria per mantenere un figlio ammalato, privo di altro sostegno economico, essendo stato abbandonato dal padre. Durante quel

¹⁵ alla quale erano state attribuite sui documenti le false generalità di XXX.

periodo la donna le aveva altresì rappresentato di avere appreso dai propri familiari, con i quali le era consentito di avere contatti telefonici, che i medesimi erano stati ripetutamente minacciati da XXX. Ebbene dopo tre settimane la XXXX l'aveva chiamata, comunicandole che aveva interrotto il programma ed aveva abbandonato la comunità perché aveva bisogno di soldi. In seguito era tornata perciò a prostituirsi. Dopo qualche tempo era stata infatti fermata dalle Forze dell'Ordine, ed essendo priva di documenti che legittimassero l'ingresso nel territorio dello Stato, era stata espulsa.

Oltre a XXX (ovvero XXX), la XXX aveva indicato un'altra maman nella persona di XXX (ovvero XXX).

XXXX, che con la XXX divideva la casa oltre che la condizione di sfruttamento da parte della medesima maman, dopo l'invio a Reggio Calabria era rimasta in loco per circa un anno e mezzo. In seguito anch'ella aveva lasciato la casa ed aveva ripreso a prostituirsi.

Dagli atti acquisiti consta che la XXX è deceduta il XXX, poiché investita sulla SS 16 direzione XXX.

Tra le ragazze che si prostituivano per XXX (XXX) consta altresì XXX, la quale, stando alla certificazione anagrafica acquisita dal Paese di origine, era la sorella dell'imputata. Tale legame di sangue è stato indicato peraltro dalla stessa XXX, quando ebbe a recarsi al capezzale della ragazza, rimasta ferita il XXX poiché investita sulla SS. 16 in località XXX, dove stava prostituendosi, nel corso di uno dei controlli dell'operazione XXX. Dalla documentazione acquisita consta anche che XXX era richiedente asilo politico e che la sua istanza era stata presentata avvalendosi dell'assistenza dell'avv. XXX: lo attestano in particolare la relazione di servizio dell'ufficio immigrazione della Questura di

Bari del XXX, nonché l'elenco delle richiedenti asilo politico patrocinate dal succitato difensore -sul quale hanno riferito gli investigatori escussi - nel quale sono ricomprese invero tutte le persone offese del presente processo.

In tale contesto si inserisce la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX: XXX, dopo vari tentativi, riesce a parlare con il legale, rappresentandogli l'urgenza di agire per "*quella vecchia*" di XXX. Si comprende dal colloquio che con tale espressione XXX fa riferimento ad una ragazza che è già da tempo in Italia, per la quale ha necessità di rinnovare il titolo di permanenza sul territorio dello Stato. Il legale rassicura XXX, dicendo che ha già fissato un appuntamento con la ragazza in studio, nel mentre non è possibile recarsi immediatamente a XXX, dovendo prima fissare un appuntamento con l'ispettore di polizia.

Di XXX (XXX), ha riferito altresì XXX nelle s.i.t del XXX. Dopo aver riconosciuto XXX nella foto n. 1 dell'album fotografico (composto di 14¹⁶ foto segnaletiche)

¹⁶ l'album utilizzato in sede di s.i.t., composto da 14 foto non è stato allegato in copia alle dichiarazioni medesime. E' stato invece, tra gli altri, acquisito un album composto da 13 fotografie. Nonostante il diverso numero di foto, v'è prova che esso è lo stesso album consultato dalla XXX, privato della foto n. 14, la cui effigie la donna non aveva identificato. Difatti la sequenza delle foto esaminate dalla XXX è la stessa che caratterizza l'album acquisito, come è possibile rilevare dai riconoscimenti effettuati in uno con le dichiarazioni rese in relazione a ciascuna persona; dichiarazioni fortemente individualizzanti e perfettamente coincidenti con quanto emerso nell'istruttoria. Sicché oltre ad essere provato che si tratta delle medesime foto esaminate dalla XXX, non possono esservi dubbi sul pieno riconoscimento delle persone nelle stesse ritratte. Ed invero, nella foto n. 1 la XXX ha riconosciuto XXX, la cui sorella era stata investita sulla tangenziale nel 2005: XXX è il soprannome di XXX e sua sorella XXX è in effetti deceduta per essere stata investita sulla tangenziale dove stava prostituendosi. La legenda dell'album attesta che la foto n. 1 ritrae XXX.

Osservando la foto n. 2, la XXXr ha dichiarato di non conoscere il nome della ragazza ritratta, ma ha aggiunto che le constava trattarsi di una ragazza di XXX, che poi era scappata: la foto n. 2 dell'album acquisito ritrae XXX e tra le ragazze di XXX vi era una tale XXX, che era fuggita.

La XXX dopo aver escluso di sapere qualcosa delle persone ritratte nelle foto 3 e 4 dell'album visionato, ha dichiarato che la foto n. 5 ritraeva una donna di nome XXX, proprietaria di un posto in località XXX. La foto n. 5 dell'album acquisito di 13 foto ritrae tale XXX. Dopo aver riferito che la donna della foto n. 6 è preposta al trasporto delle ragazze in Italia e che la donna della foto n. 7 era tale XXX, (che potrebbe ben essere il soprannome di XXX ritratta nella foto n. 7 dell'album acquisito), ha riconosciuto nella foto n. 8 una donna che andava a scuola per infermieri e che era una mamam, proprietaria di un posto dietro XXX, dove faceva prostituire una ragazza che poi era scappata. La foto n. 8 dell'album acquisito ritrae

sottopostole in visione, la XXX ha dichiarato che XXX era "*una grandissima madam*", che abitava in via XXX a XXX¹⁷ e che al momento aveva 5 ragazze che si prostituivano per lei a XXX, dove aveva un posto di sua proprietà. Si procurava le ragazze in Nigeria, dove talvolta ella stessa le andava a prendere. Alcune volte ella simulava la vendita delle proprie ragazze a terzi, ma, ricevuto il pagamento, aiutava le ragazze a sottrarsi al controllo dell'acquirente per riacquistarne il possesso, sicché le stesse tornavano a prostituirsi per lei, in un'altra città. Tanto era accaduto ai danni di tale XXX, che poi si era arrabbiato con XXX per la truffa patita.

Le dichiarazioni delle numerose persone offese escusse risultano pienamente attendibili. Difatti non consta alcuna animosità delle persone offese nei confronti dell'imputata, ed anzi deve rilevarsi che nessuna di esse ha inteso costituirsi parte civile. Le dichiarazioni poi risultano sempre precise, coerenti e prive di contraddizioni. Esse infine sono tutte convergenti, sicché possono ritenersi riscontrate. Deve invero escludersi la possibilità che le dichiaranti possano avere concordato versioni omologhe in danno dell'imputata, atteso

XXX, detta XXX perché svolgeva anche il lavoro di badante e che ha dichiarato avere il titolo di infermiera. Le foto 9 e 10 a dire della XXX ritraevano due ragazze che si prostituivano per XX, con la quale vivevano. In effetti le foto 9 e 10 dell'album acquisito ritraggono rispettivamente XXX e XXX. L'istruttore ha provato che erano due ragazze di XXX detta XXX.

Nella foto n. 11 visionata la XXX ha riconosciuto XXX, una grande mamam, fidanzata con un uomo nigeriano, che non abitava a Bari, ma che spesso veniva a trovarla. Anch'egli trafficava con le ragazze e le portava da XXX. Quest'ultima faceva prostituire le sue ragazze sulla SS 98, vicino a XXX. La foto n. 11 dell'album acquisito ritrae la XXX.

Nella foto n. 12 la XXX ha riconosciuto la sua mamam XXX, proprietaria di un negozio di prodotti africani in via XXXX ove ella stessa aveva lavorato. La foto n. 12 dell'album acquisito ritrae proprio la XXX. Infine nella foto n. 13 la XXX ha riconosciuto una mamam di nome XXX, che gestiva un phone center in via XXX e si occupava del trasferimento dei soldi delle ragazze (tutte prostitute) in Nigeria, prendendo una percentuale. La foto 13 dell'album acquisito ritrae XXX che aveva un call center in via XXX e si occupava altresì dell'inoltro del denaro delle ragazze in Nigeria come dalla stessa riferito in sede di interrogatorio.

¹⁷ Trattasi dell'odierna imputata XXX, persona diversa dalla XXX pure indicata dalla XXX nel verbale di sit del XXX, riconosciuta nella foto n.3. Di quest'ultima infatti la XXX riferisce che è una mamam che abitava in via XXX e che a quel momento non aveva ragazze, però affittava il posto per prostituirsi.

che non risulta che abbiano avuto modo di incontrarsi preventivamente al fine di predeterminare il contenuto delle loro dichiarazioni, rese peraltro in momenti diversi.

D'altro canto quanto esposto dalle persone offese trova conforto nella testimonianza della XXXX, che personalmente le aveva accolte, ascoltato i loro racconti e constatato le condizioni psicologiche e fisiche in cui versavano nel momento in cui erano giunte presso la Casa Alloggio dell'Associazione xxxx.

Non va infine sottaciuto che, conformemente a quanto indicato dagli investigatori, le persone offese sono risultate tutte dedite alla prostituzione e richiedenti asilo politico con il patrocinio dell'avv. xxxx, al quale, consta dalle intercettazioni, la xxxx si rivolgeva per procurare alle ragazze il titolo che legittimava la loro presenza sul territorio dello Stato.

xxxx, detta "la xxxx", e xxxx:

La persona offesa xxxx, detta XXX, è stata escussa a dibattimento ed ha dichiarato che, in Nigeria, dove svolgeva l'attività di sarta, aveva ricevuto la proposta di trasferirsi in Italia da una sua connazionale, che ivi già viveva e per la quale aveva confezionato dei vestiti. La donna, che si faceva chiamare XXX, le aveva detto che in Italia il suo lavoro sarebbe stato apprezzato e le avrebbe consentito di guadagnare molti soldi. Aveva accettato la proposta, reputando che provenisse da un'amica disinteressata e aveva scambiato con la donna il numero di telefono. Difatti, XXX non le aveva chiesto alcunché per il suo interessamento, né le aveva detto che avrebbe dovuto rimborsarla in qualche misura. La stessa aveva provveduto a inoltrarle il biglietto aereo ed ella, accompagnata da un fratello della donna, aveva raggiunto XXX, dove aveva preso l'aereo che l'aveva condotta in XXX. Ivi, con i soldi che le aveva dato

l'uomo a XXX, aveva preso il treno per XXX, meta che le era stata indicata dal suo accompagnatore. Alla stazione di XXX aveva trovato ad attenderla il fidanzato nigeriano di XXX, che aveva riconosciuto dalla descrizione degli abiti che le era stata fornita dalla donna telefonicamente. Con lui era partita alla volta di XXX. L'uomo l'aveva condotta in una casa in XXX, dove aveva incontrato XXX. In quella casa, che XXX aveva preso in locazione per *le ragazze*, aveva abitato solo lei, tuttavia spesso, nei primi due mesi di permanenza, vi aveva dormito una connazionale, a nome XXX¹⁸. XXX invece non abitava in quell'appartamento, ma in un'altra casa, dove ella si era recata una sola volta, dal cui balcone si vedeva il mare. L'indicazione si concilia perfettamente con le risultanze processuali, atteso che dalle dichiarazioni degli investigatori e dalle intercettazioni consta che l'imputata abitava in XXX alla via XXX¹⁹.

Il giorno successivo XXX l'aveva condotta sulla via per XXXX, dicendole che ivi avrebbe dovuto lavorare. Trovandosi in aperta campagna, le aveva chiesto in che cosa consistesse il suo lavoro. Quando aveva appreso che doveva prostituirsi ella aveva detto di no, ma la donna aveva insistito, ed essendosi avvicinata una macchina, le aveva detto di entrare perché le avrebbe insegnato come doveva comportarsi. Ella si era rifiutata ed era fuggita per le campagne. La donna l'aveva raggiunta e l'aveva condotta a casa, dove l'aveva picchiata selvaggiamente, con delle scarpe, con un cucchiaio di legno e con le sue stesse mani, procurandole delle lesioni. Quindi le aveva preso il passaporto e le aveva ingiunto di pagarle 45.000,00 euro, ovvero ciò che aveva speso per

¹⁸ Si comprende che è persona diversa dalla XXX che abitava in via XXX e che non si prostituiva

¹⁹ Al progressivo n. XXX delle ore XXX del XXX, l'imputata indica il suo indirizzo ad una donna, perché possa utilizzarlo per farsi spedire delle merci dalla Nigeria.

portarla in Italia e per comprarle i vestiti. Quindi l'aveva minacciata di attuare un sortilegio nei suoi confronti con il rito voodoo: "*Quando sono arrivata mi ha preso le mie mutande, le mie unghie, mie mestruazioni, mi ha detto: <lo devo prendere, quando tu mi paghi io te li do; se tu non mi paghi, io ti porto questi, vai con i voodoo che c'è a Napoli>, allora con quella paura lì ho detto di sì*".

La donna l'aveva riportata perciò sul posto di lavoro, che in seguito avrebbe raggiunto con un mezzo di trasporto o con un passaggio, e le aveva detto che per lavorare lì avrebbe dovuto pagarle 1000,00²⁰ euro al mese (dapprima dividendo la somma con XXX e successivamente da sola, poiché XXX era andata via). Oltre ai soldi della postazione, doveva versare alla sua mamam la somma di 1.500,00 euro a settimana, quale rateo della maggior somma dovuta per riscattare la sua libertà, 30/50 euro a settimana per il vitto, 600 euro al mese per il canone della casa di XXX e 50/60 euro al mese per le bollette.

Ha precisato che la XXX l'aveva dotata di abiti succinti e idonei all'attività da svolgere, oltre che di preservativi.

Visionato l'album fotografico n. 2, la XXX ha riconosciuto la sua mamam XXX nella foto n. 15, dopo aver dato una descrizione della donna, che si è riscontrato corrispondere alle fattezze della persona ivi ritratta. La XXX l'aveva descritta come una donna giovane, dalla pelle abbastanza chiara, i capelli acconciati a treccine, con gli occhiali da vista: elementi tutti che caratterizzano la donna della foto n. 15. Tale foto, se ne dà atto a verbale, ritrae il volto di XXXX.

Ha spiegato che la donna era da tutti chiamata XXX ed a lei si era presentata con il medesimo nome. Non sapeva se avesse un soprannome. Ella le si

²⁰ In seguito, parlando con altre ragazze, aveva scoperto l'esosità della cifra richiesta dalla XXX, atteso esse, per la postazione, pagavano alla loro maman la somma di 400,00 euro al mese.

rivolgeva chiamandola XXX (nel verbale stenotipico relativo alle dichiarazioni della XXX è scritta la parola "XXX", poiché l'appellativo è riportato così come pronunciato dalla teste. Ma è a tutti noto che nella lingua inglese - lingua a cui appartiene la parola XXX- le parole non si leggono e pronunciano così come sono scritte). La donna non si prostituiva, ma faceva un lavoro in ospedale come badante. Anche questa indicazione si concilia perfettamente con il soprannome di XXX indicato in atti.

La teste ha narrato episodi e circostanze che danno contezza della condizione in cui era costretta a vivere e della paura costante che la induceva a subire tutto ciò. Difatti le violenze fisiche e psicologiche non si erano manifestate solo al suo arrivo a XXX. Si rammenterà che all'inizio del suo racconto la XXX ha riferito di essersi rifiutata di prostituirsi e di avere poi ceduto a tale richiesta poiché picchiata selvaggiamente e minacciata di essere sottoposta al rito voodoo. Ebbene tali violenze si erano manifestate anche in seguito. Ha riferito infatti che XXX *"Mi ha messo nuda, mi ha fatto foto, mi ha detto deve mandare in Nigeria per farmi del male²¹. Allora con quella paura lì, mi dice tante cose, allora sono costretta a...- Mi diceva suo papà è voodoo, "ti devi cedere, senno non ti pago", mi ha detto deve dare Marocchino, per me, per ammazzarmi, mi dice tante cose che mi fa paura."* Il giorno che l'aveva fotografata nuda ella si era rifiutata di darle i soldi che pretendeva. XXX le aveva detto: *"<Tu non mi paghi? Io ti porto da qualcuno che ti deve uccidere>, io ho detto: <Va bene>".* La mattina dopo XXX l'aveva raggiunta sul posto di lavoro con un suo amico italiano a nome XXX, al quale aveva detto che lei era XXX e che doveva guardarla bene, per il caso che non avesse pagato. La frase, benché criptica,

²¹ Ha chiarito che la sua foto sarebbe stata inoltrata in XXX non già alla sua famiglia, posto che XXX non sapeva dove risiedeva, ma alla famiglia di XXX stessa, il cui padre era in grado di fare il rito voodoo.

era di agevole comprensione nel suo contenuto minatorio. Ma il citato XXX aveva voluto esplicitare la minaccia, dicendole che se non voleva avere problemi doveva andare d'accordo con XXX. Tornata a casa, per paura, aveva chiesto scusa ad XXX, consegnandole il denaro preteso. La donna le aveva detto, spaventandola ancor di più: "*Quell'uomo lì è una cattiva persona, è già andata in galera, è uscito. Se tu non fai la brava, tu finisci come una donna che è finita sulla strada, l'hanno ammazzata bruciata*". Aveva inoltre precisato, al solo fine di spaventarla, che il prezzo del posto era imposto da XXX che ne era il proprietario.

Tali comportamenti erano per lei così sconcertanti che si informava presso altre ragazze, (che come lei al mattino si recavano a prostituirsi e che incontrava sull'autobus o sul treno), se anche a loro fosse riservato lo stesso trattamento. Ha precisato che le individuava perché (oltre ad essere sue connazionali n.d.r.) si lamentavano tra loro delle rispettive mamam e come lei mangiavano a bordo del mezzo che le trasportava. Difatti, ha aggiunto che XXX non le consentiva di mangiare a casa, e pretendeva che mangiasse durante il tragitto per andare al lavoro ("*la mattina non mi lascia mangiare, mi mette il mangiare dentro la busta, mi ha detto: <Mangi quando sei dentro al treno,oppure quando tu sei dentro l'autobus>*"). Con la scusa di portarle il cibo, la donna si recava quotidianamente a casa sua, "*perché sempre viene a casa, se non viene di sera, viene di mattina, sempre, per vedere se io sono andata via, a che ora sono andata, a che ora entrata*". Ma il controllo sulla ragazza era ancora più pressante di quanto possa apparire. Ha riferito infatti la XXX che "*XXX non mi lascia andare in giro, non mi lascia fare amicizia, non voleva vedermi con nessuno. Quando io prendo il pullman, a casa, arrivavo a casa e basta*". Ed

invero, una sera ella aveva fatto da sola la spesa, acquistando della carne. Al suo arrivo XXX, rendendosi conto dal cibo che stava cucinando che se lo era comprato da sola e che perciò era uscita, si era adirata e aveva gettato la carne, prendendo a picchiarla selvaggiamente *"ha cominciato a casinare, con le scarpe, mi prese il coltello, sono scappata, entrata in bagno, ho chiuso il bagno, mi ha detto che mi doveva uccidere, mi ha detto tante parole"*.

Dopo sei mesi vissuti in tal modo, durante i quali aveva ommesso di denunciare XXX in considerazioni delle esplicite minacce di morte che la stessa aveva perpetrato nei suoi confronti ove fosse andata dalla Polizia, aveva deciso di porre fine a tale condizione (*"Perché avevo deciso, o io muoio qua, o muoio nel mio paese, perché sempre mi diceva: <Dove io ti trovo, ti uccido. Se ti trovo nel mio paese, ti uccido, se ti trovo qua ti uccido>, allora è meglio andare nel mio paese, se mi vuoi uccidere, mi uccidi, dove c'è la mia famiglia; ho preso questa decisione e sono andata dalla polizia"*). Sicché nel mentre era a XXX era entrata in un bar dove vi erano dei poliziotti ed aveva chiesto di denunciare ciò che le era accaduto. Era stata quindi collocata in una casa protetta e, dopo alcuni mesi, aveva ottenuto un permesso di soggiorno con le sue effettive generalità. In seguito aveva iniziato a vivere normalmente, lavorando e costruendosi una famiglia.

Era certa che la XXX avesse avuto altre ragazze, perché lei stessa glielo aveva riferito. Quando infatti si era rifiutata di pagare, la donna aveva affermato: *"<Non sei solo tu la prima ragazza che ho portato, altre sono venute, hanno visto la situazione e hanno pagato, sono libere per fare per conto suo", mi ha detto così>"*.

Per giurisprudenza consolidata della S.C. le dichiarazioni della persona offesa, (a maggior ragione in ipotesi di reato come quelli in esame), sono da sole sufficienti a comprovare la responsabilità dell'imputato, quando risultino attendibili all'esito del vaglio rigoroso del Giudice, cui devono essere sottoposte in ragione del contrapposto interesse del quale la persona offesa è portatrice. Ebbene, le dichiarazioni della XXX risultano intrinsecamente attendibili, poiché coerenti e circostanziate, nel mentre non constano ragioni di inimicizia nei confronti della imputata, tanto più che la persona offesa non si è neppure costituita parte civile.

A riprova dell'attendibilità della teste vi sono numerosi elementi che non possono essere sottaciuti e che emergono dalle dichiarazioni rese dalla stessa XXXX nel corso dell'interrogatorio.

Innanzitutto va rilevato, sotto il profilo della corretta individuazione dell'imputata, indicata dalla XXX con il nome di XXX, che la stessa, in sede di interrogatorio, ebbe a dichiarare di avere utilizzato tale soprannome. Senza considerare gli ulteriori riscontri che su tale circostanza vengono dalle dichiarazioni di altri imputati (la XXX e XXX).

Va poi evidenziato che la XXX ha riferito della reiterata presenza di un tale XXXX al fianco della sua mamma e tale persona è stata poi identificata in XXXX (coimputato), che l'XXX ha confermato di conoscere da lungo tempo e di avere frequentato, recandosi anche a casa sua in XXX.

Ancora, la ragazza a nome XXX, anch'ella dedita alla prostituzione, che la XXX indica come ospite saltuaria presso l'abitazione di XXX, è persona di cui l'imputata ammette l'esistenza e che a suo dire abitava in via XXX. Trattasi della casa in cui gli operanti si erano recati a prelevare gli effetti personali della

Iwoma, al momento in cui aveva effettuato la denuncia²². XXX è persona vicina all'imputata, come rilevabile dalla conversazione n. XXX delle ore XX del XXXX, in cui la XXX dice al suo interlocutore che la ragazza l'aveva assistita in un periodo di malattia, e come ammesso dalla stessa imputata, che la annovera tra le sue amiche.

Non va poi sottaciuto, sotto il profilo della complessiva attendibilità della dichiarante, che, nel corso dell'esame, la XXX ha riconosciuto nella foto n.1 dell'album sottopostole in visione una ragazza conosciuta in treno, che si prostituiva sulla sua stessa strada e che le aveva riferito di subire i suoi stessi maltrattamenti. Trattasi di XXX, preposta al meretricio, che è una delle ragazze identificate nell'abitazione di corso XXX in XXX, appartamento nella disponibilità di XXX (le dichiarazioni della XXX inerenti XXX verranno esaminate con riferimento alla posizione dell'interessata), dove alloggiavano le ragazze che si prostituivano per lei. Nella medesima circostanza la XXX ha riconosciuto altresì la ragazza della foto n. 4/B dell'album fotografico n. 2, anch'ella conosciuta a bordo di un pullman e dedita alla prostituzione (trattasi di tale XXXX dedita all'attività di meretricio).

Va infine evidenziato che nelle s.i.t. del XXX la xxxx ebbe a riconoscere l'imputata XXX nella foto n. 8 dell'album sottopostole in visione, dichiarando che

²² La XXX ha escluso di avere mai abitato a XXX, sicché la circostanza che i suoi effetti personali siano stati recuperati presso l'abitazione di via XXX, non sembra potersi conciliare con il suo racconto. E tuttavia, va rilevato che, nel descrivere la propria fuga, la donna ha riferito che, quando si era determinata a denunciare la XXXX, aveva lasciato l'abitazione di XXX e si era portata presso la stazione per aspettare un'altra ragazza a nome XXX, che pure era assoggettata alla XXX e che sembrava determinata a denunciarla. Deve ritenersi che si tratti della stazione di XX, poiché la denuncia è stata poi sporta a XXX. L'attesa tuttavia era stata inutile, perché XXX non era mai arrivata. Ella perciò aveva indugiato. Il giorno successivo, tuttavia, preso coraggio, aveva fermato dei poliziotti in un bar ed aveva effettuato la sua denuncia. E' possibile dunque che la XXX abbia temporaneamente portato i propri effetti personali nella casa di via XXX (vicina alla stazione di XXi) il giorno che aveva programmato la fuga e che di ciò tuttavia non abbia memoria, trattandosi per la verità di un particolare davvero marginale.

la donna frequentava un corso per infermieri ma era una maman, proprietaria di un posto dietro XXX, dove faceva prostituire una ragazza che poi era scappata. Tali dichiarazioni sono perfettamente sovrapponibili a quelle della XXX, che ha affermato di essere stata preposta al meretricio dalla XXXX nelle campagne di XXXX, e che successivamente era scappata, sottraendosi a quella condizione. Nell'interrogatorio reso al P.M. nel corso delle indagini, la XXXX, professandosi innocente, ha dichiarato di essere giunta in Italia nel 98, per sua scelta, consapevole di dover pagare 70 milioni di lire alla donna che l'aveva fatta arrivare. Ha sostenuto di essere transitata in XXX e poi in XXX, giungendo a XXX a bordo di un aereo, sul quale era salita con l'aiuto di un uomo che l'attendeva a XXX. Aveva viaggiato con un passaporto falso, sul quale era apposta la sua foto, ma erano indicate diverse generalità. Il documento lo aveva poi consegnato all'uomo che l'aveva aspettata a XXX, perché potesse essere riutilizzato da qualche altra ragazza, previa sostituzione delle fotografie. Da XXXX si era poi recata a XXXX ed infine aveva trovato una collocazione a XXXX. Dopo essersi munita di permesso di soggiorno a XXXX, dove era rimasta per qualche tempo, era giunta a XXXX, andando a vivere a XXX, insieme alla donna che l'aveva accolta e che era sua creditrice. A causa di un litigio con la persona che ospitava entrambe, ella e la donna erano andate via dalla casa di XXXX. Priva ormai di casa e di lavoro, aveva incontrato un uomo, tale XXX, al quale aveva detto di chiamarsi XXX, che le aveva offerto un passaggio e poi ospitalità. Si erano frequentati per un certo periodo, ma poi si erano persi di vista. Si era ritrovati casualmente nel 2003 e di nuovo avevano preso a vedersi. In quel frangente aveva conosciuto anche XXX (che ha precisato essere persona diversa dall'imputata XXXX, detta XXX), la quale le

era stata affidata dal di lei fidanzato, che viveva nella XXX XXX, perché l'aiutasse a trovare casa una volta giunta a XXXi. Non potendo ospitarla presso la propria abitazione in XXXX (alla via XXXX, dove viveva con il proprio fidanzato), l'aveva aiutata trovandole la casa di via XXXX in XXX, il cui contratto di locazione era stato sottoscritto da un suo amico nigeriano a nome XXXX. Dopo qualche tempo XXXX le aveva chiesto di poter ospitare sua cognata a nome XXXX e lei le aveva risposto che era libera di farlo. XXXX era in realtà XXXX che, giunta in Italia, era andata a vivere con XXXX. Quando ella aveva interrotto la sua relazione con il fidanzato, era andata spesso a trovare le due ragazze presso la loro abitazione, talvolta pernottando in loco. Frattanto XXXX si era fidanzata con XXXX (XXX n.d.r.) ed avevano progettato di sposarsi, sicché l'uomo aveva preso in locazione la casa di via XXXX, dove già abitava XXXX, all'uopo modificando la propria residenza. Il giorno della stipula del contratto erano presenti XXX, XXX, sua cognata, il proprietario di casa ed ella stessa. In prossimità della data delle nozze, XXXX l'aveva contattata dicendole di non potersi più sposare, perché aveva trovato una nuova fidanzata a XXXX (dove già lavorava). Ha affermato perciò di non essere a conoscenza del fatto che, per le nozze con XXXX, XXXX avrebbe dovuto percepire una somma di denaro (circostanza ammessa da XXXX nel corso del proprio interrogatorio). Probabilmente si trattava di un accordo raggiunto tra i due e diretto a consentire a XXXX di procurarsi il permesso di soggiorno per rimanere in Italia. Dovendo essere espulsa, infatti, l'avv. XXXX le aveva rappresentato che il provvedimento avrebbe trovato esecuzione, a meno che non si fosse sposata. Ha precisato che tale ultima circostanza le era stata riferita, atteso che ella non aveva mai accompagnato né XXX, né la XXXX dall'avv. XXX, il cui

studio aveva frequentato solo per problemi di carattere personale (il furto della propria auto e lo sfratto dalla casa di XXX). Ha escluso altresì di avere mai dato suggerimenti alla Iwoma circa le dichiarazioni da rendere in Questura per ottenere l'asilo politico. Ed ha parimenti escluso di avere posto in essere le condotte contestate ai danni della XXXX. Ha asserito infatti che la denuncia sporta nei suoi confronti era una sorta di vendetta, determinata dal fatto che ella, a seguito di un litigio avuto con XXX, aveva raccontato al di lei fidanzato che la stessa si prostituiva, benché la ragazza le avesse chiesto di sottacere la circostanza. Denunciandola, la XXXX aveva voluto vendicare XXX.

Contrariamente a quanto l'imputata voglia far credere - e cioè di essere dedita soltanto all'assistenza agli anziani- ella risulta ben inserita tra le mamen preposte allo sfruttamento della prostituzione di connazionali acquistate in XXXX e mantenute in uno stato di sudditanza psicologica oltre che fisica.

Ed invero nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX (RIT XXX) l'imputata parla con una ragazza, che, essendo stata arrestata, la contatta immediatamente dopo essere stata rimessa in libertà. Si comprende che l'imputata ha voce in capitolo nella sua gestione, giacché intende fare discussione con una donna, rea di non averla avvisata del di lei arresto. Al progressivo n. XXX delle ore XXX del XXX, (RIT XXX) l'imputata parla di nuovo con la medesima ragazza (il contenuto della conversazione è infatti strettamente correlato con quello della precedente) e le riferisce dell'incontro avuto con l'avvocato presso il quale si è recata unitamente all'altra donna. Dal canto suo la ragazza le riferisce che dovrà andare dall'avvocato quel pomeriggio per concordare la strategia difensiva.

Dalla conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX, strettamente legata alla precedente, si chiariscono i termini della vicenda: la ragazza riferisce il colloquio avuto con il difensore dicendo " *Lui mi ha spiegato tutto come mi hai detto tu. Mi ha spiegato.*" Ed aggiunge: "*Mi ha detto che andrà in Tribunale personalmente e se hanno bisogno della mia presenza mi farà sapere.... e mi ha detto se ho le stesse cicatrici nelle altre parti del mio corpo come tengo nella mia face che potevano essere prove che lui mostrerà in Tribunale come risultati di ciò che ho subito durante il conflitto nella città di XXX tra i mussulmani e cristiani, quando combattevano in mio paese---Nigeria nella città di XXX e che è che sono stata ferita e quello che mi ha fatto scappare del mio paese per venire qui a chiedere un valido documento e che non ho avuto aiuto da nessuno. Penso che mi hai capito? E che se ho qualcuno in Nigeria che mi può mandare via fax un certificato da qualsiasi dottore come prova. Ho detto di sì e mi ha detto che lo vuole entro domani. Ieri sera ho chiamato mio padre e l'ho spiegato tutto, ora hanno già mandato il certificato medico via fax all'uomo. L'hanno già mandato a lui via fax, a lui non a me. Lui mi ha dato il suo numero di fax. L'ho chiamato adesso e mi ha detto che il certificato è già arrivato a suo ufficio". Dunque la ragazza che parla con la XXX, arrestata poiché irregolare in Italia, deve affrontare il processo, nel quale deve far risultare di essere fuggita dal proprio paese per sottrarsi alla guerra e dimostrare, a mezzo di certificazione medica, che le cicatrici che ha sul corpo sono conseguenza del conflitto tra cristiani e musulmani. Ma ciò che più rileva ai fini di causa è che l'imputata gestisce tale vicenda magistralmente ed ha dimestichezza con il problema, tanto da aver spiegato tutto alla ragazza negli stessi termini successivamente utilizzati dal*

legale cui poi l'ha indirizzata. D'altro canto la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX (RIT XXX), intrattenuta con il citato difensore (avv. XXX), mostra una conoscenza ed una confidenza non comuni, che attestano una lunga frequentazione di quello studio legale, contrariamente a quanto asserito dall'imputata.

Non va peraltro sottaciuto che nessuna prova è stata fornita del legame esistente tra la XXX e la ragazza a nome XXX, né del complotto che avrebbero ordito ai danni dell'imputata.

Strettamente correlata con la posizione di XXXX è quella dell'imputato XXXX.

Preliminarmente va evidenziato che l'imputazione di cui al capo j), (favoreggiamento della prostituzione), della quale risponde il XXXX, soffre del fatto che la stessa è stata elevata cumulativamente al XXXX, al XXX ed al XXXX, sicché formalmente ciascuno è chiamato a rispondere di tutte le singole condotte di favoreggiamento ivi descritte, in concorso non già con gli altri imputati cui è contestata la medesima imputazione, ma con taluni dei primi sette imputati, come è agevole intendere attraverso il riferimento al capo d) della rubrica. L'esame degli atti ha tuttavia evidenziato come il XXXX abbia agito per organizzare l'alloggio di ragazze sfruttate dalla XXXX, ma non già, per esempio, per trasportare le stesse sul luogo di prostituzione²³ (condotta che come si vedrà è stata invece tenuta dal XXXX, nel mentre quest'ultimo ha agevolmente provato che nessuna utenza o alloggio si era mai intestato al fine contestato).

²³ Sicché è irrilevante la testimonianza di XXX XXX, sua attuale consorte, quando afferma che il XXXX aveva conseguito la patente di guida dopo l'aprile XXX, ovvero dopo aver cominciato a lavorare ad XXX. Fino a quella data ed a partire dall'agosto XXX, quando si era trasferito a casa sua, ai suoi spostamenti in macchina aveva provveduto lei.

Dalle dichiarazioni di XXX, detta XXX, è emerso che l'imputato aveva una frequentazione assidua con la XXXX e svolgeva un ruolo attivo nel favorire lo sfruttamento delle ragazze dalla stessa gestite. In particolare, la XXXX ha dichiarato che quando, in una occasione, ella si era rifiutata di consegnare alla XXX il denaro che la stessa pretendeva settimanalmente, la donna l'aveva minacciata di morte e, accompagnandosi al XXX, gli aveva detto di guardarla bene in volto, perché, se non avesse pagato, sarebbe dovuto intervenire. L'uomo, dal canto suo, le aveva detto che, se non voleva problemi, doveva andare d'accordo con XXX (nome utilizzato dalla XXXX). Egli perciò era pienamente consapevole dell'attività svolta dalla XXX, ma soprattutto era a conoscenza del ruolo della XXXX, alla quale forniva il suo supporto.

Nel corso dell'esame dibattimentale il XXXX ha dichiarato di avere conosciuto casualmente tale XXX²⁴ nel 2004, presso la stazione ferroviaria di XXX mentre aspettava di prendere il treno per XXX. Emerge subito il contrasto con le dichiarazioni della XXXX, che ha riferito invece di una consolidata amicizia con il XXXX, iniziata nel XX e caratterizzata da un'assidua frequentazione, la quale, dopo una breve parentesi, era ripresa inalterata nel XXX.

Escludendo la propria responsabilità per i fatti di causa, l'imputata ha implicitamente escluso che il XXX ne fosse in qualche misura coinvolto. Ha tuttavia affermato che XXX aveva preso in locazione la casa di via XXX, stipulando il relativo contratto con il proprietario, previo cambio di residenza da XXXX a XXX, dopo aver avviato una relazione con la sua amica XXX, (che in quella casa già abitava per effetto di un contratto stipulato da altra persona),

²⁴ L'evoluzione del racconto ed in particolare la stipula da parte sua del contratto di locazione dell'appartamento di via XXX in XXX, riconducibile all'imputata XXX, non lasciano dubbi sul fatto che XXX si identifichi nella suddetta imputata, la quale utilizzava tale nome.

con la quale avrebbe dovuto sposarsi. Ad espressa domanda, la donna dapprima ha dichiarato di non sapere se il matrimonio fosse stato oggetto di un accordo tra il XXXX e XXX, per effetto del quale il primo avrebbe ricevuto un compenso al compimento dell'atto, ma successivamente ha ammesso che quell'accordo era intervenuto, poiché il matrimonio era l'unico strumento che XXX aveva per procurarsi la legittimazione a rimanere in XXX e per evitare l'espulsione, ed ha anche precisato che tale espediente le era stato consigliato dal suo avvocato.

L'imputato non ha spiegato che tipo di legame avesse con la XXX, ma ha ammesso che, nello stesso anno in cui l'aveva conosciuta, aveva richiesto il cambio di residenza da XXXX a XXX (alla via XXX), dove era ubicato l'appartamento per il quale aveva stipulato il relativo contratto di locazione. L'atto era stato predisposto dal proprietario, che egli aveva incontrato nello stesso appartamento insieme ad XXX e a due ragazze, ed egli si era limitato a sottoscriverlo. Non ricordava a quanto ammontasse il canone che, come ha precisato, egli non aveva mai pagato, avendovi provveduto direttamente le interessate. Ha ammesso poi di avere accettato di sposare una delle due ragazze presenti alla stipula, presentatagli come sorella di XXX, dietro pagamento del compenso di 4/5 mila euro, anche perché, ha aggiunto, la ragazza gli piaceva. Dalla lettura contestazione effettuata con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio al P.M. è tuttavia emerso che l'imputato non aveva mai fatto cenno ad un interesse verso la ragazza che potesse giustificare la sua decisione di sposarla, mentre aveva pacificamente ammesso di essersi dichiarato disposto a tanto in conseguenza del compenso pattuito. Richiestogli di chiarire il contrasto tra le dichiarazioni, l'imputato ha affermato "*Non ne ho*

parlato perché non mi sembrava una cosa... Tanto... ". La giustificazione è inconsistente giacché è evidente, e la cosa non poteva essergli sfuggita proprio in ragione della sua oggettività, che una motivazione escludeva l'altra. Ovvero o il matrimonio era determinato da un effettivo interesse per la ragazza, nel qual caso non vi sarebbe stato spazio per un accordo economico, oppure egli aveva accettato di sposarsi per ricevere il compenso e verso la ragazza non nutriva alcun sentimento. Se ne deve dedurre che quello dell'interesse verso la ragazza è solo un argomento posticcio, utile al fine difensivo. Ed invero il XXXX non è stato in grado di riferire neppure il nome della ragazza che avrebbe dovuto sposare e che tanto lo aveva interessato, ricordando soltanto che gli era stata presentata come sorella di XXX (ovvero della XXX). Anche in tal caso si registra un contrasto con le dichiarazioni dell'imputata che ha sempre fatto riferimento a XXX come ad una sua amica.

Al fine di rendere verosimile la circostanza di essere stato mosso da effettivo interesse per la ragazza, l'imputato, modificando l'iniziale versione resa a dibattimento, ha dichiarato di avere bensì ricevuto la proposta di compenso per il matrimonio, ma di non averla accettata, tanto che non aveva mai ricevuto il denaro promessogli. Invero la mancata percezione del denaro non costituisce prova del fatto che l'accordo non fosse stato concluso, ma è piuttosto la conseguenza dell'inadempimento del XXXX, il quale, come riferito dalla XXXX, le aveva comunicato di non potere sposare XXX perché frattanto aveva deciso di sposarsi con un'altra donna.

La circostanza che il matrimonio fosse fittizio e diretto perciò solo a legittimare la presenza di XXX sul territorio dello Stato - e dunque a favorire il suo sfruttamento da parte della XXX - emerge dalle dichiarazioni dello stesso XXX.

Egli infatti ha affermato che la proposta di matrimonio e la promessa del relativo compenso erano state formulate non già da XXX - come aveva asserito l'XXX - bensì proprio da quest'ultima, la quale era perciò interessata al compimento dell'atto. Tale circostanza esclude in radice che XXXX e il XXXX si frequentassero e che tra loro vi fosse una qualche simpatia effettiva.

La stipula del contratto di locazione per l'appartamento di via XXX si inseriva in tale contesto ed aveva la stessa finalità del matrimonio fittizio. Difatti, ha riferito lo stesso XXXX che, dopo aver stipulato il contratto di locazione, egli non si era più interessato di quella casa: non solo non vi aveva mai abitato, ma non aveva mai neppure pagato il canone di locazione, del quale non conosceva neanche l'ammontare. Né si era preoccupato di sciogliere quel contratto successivamente, quando aveva interrotto i rapporti con la XXX. Quando infatti si era ormai trasferito nel XXX, il proprietario dell'appartamento lo aveva cercato presso l'abitazione dei suoi genitori in XXXX, dove prima egli risiedeva²⁵ e questi ultimi gli avevano riferito la circostanza. Egli aveva contattato l'uomo e il medesimo dopo avergli comunicato che la casa era stata lasciata dalle donne che l'abitavano e che le stesse non avevano provveduto a pagargli il dovuto, gli aveva chiesto di sanare la morosità. Egli però si era rifiutato di farlo non avendo mai avuto alcun concreto legame con l'immobile.

Il contrasto insanabile esistente tra le dichiarazioni della XXX e del XXX induce a ritenere che nessuno dei due abbia raccontato il vero; mentre le circostanze inavvertitamente riferite da ciascuno consentono di ricostruire l'effettiva natura del loro rapporto.

²⁵ l'indirizzo gli era noto per avere estratto copia dei suoi documenti all'atto della stipula del contratto dell'appartamento di via XXX.

La stipula del contratto di locazione ed il preventivo cambio di residenza dall'abitazione in XXXX a quella di via XXX di XXX è provata in atti, poiché il contratto e la richiesta di cambio di residenza sono stati acquisiti dopo l'esame degli investigatori che ebbero a sequestrare i citati documenti durante l'accesso nell'abitazione di via XXX. La circostanza peraltro è riferita sia dal XXX, sia dalla XXX.

Ed è altresì pacifico, perché riferito da entrambi, che la XXX era stata presente alla stipula del contratto di locazione, circostanza inspiegabile se davvero ella fosse stata estranea ai fatti di causa: non avrebbe avuto motivo di presenziare all'atto, non dovendo ella vivere in quella casa. L'interessamento dell'imputata va ben oltre gli ordinari rapporti di amicizia, quali sono quelli prospettati nei confronti di XXX, e va collocato nel contesto che emerge dalle intercettazioni telefoniche.

Difatti, supponendo come vera la circostanza addotta dalla XXX e, cioè che ella svolgeva esclusivamente l'attività di badante, si deve constatare la stravagante ed inconciliabile circostanza della sua frequentazione con donne dedite alla prostituzione, con le quali ella non avrebbe dovuto avere alcuna comunanza di interessi. Ed invece esse la considerano il punto di riferimento per ogni questione. D'altro canto si registra un rapporto confidenziale della XXX con il legale che tali problemi deve risolvere, come quello che potrebbe avere solo chi è avvezzo a frequentare lo studio del professionista. Senza considerare la dimestichezza che l'imputata manifesta in ordine alle questioni inerenti la richiesta di asilo politico ed il diritto allo stesso. Ebbene in tale contesto vanno a collocarsi non soltanto il reperimento della casa di via XXX, destinata a XXX che svolge l'attività di prostituta, e la partecipazione alla stipula del contratto in

entrambe le occasioni in cui il medesimo ebbe concludersi, ma altresì la proposta di matrimonio che l'imputata ebbe a formulare al XXXX per conto di XXX, promettendo all'uopo un compenso di tasca propria. Tale condotta va ancora una volta ben oltre il normale rapporto di amicizia, che a dire dell'imputata la legava a XXX, e si configura invece come un vero e proprio atto di disposizione con riferimento ad una scelta personalissima, che non può che ricondursi al fatto che di XXX l'imputata era proprietaria.

Del resto se la XXX era disposta a pagare al XXXX una cifra consistente, doveva avere un buon motivo. Escluso quello affettivo/amicale, residua quello di carattere economico, che dal punto di vista logico mostra maggiore resistenza. Ed invero, acquisito il permesso di soggiorno attraverso il matrimonio, XXX avrebbe potuto continuare a prostituirsi, provvedendo a pagare il proprio debito alla sua maman XXX.

In tal senso depongono le stesse dichiarazioni dell'imputata. Ha affermato la XXXX che quando la XXX era giunta in XXX, XXX, che era sua cognata (ma la circostanza è stata smentita dalla XXXX che parla di XXX come di una perfetta sconosciuta) le aveva chiesto il permesso di ospitarla nella casa di via XXX. Tale affermazione rivela come l'abitazione di via XXXX fosse gestita dalla XXXX, che ne aveva la effettiva disponibilità, ed evidenzia la mancanza di autonomia di XXXX in qualsivoglia decisione, compresa quella di ospitare chicchessia in casa propria.

Dal canto suo il XXXX accede all'accordo avente ad oggetto il matrimonio fittizio bensì per denaro, ma solo in quanto ha con la XXX un rapporto consolidato. E' infatti inverosimile che l'imputata potesse fare una proposta di tale natura ad uno sconosciuto. In ragione della loro frequentazione il XXXX

ben conosceva XXXX e l'attività che ella esercitava ed era certamente consapevole che il matrimonio fittizio era diretto a procurarle il permesso di soggiorno. Attesa la fittizietà del matrimonio è evidente che il XXX non aveva intenzione alcuna di andare a vivere nell'abitazione di via XXX, che dunque non rappresentava affatto la residenza coniugale, bensì l'abitazione di XXX. Dunque egli si è prestato a stipulare il contratto di locazione al solo fine di agevolare l'attività illecita della XXX.

Nessun elemento di segno contrario può desumersi dalle testimonianze a discarico, anzi esse sono perfettamente coerenti con quanto in precedenza esposto. La teste XXX ha infatti dichiarato di avere conosciuto il XXX tra XXX e XXX XXX e che il medesimo si era trasferito presso la sua abitazione nel settembre successivo, lavorando in campagna. Dopo aver svolto lavori precari, a marzo XXX aveva trovato la sua definitiva occupazione. Tale ultima circostanza è stata confermata dal teste XXX ed è attestata dalla documentazione prodotta dalla difesa.

Ebbene la conoscenza tra l'imputato e la XXX e l'inizio della loro frequentazione si pongono a cavallo dei fatti di causa. Infatti consta dalla documentazione acquisita che il XXXX effettuò la richiesta di cambio di residenza e prese in locazione l'abitazione di via XXX, in conseguenza dell'accordo già intervenuto con la XXXX ed avente ad oggetto il matrimonio con XXX, a fine XXX, ovvero immediatamente prima di conoscere la XXX. Essendo sinceramente interessato a quest'ultima (tanto che successivamente l'aveva sposata), il XXXX si era trasferito nel XXXX ed aveva comunicato all'XXX che l'accordo non poteva più avere esecuzione. Quindi aveva interrotto ogni rapporto con l'imputata.

Quanto fin qui esposto prova la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato - limitatamente alla condotta di organizzare l'alloggio di colei che esercitava la prostituzione così favorendo lo sfruttamento da parte dell'imputata XXXX – ed evidenzia quanto fosse stretta la collaborazione del XXX con detta imputata, rendendo ulteriormente credibili le dichiarazioni della XXX in ordine alle condotte di entrambi gli imputati.

XXXX XXXX (alias XXX XXX), detta "XXXX" e XXX:

Consta in atti, ma lo ha riferito anche XXX XXX, una delle ragazze che si prostituivano per lei, che XXXX XXX abitava in via XXX, nei pressi del XXXX.

Tuttavia ella aveva la piena disponibilità dell'immobile di corso XXXXXX, dove vivevano due sue sorelle e talune delle ragazze da lei sfruttate. Della presenza di tali donne nel suddetto appartamento si ha contezza dai controlli esperiti dagli investigatori, nell'ambito della più vasta operazione XXX, a mezzo dei quali le ragazze erano state identificate. La circostanza che tali ragazze fossero gestite dall'imputata era emersa con chiarezza proprio nel corso di uno di tali controlli, quando l'utenza della XXX era già sotto intercettazione. Difatti in quella circostanza era accaduto che una delle ragazze, alla vista della polizia, si era chiusa in bagno ed aveva chiamato la XXX sulla sua utenza cellulare, sicché la conversazione era stata intercettata. La ragazza aveva comunicato alla XXX ciò che si stava verificando e immediatamente dopo ella si era presentata in Questura, dove le ragazze erano state condotte per l'identificazione.

XXXX XXXX svolgeva apparentemente un'attività lecita, poiché è da tutti indicata come titolare del negozio di prodotti africani ubicato in via XXX di XXXi. Se ne ha contezza da XXXX XXX, la quale ha riferito di essersi recata

unitamente a XXX, che ivi lavorava come parrucchiera; lo ha riferito il XXX, che si occupava degli aspetti contabili e amministrativi di tale attività e che pure ha indicato XXX come parrucchiera che lavorava in quel negozio. Ne ha riferito altresì XXXX, che talvolta ivi si era acconciata i capelli; lo hanno ribadito gli investigatori che ebbero ad operare appostamenti esterni e controlli all'interno del negozio, identificando il XXX, XXX e XXXX. Si è appreso perciò che quel locale, pacificamente facente capo alla XXX, era preposto alle vendite di merci africane, ivi le donne potevano acconciarsi i capelli alla maniera afro ed era altresì un luogo di ritrovo dove esse si riunivano la domenica pomeriggio a consumare bevande. L'imputata perciò era un personaggio noto a tutta la comunità nigeriana. Tale notorietà costituisce una garanzia sotto il profilo dell'attendibilità delle individuazioni fotografiche operate nel corso delle indagini.

Rilevanti sono in tal senso le dichiarazioni rese da XXX XXX in data XXX nel mentre prendeva visione degli album fotografici. Tali dichiarazioni, unitamente alle foto esaminate, sono state acquisite in quanto la donna è divenuta irreperibile dopo aver concluso il percorso avviato presso l'associazione XXXX Sita ai XXX.

Prima di procedere all'esame di dette dichiarazioni, val la pena di considerare la testimonianza di XXX, responsabile dell'associazione XXX, che aveva accolto XXXX XXX, quando la stessa aveva deciso di recidere i suoi rapporti con la propria maman. Si è appreso dalla teste che la donna aveva una storia analoga a quella di altre ragazze: *"Mentre era a XXX, XXX (fonetico)", una donna... questa è una che in Nigeria..., e un uomo, dicono di volerla aiutare e portare in Italia. XXX XX (fonetico) la accompagna fino al XXX. Sono in 9 ad arrivare al*

XXX *Fino all'Italia. <Sono arrivata qui e mi hanno detto che dovevo lavorare in strada. Ho lavorato prima a XXX> e poi portata XXX si prostituiva sulla statale XXX*". La ragazza era stata accolta nella casa protetta di XXX e vi era rimasta per un periodo sufficientemente lungo, per essere poi avviata in un'altra sede dove aveva portato a termine il programma di protezione. Ebbene ha riferito la XXX: *"Ricordo che anche XXX riportava diverse ferite sul corpo perché aveva subito diverse violenze da parte della maman, questo lo ricordo perché ricordo bene di XXX"*. Ha precisato che si trattava di segni sul volto, riconducibili alle percosse ricevute e che *"Aveva anche delle cicatrici sulla spalla, dovute a cicche di sigarette bruciate sul corpo"*, la cui presenza aveva constatato personalmente. Ha chiarito che tale trattamento le era stato riservato *"Quando lei magari si rifiutava di lavorare in strada, o di non portare tutti i soldi alla maman, spesso le venivano fatte queste violenze"*. La XXX non ha saputo riferire il nome della donna che aveva comprato XXX e che la sfruttava. Dalla stessa ragazza tuttavia si è appreso che aveva lavorato per tale XXX, che non è stata identificata. La stessa ha altresì aggiunto che dall'attività di prostituzione ricavava circa 600/700 euro al mese e che pagava 250 euro mensili per l'affitto del posto dove si prostituiva, somma che versava ad una incaricata della proprietaria, tale XXXX XXX, preposta alla riscossione.

La XXXX dunque è inserita nell'ambiente delle ragazze che erano costrette a prostituirsi e riferisce dei fatti con cognizione di causa, senza avere peraltro alcun interesse contrapposto a quello degli odierni imputati, non rientrando la sua maman tra costoro. Ebbene nel visionare l'album fotografico composto da 17 fotografie (denominato album n. 2) riconosce nella foto n. XX XXX, detta XXX ed aggiunge: *"Prima lavoravano per lei più di quattro ragazze, dopo due*

sono scappate ed adesso sono rimaste in quattro. XXX compra le ragazze in Nigeria, dove opera una persona di sesso maschile alla quale si rivolge la stessa XXX.”.

Nella foto n. 1 dello stesso album la XXXX ha riconosciuto *“una ragazza che pagava XXX (si tratta dei pagamenti effettuati per il riscatto della libertà n.d.r.). Quando questa ragazza è arrivata in Italia, XXX le ha fatto pagare un telefono che costava 100 euro per l'importo di 400,00 euro. XXX la mise a prostituirsi sulla strada per XXX, dove io avevo lavorato in precedenza per XXX. So che la persona di cui alla foto n. 1 venne controllata dalla Guardia di Finanza l'anno scorso”.* Dalla legenda si apprende che la ragazza di cui alla foto n. XX è XXX XXX, il cui nominativo è tra quelli delle persone presenti nel domicilio di corso XXX, facente capo all'imputata, che gli investigatori hanno indicato come dedita alla prostituzione per quanto emergeva dagli accertamenti esperiti in Banca Dati. Di lei aveva già riferito la XXX, per averla conosciuta sul treno che entrambe prendevano per raggiungere il luogo di prostituzione.

Nella foto n. XX la XXX ha riconosciuto una ragazza che *“è stata messa da XXXX a lavorare sulla strada per XXX in sostituzione di quella della foto n.1. So che doveva pagare a XXX 40.000 euro per riscattarsi, ma non ha ancora finito.* Dalla legenda si apprende che trattasi di XXX, il cui nominativo è tra quelli delle persone presenti nel domicilio di corso XXX, facente capo all'imputata, che gli investigatori hanno indicato come dedita alla prostituzione per quanto emergeva dagli accertamenti esperiti in Banca Dati.

“La foto n. X – continua la XXX – riproduce la sorella di XXX, che unitamente a XXX, venne arrestata in XXX, perché picchiavano e sfruttavano alcune ragazze che chiamarono la polizia. Conosco questa persona come XXX ed anche a

XXX, unitamente alla sorella XXX, controlla il lavoro di alcune ragazze che si prostituiscono per lei e sua sorella XXX. Abita in via XXXXX.

Nella foto n. XXX poi la XXX ha riconosciuto *“un'altra sorella di XXX, di nome XXX, che, dopo aver partorito una bambina, è stata mandata da XXX nuovamente a prostituirsi. Questa ragazza della foto n. XX lavorava vicino XXX, laddove lavoravo anch'io”*. Dai controlli degli investigatori presso la suddetta abitazione è emerso che in effetti ivi abitavano due sorelle dell'imputata, XXXX XXXX (corrispondente alla persona indicata come XXX dalla XXX) e XXX XXX.

Nella foto n. XX la XXX ha riconosciuto una ragazza che abitava in via XXX. Quindi ha aggiunto *"in quell'appartamento, originariamente preso in locazione dalla madame per la quale lavorava la persona della foto n. XX, quella madame lasciò stare alcune ragazze che lavoravano per lei, scegliendo come propria abitazione un'altra casa. Non so come si chiamasse questa madame"*.

Dalla legenda dell'album suddetto risulta che la foto n. XX ritrae XXX.

Consultando un'agenda già in suo possesso e poi sequestrata dai carabinieri, la XXXX ha indicato il n. XXXX come utenza cellulare di tale *“XXX, una ragazza che viveva a casa di XXX e lavorava per la stessa, fino a quando, dopo essere stata picchiata da XXXX, è andata a vivere per conto suo, anche se continua a lavorare per XXX.*

Nel corso del controllo del XXX, effettuato nell'ambito dell'operazione XXXX, gli operanti accertavano che nei pressi dell'abitazione di corso XXXX, facente capo a XXXX e nella quale erano rintracciate le ragazze costrette a prostituirsi dalla stessa, erano presenti XXX e XXXX.

Emerge perciò con chiarezza da tali dichiarazioni che XXXXX aveva acquistato delle ragazze dalla Nigeria, per mezzo di un uomo che di tale attività si

occupava, e che le aveva messe a prostituirsi sulla strada, pretendendo da ciascuna il pagamento di una lauta somma per riscattare la propria libertà. Le ragazze erano numerose e talune vivevano con le sue sorelle in corso XXXX a XXX. In tale attività ella era coadiuvata dalla sorella a nome XXX.

Di rilievo sono anche le dichiarazioni di XXX. E' bensì vero che la teste non ha riconosciuto l'imputata XXXX tra le foto sottopostele in visione (in particolare nella foto XXX dell'album n. XX che la ritrae, foto invece riconosciuta in sede di denuncia, per quanto consta dalla lettura contestazione), e tuttavia di ciò ha fornito una plausibile spiegazione. Ricordava infatti che la XXXX non aveva i capelli corti come nella foto. Va inoltre considerato che la XXXX aveva avuto modo di vedere la XXXX in sole due o tre occasioni, quando la sua maman le aveva consentito di recarsi al suo negozio per acconciarsi i capelli. Ciò, unitamente al tempo decorso dalla data della denuncia, può avere sbiadito il suo ricordo. Tale circostanza tuttavia non inficia l'attendibilità della teste con riferimento alle dichiarazioni che concernono la XXX, atteso che ella ha fornito particolari che consentono di risalire all'imputata con certezza. La teste infatti ha dichiarato che XXX aveva un negozio di prodotti africani a XXX e che ella la conosceva personalmente perché in quel negozio era andata appunto a farsi acconciare i capelli da una ragazza che faceva la parrucchiera per XXX. Spesso le era capitato di incontrare sull'autobus o sul treno, che prendeva per andare al lavoro, una ragazza che si prostituiva per XXX. Aveva appreso la circostanza quando l'aveva sentita parlare con altre ragazze della sua mamam e si era avvicinata a loro per sapere se ricevevano lo stesso trattamento che era riservato a lei dalla XXX.

Dunque anche la XXX ha precisa contezza dell'attività illecita della XXXX,

ovvero del fatto che ha delle ragazze che si prostituiscono per lei.

Delle condotte illecite della XXX ha riferito altresì la coimputata XXXX nel corso dei suoi interrogatori. La stessa ha infatti narrato di essersi prostituita fino a febbraio XXX, sulla strada XXX, in un posto che aveva scelto reputandolo libero, tanto che non pagava nulla a nessuno per la sua occupazione. Nel XXX tuttavia XXX²⁶, unitamente ad altre connazionali, l'aveva minacciata per cacciarla da quel luogo (dove pretendeva di collocare le proprie ragazze). A seguito di ciò ella aveva denunciato XXX e dell'esistenza di tale denuncia vi è prova in atti.

Anche da ciò dunque emerge la prova che la XXX ha posto in essere le condotte contestate.

Vi sono poi le dichiarazioni di XXXX del XXX, acquisite agli atti in conseguenza della sua comprovata e imprevedibile irreperibilità.

Nel visionare l'album fotografico composto da XXX foto²⁷, ha riconosciuto XXXX nella foto n. XXX. Trattasi della stessa foto riportata al n. XX dell'album fotografico n. XX, nella quale l'imputata è stata riconosciuta da XXXX XXX, sicché, nonostante quanto rilevato circa la formazione dell'album sottoposto in visione a XXX, non possono esservi dubbi sul riconoscimento fotografico dalla stessa effettuato con riferimento alla XXXX. D'altro canto la XXX ha riconosciuto la XXX anche nella foto XXX tratta dai fotogrammi del DVD consegnato agli operanti (album composto da XX foto) che in effetti ritrae indubitabilmente XXXX in costume. In quella sede gli operanti davano atto che la XXX aveva già riconosciuto la XXX nella foto n. XXX sottopostale in visione nel corso dall'assunzione a s.i.t. con verbale del 5.7.07. Al riconoscimento

²⁶ l'imputata aveva già narrato l'episodio nel precedente interrogatorio, identificando XXX in XXX XXX.

²⁷ cfr. nota 14

operato si accompagna l'indicazione di elementi individualizzanti, che non lasciano margine a dubbi: *"Questa donna la conosco benissimo perché con lei ho vissuto e lavorato per tanti anni. Ha un negozio di prodotti africani in via XXX dove ho lavorato anch'io"*. Ha quindi affermato: *"XXX è un grosso trafficante di donne. In Nigeria è sua madre che le procura le ragazze che poi le invia in Italia attraverso la Spagna dove alcune vengono affidate all'altra sorella di XXXX, XXX, che le gestisce, mentre le altre che arrivano in Italia le gestisce direttamente la stessa XXX ha un sacco di posti sulla strada dove fa prostituire le sue ragazze e cioè a XXX la mattina; XXX e XXX verso XXX"*. Ha poi aggiunto che la XXX trafficava in tutto ed era complice in talune truffe perpetrate ai danni di Nigeriani. Con lei viveva un tale XXX, uomo italiano di XXXX, a lei sottomesso.

Vale la pena di evidenziare che tutte le ragazze identificate presso il domicilio di XXX, o nei pressi dello stesso, in data XXX, sono comprese nell'elenco delle richiedenti asilo politico patrocinate dall'avv. XXX.

L'istruttoria ha poi evidenziato che XXXX aveva uno stretto legame di amicizia con XXXX: la XXX infatti ha assunto nel suo negozio XXX, detta XXX, che prima si prostituiva per la XXXX, e che successivamente aveva avviato una relazione sentimentale con XXX, detto XXX, consulente di entrambe le imputate.

D'altro canto la XXX si è prodigata per cercare una casa alla XXX, come attestato dalla conversazione n. XXX delle ore XXX del XXXX (RIT XXX): XXXX (chiamata XXX) ha trovato una casa composta di due vani e accessori, già arredata vicino al suo negozio, il cui proprietario richiede la somma di 600/700 euro per il canone. La donna chiede alla XXX (XXX) se sia interessata, volendo

ella cambiare casa. Alla risposta affermativa, XXX si impegna a fissare un appuntamento con il proprietario dell'immobile e raccomanda alla XXXX (XXX) di portare con sé il denaro il giorno che le verrà indicato per l'incontro.

Rilevanti sono poi le comunicazioni intercettate sull'utenza cellulare in uso alla XXXX (al RIT XXX).

Si segnalano in particolare:

la conversazione n. XXX delle ore XX dell'XXX nella quale la XXX parla con un uomo in Nigeria e gli dice che vuole acquistare una ragazza: "*lo voglio portare qualcuna per me*". L'uomo le risponde che è la benvenuta e prendono accordi per risentirsi quando avrà fatto il giro delle persone e saprà come muoversi;

la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX in cui XXX parla con una donna e le racconta di un episodio di violenza posto in essere ai danni di una delle proprie ragazze, poiché non lavorava a sufficienza. La circostanza era stata da lei rilevata personalmente dopo averla pedinata e osservata sul posto di lavoro: "*Quella mi dice sempre che non c'è lavoro. Quella ragazza prepara tutte le notti riso delizioso e porta a lavoro di mattina per sedersi a mangiare e poi torna per dimmi che non c'è lavoro. Una cosa del genere non può accadere. Già da l'altra settimana ho iniziato a seguire i suoi passi e poi mi sono recata a suo posto di lavoro solo per trovare tutte sedute. Le ho detto che non si siede ma stare in piedi se vogliono lavorare. Lei mi ha risposto se riferivo a lei? E ho risposto d si. Ho trovato lei seduta, la tua seduta e l'altra seduta, e quindi ho detto che riferivo a lei malgrado avevo già parlato con lei prima ma non vuole sentire e perché mi sfidava con gli occhi davanti alle mie figlie. A quel punto le tirato i capelli verso di me per darle un*

pugno leggero, una così inutile. Se ci prova a farsi trovare davanti a me se ne pentirà solamente, mica può fare ciò che mi ha fatto alla sorella 100 volte che mi fa arrabbiare";

le conversazioni nn. XXX e XX intercorse con XXX: l'uomo comunica a XXX che ha bisogno di incontrarla per farle firmare i documenti relativi a sua sorella XXXX, attestanti il pagamento dei contributi e dunque una posizione lavorativa inesistente, atteso che è acclarato che anche XXX si prostituiva;

la conversazione n. XXX delle ore XX del XXX nella quale un'altra mamam parla con XXX raccontandole che le proprie ragazze non hanno molto lavoro da quando non stanno più nel posto dove sono le sue (*"Stanno bene, ma non trovano un bel posto per lavorare. Tu sai che quell'altra non va più a quella parte tua"*). XXX le suggerisce di spostarle sulla via per XXX e di mettersi in contatto con la proprietaria del posto, che potrà incontrare nel suo negozio, approfittando della sua presenza a XXX. Si accordano perciò in modo che la sua interlocutrice possa incontrare la donna;

la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX, in cui XXX parla con una donna alla quale conferma che la sua nuova ragazza è andata al lavoro con le altre;

la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX, svoltasi tra XXX ed una delle sue ragazze al momento del controllo operato dalla Polizia e sul quale ha riferito l'ispettore XXX. L'investigatore ha infatti dichiarato che, a seguito dell'accesso all'abitazione di corso XXX, le ragazze presenti in loco erano state condotte in Questura per l'identificazione e che XXX avvisata telefonicamente- come attestato dalle intercettazioni in corso- era sopraggiunta immediatamente in Questura.

Ebbene nella telefonata in esame una delle ragazze dice a XXX: "*Le forze d'ordine stanno qui e ci vogliono portare via perché hanno detto che siamo senza documenti*" e chiarisce "*Stanno a casa nostra*". XXX le chiede dove sia sua sorella e la ragazza le risponde: "*Tutti loro stanno qui. Sono entrata nel bagno per avvisarti sottovoce*". XXX le chiede se voglia che le porti il suo documento.

Vi è la prova perciò che le ragazze, tutte prostitute, identificate in quella circostanza ed abitanti in quell'appartamento, nel momento di difficoltà, fanno riferimento a XXX, la quale dunque non può non essere ritenuta la responsabile effettiva di quella casa e delle ragazze che la abitano. Emerge altresì che, in piena conformità con quanto riferito da tutte le persone offese escusse, le ragazze non avevano la disponibilità dei loro documenti, i quali erano custoditi dalle mamam. Infatti XXX detiene quello della ragazza al telefono e si preoccupa di portarlo in Questura;

la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX è strettamente collegata a quella precedente: la ragazza al telefono informa XXX che i poliziotti hanno comunicato che le porteranno in Questura (come in effetti era poi accaduto): "*hanno detto che ci devono portare via tutti. ... Hanno detto che...(inc) è andata a dire alla questura che lei è in Italia e che voleva fa sapere alla Polizia che si trova in Italia per visita.*" XXX, senza indugiare le dice: "*Vengo, sto venendo adesso*";

la conversazione n.XXX delle ore XXX del XXX: XXX è già fuori dalla Questura e comunica alla ragazza, che la chiama al telefono, che sta andando a prendere XXX e che farà ritorno in loco. La ragazza, che è all'interno degli uffici di polizia, le comunica che sono tutte ancora in attesa di essere ricevute;

la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX: tale XXX, proprietaria di postazioni, si lamenta con XXX perché una delle sue ragazze non ha ancora pagato per il posto occupato, benché il primo del mese sia già passato. Diversa è la posizione della nuova ragazza, che ha cominciato a lavorare il giorno 15, tanto che la XXX è disposta ad aspettare fino al 16: "*Il primo è già passato e l'altra ragazza ha già pagato ed è rimasta tua sorella e tu lo sai che quell'altra, la nuova ha iniziato il giorno 15... E le ho detto che aspetterò fino il giorno 16.*" XXXX le risponde: "*Va bene ti porterò quello di XXX*" (da altre conversazioni si apprende che XXX è una delle ragazze di XXX) impegnandosi a farle pervenire quanto prima il denaro;

la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX: questa volta XXX si lamenta della nuova ragazza, che, alla scadenza del 15 del mese precedente non le ha fatto pervenire il denaro, nel mentre XXX ha già pagato puntualmente alla sua scadenza (il primo del mese): "*Quello che mi stai facendo non è buono. XXX mi ha già dato il suo ed è rimasta quello dell'altra ragazza*", e precisa "*Si mi deve mandare quel 400 euro. XXX è a disagio per i ritardi delle sue ragazze e piccata ribadisce: "E' quello che sto dicendo adesso sorella"* e si impegna a farle pervenire il denaro quanto prima. XXX propone "*Perché non li prendi tu da lei in quanto è tua sorella?*". XXX la rassicura dicendo: "*Lo so, lo so ha detto che me li darà*" e promette di versarle il denaro il giorno successivo;

n. XXX delle ore XXX del XXX: Una ragazza di nome XXX chiede a XXX di agevolarla per questo mese e di ricevere in pagamento la minor somma di 400 euro in luogo di quella di 500 euro dovuta. Spiega infatti di trovarsi in difficoltà.

Di malavoglia XXX acconsente, e la ragazza si impegna a farle pervenire il denaro al negozio, tramite le altre ragazze.

La sussistenza di condotte illecite in capo all'imputata è perciò pienamente provata. Si è già accennato alla piena attendibilità di XXX che non è portatrice di un interesse contrapposto a quello dell'imputata, rivestendo la funzione di teste e non già di persona offesa. Lo stesso ruolo deve riconoscersi in capo alla XXX, che è persona offesa nei confronti della XXX e non pure rispetto alla XXX. Quanto a XXXX, la cui attendibilità la difesa ha cercato di minare con la produzione di una sentenza di condanna, va rilevato che la sentenza è stata fornita solo per estratto, sicché non se ne conosce affatto il contenuto, che la circostanza della intervenuta condanna su fatti diversi non è da sola sufficiente a escludere l'attendibilità della dichiarante, a maggior ragione ove si consideri che la XXX ha fornito una spiegazione di quella vicenda, che alla luce delle condotte tenute dagli imputati, non può ritenersi necessariamente inverosimile²⁸.

D'altro canto le dichiarazioni della XXX, intrinsecamente coerenti, dettagliate e precise sono pienamente confortate dal contenuto inequivoco e genuino delle captazioni, durante le quali la XXX interloquiva senza remore non sapendo di essere intercettata.

Quanto al XXXX, chiamato a rispondere del reato sub J) della rubrica,

²⁸ Ha spiegato che l'accusa di estorsione era stata ordita ai suoi danni dai partecipi dell'associazione "XXXX", presieduta da tale XXX XXX, che perseguiva scopi illeciti, in particolare il business della prostituzione. A suo dire ella non aveva avanzato pretese illecite nei confronti della XXX, ma aveva solo richiesto il pagamento di un credito per le merci acquistate nel suo negozio. È stato in tale circostanza che la XXX ha consegnato un DVD - quello visionato in udienza - e che ha proceduto a riconoscere le persone che vi compaiono. Il DVD riproduce le scene di un incontro dei membri della succitata organizzazione, svoltosi nei locali del dopolavoro ferroviario, ubicato sopra il cinema XXX. Ha spiegato infatti la XXX che detta organizzazione non aveva una sede propria, e che i suoi affiliati per riunirsi periodicamente utilizzavano o la casa di uno di essi ovvero locali presi in locazione. Durante tali incontri i partecipi dell'organizzazione erano riconoscibili dal costume indossato.

l'istruttoria ha fornito scarni elementi, che non consentono di ritenere sussistente la sua responsabilità.

Del rapporto esistente tra il XXXX (XXX) e la XXXX ha riferito XXX, che lo ha indicato come l'uomo italiano convivente della sua maman.

Dell'imputato ha riferito poi il teste XXX, evidenziando che l'uomo, indicato dalla XXXX come uno dei tre soggetti presenti alla sua aggressione, era stato in seguito identificato come intestatario dell'autovettura XXX sulla quale i tre viaggiavano, della quale la XXX aveva fornito il numero di targa al momento della denuncia. Il XXX spesso si accompagnava alla XXX ed era stato notato all'interno del negozio della stessa.

Ebbene di tutto ciò non vi è traccia in atti.

La denuncia sporta dalla XXX è stata acquisita agli atti a fini limitati e non con riferimento al suo contenuto. Dunque nessuna indicazione può giungere da quel documento circa la presenza e la condotta del XXXX al momento dell'aggressione della XXX, ovvero sugli elementi di identificazione dell'auto XXXX, sulla quale egli si sarebbe trovato con la XXXX in quel frangente.

Il teste XXXX poi ha fornito generiche indicazioni sugli accertamenti esperiti, senza neppure indicare gli elementi di identificazione del mezzo (targa).

Né alcun documento è stato versato in atti per attestare che il XXX fosse intestatario di un'autovettura XXXX.

In mancanza di elementi di prova certi, l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

XXXX detta XXX:

XXXX, escussa a dibattimento ha dichiarato che era giunta in Italia nella primavera del XXX, ed ha confermato, a lettura contestazione (effettuata con le

dichiarazioni rese nella denuncia del XXX), che nel dicembre XX, quando era ancora in Nigeria, tramite una sua conoscente aveva preso contatti con un uomo di circa 50 anni (di cui assume di non ricordare il nome), il quale le aveva proposto di venire in Italia, dove le aveva promesso che avrebbe lavorato come parrucchiera, percependo uno stipendio che le avrebbe consentito di aiutare la propria famiglia. Ha aggiunto che l'uomo aveva anticipato i soldi per l'acquisto del biglietto aereo, con l'intesa che ella glieli avrebbe poi restituiti. Non ricordava se da XXX (luogo della partenza) fosse giunta in XXX, ma aveva di certo viaggiato su un aereo dell'Air France. Quindi, all'aeroporto era stata prelevata da un tale a nome XXX, che l'aveva messa sul treno per XXX. Qui aveva incontrato una donna con la quale era rimasta una settimana. Non piacendole il lavoro che le era stato proposto, era andata via e, dopo aver transitato per una cittadina vicino XXX, aveva preso il treno per XXX. Ivi giunta, alla stazione aveva incontrato casualmente una donna nigeriana, di nome XXX, che, vedendola in difficoltà, si era offerta di aiutarla, dandole ospitalità. Non ricordava l'indirizzo della sua abitazione. XXX le aveva chiesto se avesse i documenti e, al suo diniego, le aveva detto che in quelle condizioni non poteva ospitarla. Le aveva suggerito perciò di andare in Questura e di mettersi in regola, avvalendosi di qualche avvocato, che avrebbe incontrato sul posto. Ha negato quindi di avere dichiarato in denuncia che XXX le avesse indicato il legale cui rivolgersi e di non fare tuttavia mai il nome dello stesso. Non ricordava se avesse chiesto asilo politico su suggerimento del citato legale, ma ha confermato che, a seguito di quanto dichiarato, la Questura le aveva rilasciato un foglio che esibiva in caso di controlli e che attestava la sua regolare presenza in Italia. Aveva quindi usufruito dell'ospitalità gratuita di XXX,

ma aveva avvertito la necessità di lavorare, poiché doveva dare i soldi all'uomo che l'aveva fatta venire in Italia. Si era perciò determinata a prostituirsi. AXXX le aveva detto che non era cosa da farsi, ma ella non aveva seguito il suo consiglio ed aveva cominciato a lavorare sulla strada, avendo appreso che il suo creditore stava minacciando la sua famiglia. Ha perciò escluso di essersi prostituita per XXX, come contestatole con le dichiarazioni del seguente tenore:

"Il giorno XX XXX e senza dirmi nulla, XXX ha preteso che andassi con lei. Ci siamo dirette con l'autostop sulla statale cento nei pressi dello svincolo di XXXX. Una volta arrivate mi ha detto che avrei dovuto prostituirmi. A nulla sono valse le mie proteste perché XXX è passata alle minacce e mi ha fatto capire che altro non potevo fare, che prostituirmi per dare a lei la somma di 50 mila euro quale riscatto per la mia libertà. Questo solo la mattina, perché la sera mi prostituivo da sola in località XXX. Quando mi prostituivo a XXX XXX mi faceva controllare da un'altra ragazza che già si prostituiva sul posto, mentre XXX mi controllava chiamandomi spesso volte sul cellulare.... Il numero di XXX è XXXX. Un giorno provai a ribellarmi perché non volevo più fare quella vita e scappai per le campagne vicine. Subito però mi rincorse, mi riprese XXX: la ragazza messa da XXX a controllarmi. Quella volta mi feci male a una gamba e nonostante il dolore XXX mi costrinse a prostituirmi. Ha ribadito perciò di essersi sempre prostituita in località XXX di propria iniziativa - dovendo pagare all'uomo che l'aveva condotta in Italia la somma di 50 mila Euro che gli aveva promesso (sia pure senza conoscere l'effettiva entità di tale somma) - e giammai per conto di XXX. Ed ha poi aggiunto che nessuna condotta violenta XXX aveva assunto nei suoi confronti. Ha escluso che XXX avesse delle ragazze che si prostituivano per lei, nel mentre ha confermato che il numero

XXX era memorizzato sul suo cellulare sotto il nome di XXX, precisando che la donna la chiamava solo per informarsi sulle sue condizioni e non già per controllarla. Il numero era stato rilevato dalla Polizia quando le aveva preso il cellulare. Nel periodo in cui si prostituiva un ragazzo bianco le aveva offerto aiuto (ossia un lavoro e un permesso di soggiorno), rappresentandole che sarebbe stato all'uopo necessario denunciare i suoi sfruttatori. Aveva accettato la proposta e quando era stata fermata dalla Polizia aveva denunciato l'uomo che l'aveva fatta venire in Italia ed al quale doveva pagare la somma promessa. Ha negato peraltro che l'uomo l'avesse costretta al pagamento di detta somma con la minaccia di sortilegi legati a qualche rito magico ed ha escluso che il permesso di soggiorno poi ottenuto le fosse stato rilasciato a seguito della denuncia sporta ai danni di XXX. Ha infatti evidenziato che, se inizialmente aveva ottenuto il permesso di soggiorno ex art. 18 L. 286/98, in seguito, quando aveva cessato il programma di protezione, aveva trovato un lavoro e aveva potuto regolarizzare la propria condizione.

Risulta evidente dalle contestazioni effettuate dal P.M. che il tenore della testimonianza è ben diverso da quello delle dichiarazioni rese dalla XXX nella denuncia del XXX. Difatti se in quella sede ella ebbe a denunciare come propria sfruttatrice una donna di nome XXX, che l'aveva costretta a prostituirsi, la cui utenza era memorizzata sul suo telefono sotto quel nominativo, a dibattimento la stessa ha dichiarato di avere denunciato l'uomo che l'aveva fatta giungere in Italia e giammai XXX, che anzi avrebbe cercato di dissuaderla dal prostituirsi, dicendo "*No, non farlo, non va bene*". Ad espressa domanda, formulata a fronte dell'insanabile contrasto, la XXX ha escluso che la nuova e diversa versione fornita fosse frutto di minacce.

Ciò nonostante, quanto da ultimo affermato dalla XXXX non è credibile. Premesso che non può accedersi all'idea che il contenuto della denuncia sia falso, non possono poi non richiamarsi le dichiarazioni del teste XXX e degli altri investigatori, da cui risulta che le indagini furono avviate proprio a seguito di quella denuncia, e che, in ragione di quanto in essa esposto, le attività di P.G. si indirizzarono verso la XXXX e non verso altri. Difatti, come riferito dal XXXX ed attestato dal verbale del XXXXX inerente il sequestro della sim card XXX del cellulare della XXX, l'atto fu determinato dal fatto che, durante il controllo della donna, operato sulla complanare direzione Ovest dello svincolo per XXXX, ove ella si stava prostituendo, sul cellulare in suo possesso erano giunte numerose chiamate dal n. XXXX, che in rubrica era associato al nome di XXX. Il contenuto della denuncia e la circostanza che ripetutamente detta XXX aveva cercato di contattare la XXX aveva indotto gli investigatori a mettere sotto intercettazione la suddetta utenza (salvo a disattivarla poco tempo dopo). Risulta peraltro davvero difficile credere che XXX fosse una sorta di benefattrice per la XXX, ovvero che, incontratala casualmente alla stazione, le avesse offerto ospitalità gratuita, si fosse preoccupata di suggerirle come avere un documento, ed avesse cercato di convincerla a non prostituirsi benché ella stessa esercitasse all'epoca l'attività di prostituta ed ospitasse altre ragazze dedite alla stessa attività, circostanza che, come si vedrà, è stata affermata da altre persone offese, le cui dichiarazioni sono state acquisite nel corso dell'istruttoria.

Durante le indagini la XXX è stata interrogata in due occasioni, una volta dal G.I.P. (il XXX) ed una volta dal P.M. (il XXX) a richiesta del suo difensore. Con le prime dichiarazioni l'imputata ha escluso di essersi mai fatta chiamare XXX,

avendo sempre utilizzato il proprio nome, XXX, ed ha sostenuto che molte donne nigeriane si facevano chiamare XXX, con ciò intendendo evidenziare che quel nome non era individualizzante. Ha poi escluso di conoscere XXX XXX detta XXX e di averle mai parlato per telefono, di conoscere XXX, di avere mai avuto utenze XXX. Ha invece confermato di conoscere una donna di nome XXXX, giacché si era spesso recata nel suo negozio per acquistare cibo africano. In seguito l'aveva denunciata perché, unitamente ad altre persone nigeriane e a tale Ivan di nazionalità italiana, si era recata sul posto dove ella si prostituiva - sulla SS. XXX- dicendole che non poteva più utilizzare quella postazione, poiché era propria. Ha riferito di avere abitato in via XXX per un anno per poi trasferirsi, una volta sposata, in via XXXX ed infine in via XXX, di avere smesso di prostituirsi e di avere svolto, dopo il matrimonio, altre attività (come inserviente o come cameriera), finché non aveva acquistato un call center.

Successivamente, l'imputata, avendo avuto modo di meglio organizzare la propria difesa, ha chiesto di essere sentita dal P.M. ed in quella sede ha fornito una versione diversa e più articolata: XXX era la donna che l'aveva portata in Italia nel XXX e che l'aveva presentata ad un avvocato perché chiedesse per lei l'asilo politico. Insieme erano andate nello studio del legale ed avevano preso accordi per incontrarsi successivamente in Questura per l'avvio della procedura, cosa che poi si era verificata. XXX era quindi divenuta la sua mamam. La stessa infatti l'aveva costretta a prostituirsi per lei, esigendo il pagamento della complessiva somma di 40 mila euro per riscattare la sua libertà. XXX esercitava su di lei un controllo assoluto, impedendole di fare alcunché, persino di spedire i soldi ai suoi familiari. Ella si era prostituita fino a

febbraio XXX, sulla strada XXXX, in un posto che aveva scelto reputandolo libero, tanto che non pagava nulla a nessuno per la sua occupazione. Nel XXX tuttavia XXX²⁹, unitamente ad altre connazionali, l'aveva minacciata e aggredita perché lasciasse quella postazione, rivendicandone la proprietà e pretendendo di collocarvi le proprie ragazze. A seguito di ciò ella aveva denunciato XXX ed aveva continuato a lavorare in quel luogo finché non aveva lasciato la strada, per avere estinto il proprio debito. Ha negato di avere mai acquistato connazionali in patria per avviarle alla prostituzione ovvero di avere mai sfruttato altre donne, costringendole a prostituirsi, essendo ella stessa vittima di tale sistema. Ha dunque conseguentemente escluso di avere persino conosciuto XXX e di avere avuto conversazioni telefoniche con tale XXX, a lei ignota (al pari di XXX e di XXX), finalizzate all'acquisto di ragazze da mettere sulla strada. Non ha saputo però dare una spiegazione delle conversazioni in cui XXX e XXX parlano del debito di XXX nei confronti di XXX. Ha dichiarato di avere avuto un telefono cellulare quando si prostituiva, ma ha aggiunto che lo aveva perso durante il litigio con la XXXX, sicché il numero indicato nella denuncia era quello della sua maman XXX, che aveva fornito previa autorizzazione della stessa. Non ha saputo tuttavia spiegare perché in denuncia non avesse riferito della perdita del cellulare. Prendendo visione di un'agenda di colore rosso, sulla cui copertina era scritto "XXXXXX", sequestrata presso la sua abitazione, l'ha riconosciuta come propria ed ha spiegato che in quella agenda ella provvedeva ad annotare i numeri di cellulare di persone di sua conoscenza. Quando le si è chiesto conto del numero XXX, annotato a pag. XX a nome di XXX, ha dovuto infine ammettere

²⁹ l'imputata aveva già narrato l'episodio nel precedente interrogatorio, identificando XXX in XXXX .

di conoscere una donna di nome XXX³⁰, che rispondeva a quel numero e che abitava in via XXX (alle spalle del suo call-center)³¹.³²

Dunque l'imputata ha tentato di sottrarsi ad ogni accusa, assumendo semplicisticamente di non essere XXX ed ha attribuito tale soprannome ad una persona mai identificata, alla quale sarebbe appartenuta l'utenza cellulare risultante dal telefono della XXX. Ha perciò ipotizzato che ciò le avrebbe agevolmente consentito di superare le dichiarazioni accusatorie di quest'ultima, atteso che la stessa non aveva potuto effettuare alcun riconoscimento della persona che indicava come XXX, non avendo ancora gli investigatori una sua foto da farle visionare.

La versione dei fatti fornita dall'imputata non è però convincente. Innanzi tutto va evidenziato che il tenore delle due dichiarazioni da ella rese non è per nulla conforme e che la strumentalità delle ultime risulta dal fatto che sin dall'inizio

³⁰ Anzi ha precisato di conoscere più donne con quel nome a XXX e che tuttavia la XXX con quel cellulare era quella abitante in via XXX. Dagli atti del processo consta che XXX inizialmente abitava in via XXX, che incrocia via XXX. Successivamente, stando alle intercettazioni, la stessa potrebbe avere preso casa in via XXX, trasferendosi in quella che originariamente era stata l'abitazione di XXX. In tal senso depongono le seguenti conversazioni: dal progressivo n. XXX delle ore XXX del XXX emerge che la XXX ottiene il numero dell'utenza della XXX (XXX) XXXX. Subito dopo (conversazione n. XXX delle ore XXX dello stesso giorno) XXXX contatta XXX e prende appuntamento con lei per visitare l'abitazione di via XXXX. Il giorno successivo (conversazione n. XXX delle ore XXX) XXX comunica a XXX che si era recata a casa di XXX e che tuttavia la donna non c'era. Conferma che la donna vuole cederle la sua abitazione, perché vuole andare via da XXX, e che la casa è in buone condizioni. Ella tuttavia teme che il canone sia elevato, atteso che XXX, dopo essere stata derubata ha messo le inferriate alle finestre pagandole di tasca propria. XXX teme inoltre che la casa di via XXX possa non piacere a XXXXX, (che evidentemente ha voce in capitolo in ragione del denaro che conferisce per mantenere XXXX). Ciò attesta la conoscenza non solo tra XXX XXXX e XXXX, ma altresì quella tra la XXXX e la XXXX.

³¹ Ha riconosciuto altresì come proprio un block notes azzurro, pure sequestrato presso la sua abitazione, ed ha spiegato che le relative annotazioni, fatte di suo pugno, si riferivano alle rimesse di denaro che le sue connazionali facevano ai propri familiari attraverso il sistema XXX. Ha spiegato che accanto al nome della persona che le chiedeva di inoltrare denaro, ella scriveva la quantità di denaro, il destinatario ed il codice che lo identificava. Ha aggiunto che ella agiva come agente, nel senso che raccoglieva il denaro e le indicazioni per la trasmissione e li accreditava sul XXX di coloro che gestivano la XXX (i cui codici erano pure annotati sull'agenda rossa già citata)

³² Sull'ulteriore taccuino, scritto solo su due pagine, ella, quale segretaria della XXX aveva annotato ciò che altri invitati avevano inteso conferire per i festeggiamenti.

ella avrebbe dovuto riferire dell'esistenza della sua mamam a nome XXX, piuttosto che limitarsi ad affermare che quel nome non le diceva nulla e che era talmente diffuso da non essere individualizzante.

Inoltre, quando aveva denunciato la XXX, la XXX aveva indicato l'utenza sulla quale sarebbe stata rintracciabile, ma non aveva precisato affatto che la stessa apparteneva a terzi, ovvero ad una donna di nome XXX, e non aveva menzionato il fatto di avere perso il proprio cellulare durante l'aggressione della XXX, benché tale circostanza non fosse irrilevante, giacché idonea a descrivere la gravità della condotta di colei che l'aveva aggredita.

D'altro canto, ove davvero la Iheanacho avesse avuto una mamam non le sarebbe toccata la sorte di subire quell'aggressione, nel mentre la questione sulla proprietà della postazione sarebbe stata rimessa al gran giurì nigeriano (XXXX).

Infine, se nelle more la XXX ha mutato la sua versione sicché un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata non può di certo fondarsi sulle sue dichiarazioni, è altresì vero che persiste un contrasto insanabile tra quanto sostenuto dall'imputata (che nega di avere persino conosciuto la XXX) e quanto affermato da quest'ultima (che invece ha confermato di avere vissuto con XXX e di averne ricevuto ogni bene).

Prescindendo dalle inverosimili dichiarazioni dell'imputata e della XXX a dibattimento, può formularsi un giudizio di colpevolezza per la più gran parte delle imputazioni ascritte alla XXX.

Restano infatti gli ulteriori elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria, i quali attestano che l'imputata era conosciuta anche come XXX e che la stessa

acquistava connazionali in patria e le sfruttava, tenendole in una condizione di schiavitù.

La teste XXX ha con chiarezza riferito che tra le maman che le erano note rientrava tale XXX detta XXX. L'affermazione benché succinta è piena di significato, giacché tutte le persone offese escusse, compresa la XXX, hanno utilizzato il termine maman in maniera univoca e cioè per indicare coloro che le avevano acquistate e che successivamente le avevano costrette a prostituirsi con ogni sorta di pressione fisica e psicologica, avvalendosi di minacce, di condotte violente, di riti voodoo; che si erano fatte consegnare il ricavato dell'attività di prostituzione fino a concorrenza della somma indicata come riscatto per la libertà, oltre che il canone per la postazione di lavoro e le spese di vitto e alloggio, e che avevano esercitato su di loro un controllo rigoroso, sì da limitarne la libertà.

Il ruolo di maman che la XXX attribuisce alla XXX perciò non ha bisogno di ulteriori precisazioni.

D'altro canto, si è già evidenziato che la XXX è pienamente attendibile e riferisce i fatti con cognizione di causa, essendo ella stessa preposta all'attività di prostituzione, costretta da un'altra maman.

Dell'imputata ha riferito anche XXX, che l'ha riconosciuta nella foto n. 13 dell'album sottopostole in visione³³, aggiungendo di averla conosciuta con il nome di XXX: "*Prima aveva una ragazza che faceva prostituire sulla XXX vicino a XXX, poi è scappata e ora non so se fa la mamin. So di certo che gestisce un negozio di phone center in via XXX e traffica in soldi, nel senso che invia soldi in Nigeria delle ragazze, prendendosi una percentuale*". Benché la XXX

³³ Sviluppatesi le indagini infatti è stato possibile predisporre gli album fotografici, prima non disponibili.

riferisca di un ulteriore alias della imputata, fornisce altresì elementi individualizzanti e che trovano pieno riscontro negli atti, sicché non sussistono dubbi sul fatto che la persona cui la XXX si riferisce è proprio l'imputata, alla quale la XX attribuisce il ruolo di maman almeno fino ad una certa data. Ed invero quando la XXX ha reso le proprie dichiarazioni, la XXX si era già sottratta alla condizione di sfruttamento che la vedeva prostituirsi anche sulla XXX, sicché la circostanza - riferita dalla XXX – che una delle ragazze della XXX era fuggita, è pienamente riscontrata. D'altra parte è pacifico che l'imputata abbia gestito il call center di via XXX e l'attività di XXX, poiché tali circostanze sono state dalla stessa ammesse negli interrogatori.

A ciò devono aggiungersi le dichiarazioni di XXX (detta XXX) nell'interrogatorio dell'xxx. Dopo che ella aveva dichiarato di conoscere XXX, le era stato chiesto: *"Sa come si chiama fra di voi XXX , se la chiamano anche con un altro nome, se in particolare la chiamano XXX?"*. La XXX aveva risposto: *"XXXX, in quel tempo qualche volta la chiamavano XXX"*.

In realtà la XXXX conosce non solo il soprannome della XXXX, ma è anche al corrente della sua utenza cellulare XXXX³⁴ e soprattutto del ruolo di maman svolto dalla stessa³⁵.

L'utenza cellulare XXXX fornita dall'imputata come propria nella denuncia sporta nei confronti della XXXX nel dicembre XXX e successivamente ricondotta alla propria fantomatica maman di nome XXX, era invero già nota

³⁴ Se ne ha contezza dalle conversazioni già richiamate, n. XXX del XXX, ore XXX e n. XXX del XXX delle ore XXX.

³⁵ Nella conversazione n.XXX del XXX, ore XXX XXXX comunica alla sua interlocutrice che "XXX non è ancora arrivata" e commenta che per ottenere il dovuto devi pregarla (*"La devi pregare prima in casa prima di venire a pagare"*). La donna all'altro capo, dopo aver detto *"Non lo sa che è ora di portare i suoi soldi?"*, aggiunge *"Lei ha già avuto il suo. Dammi il suo numero così la chiamo io"*. XXX le fornisce l'utenza n.XXXX.

agli investigatori (per essere emersa nelle conversazioni captate sull'utenza della XXXX al RIT XXX) ed era stata sottoposta ad intercettazione al RIT XXX. Il contenuto delle conversazioni smentisce le dichiarazioni dell'imputata sotto ogni profilo e fornisce ulteriori elementi a prova della sussistenza dei fatti contestati.

Difatti le conversazioni confermano che colei che utilizza quell'utenza si presenta o è chiamata di volta in volta come XXX o come XXX. Ad esempio nella conversazione n. XXX del XXX, delle ore XXX il soggetto chiamante si presenta come XXXX. Lo stesso accade nelle conversazioni n. XXX del XXXX delle ore XXX; n. XXX del XXX ore XXX; n. XXX del XXX ore XXX, n. XXX delle ore XXX del XXXX; n. XXXX delle ore XXX del XXX. La medesima donna - la voce parlante è la stessa per quanto evidenziato da coloro che ebbero ad intercettare l'utenza e dal perito che ha provveduto alle trascrizioni- al progressivo XX dell'XXX ore XXX e al n. XXX delle ore XXX del XXX è appellata con il nome di XXX.

Rilevante è la conversazione al progressivo n. XXX delle ore XXX del XXX, nella quale la donna che risponde alla telefonata di tale XXXX è chiamata XXX dal suo interlocutore. Quest'ultimo le chiede se il civico della sua abitazione sia *il* XXX e se sul citofono sia scritto "XXX". La donna glielo conferma. Il contenuto della conversazione correlato con l'indicazione fornita dalla stessa imputata di avere abitato in via XXX (indirizzo che peraltro risulta in denuncia) fornisce conferma che XXX e XXX sono la stessa persona.

Rilevante è altresì la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX, intercettata sull'utenza in uso a XXX XXX detta XXX (RIT XXX), intercorsa tra XXX e XXX.

XXXX comunica a XXX: *"Ho detto ad XXX che è XXX, se dico a lui che è XXXX, cioè quella a cui ha affidato XXXX, non lo farà il lavoro. Hai capito?"*.

Tale conversazione, posta in correlazione con le dichiarazioni della XXXX, secondo la quale XXXX si faceva chiamare XXX, costituisce un ulteriore elemento di prova sulla identità tra l'imputata e XXX.

La conversazione peraltro rileva anche sotto un ulteriore profilo, giacché fornisce la chiara indicazione che all'imputata era stata "affidata" una ragazza di nome XXXX da XXX ed è evidente che non è una coincidenza che la ragazza che ha denunciato XXX (XXXX) si chiami XXX XXX.

Le intercettazioni sinora esaminate smentiscono poi l'affermazione della XXXX di avere avuto la disponibilità dell'utenza fornita alla Polizia (nell'ambito della denuncia sporta nei confronti della XXXX) solo dopo aver perso il proprio cellulare durante l'aggressione patita per mano della stessa XXX. Difatti le conversazioni menzionate risalgono all'XXX, mentre l'aggressione si colloca nel successivo XXXX.

Acclarato pertanto in via definitiva che la XXXX utilizzava il soprannome di XXXX, deve altresì rilevarsi che le condotte illecite dalla stessa poste in essere, sulle quali hanno riferito la XXX e la XXX, trovano anch'esse conferma nelle conversazioni captate, il cui contenuto è chiaro e univoco, oltre che certamente genuino, atteso che i soggetti parlanti non sapevano di essere intercettati.

Ebbene la conversazione al progressivo XXX del XXXX, ore XXX, in cui XXX parla con XXX, rivela che l'imputata era bensì dedita alla prostituzione, in una postazione ove agiva da sola, ma gestiva altresì un certo numero di ragazze che si prostituivano per lei.

Del resto, nella conversazione n. XXX ore XXX del XXX XXX ed una delle sue ragazze parlano delle regole da osservare (*dare la precedenza*) quando due o più persone si prostituiscono nello stesso posto (dice XXX: "*mi raccomando, date precedenza, tu fai in modo che rimanga questa regola, hai capito?*").

Nella conversazione XXX del XXXX ore XXX, una delle ragazze avverte XXX che nel mentre lavorava era intervenuta la polizia.

La conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX, intercettata sull'utenza in uso a XXXX detta XXX (RIT XXXX), intercorsa tra XXX e XXX, già citata, attesta che l'imputata, rimasta senza una ragazza dopo la fuga di XXXXXX, intende acquistarne un'altra tramite XXX. Quest'ultimo, tuttavia, potrebbe rifiutarsi di eseguire il lavoro commissionatogli ove sapesse che XXXX (persona indicatagli da XXX come acquirente) altri non è se non XXX, alla quale era stata già affidata XXX senza successo. La ragione è di facile comprensione: tenuto conto che XXXX si era lasciata sfuggire XXX, esponendo a rischio l'organizzazione di XXX, quest'ultimo avrebbe potuto rifiutarsi di lavorare ancora per lei, non ritenendola affidabile.

XXXX e XXX commentano la vicenda e cercano di agire in modo che XXX faccia il lavoro. Dice infatti XXXX: "*Non l'ho ancora detto niente, ho solamente detto che una persona vuole lasciare i soldi il venti...Ha detto che lui sarà qui il giorno venti, e ho risposto che va bene. Dirò a XXX domani di lasciare i soldi a mamma XXX, così mamma XXXX può preparare per lei il passaporto, hai capito?. Quello darà coraggio a XXXX che il lavoro è già iniziato. Ma il trucco che ho usato per XXX è che l'ho detto che la ragazza ha molti soldi e vuole lasciare i soldi il giorno venti e la ragazza ha detto che lascerà 4 e ho detto a XXX di usare tutti i ...*". Dopo aver assentito su tutto il discorso XXX gli dice

"Non dare a lui uno". XXX le risponde: "No, lo voglio convincere prima. Lui ha detto se la ragazza può lasciare 6 ma devono portarli da mamma XXX domani oppure dopodomani così mamma XXXX può organizzare il passaporto per la ragazza, così il proprietario penserà che il lavoro è già iniziato e XXX è ancora qui. XXX era d'accordo e ha detto che io devo essere sicuro che d'ora in poi che qualsiasi persona che non ha almeno al di sopra di 7 non farà nessun lavoro. Ha detto di non preoccupare".

Nella conversazione n. XXX delle ore XXXX dell'XXX (RIT XXX), XXX riferisce al suo interlocutore le intenzioni dell'imputata: "XXX ha detto che vuole che XXX la aiuti a trovare una piccola".

Non vale peraltro ad escludere la responsabilità dell'imputata il fatto che essa stessa si prostituisse, circostanza enunciata dalla XXXX e confermata dalla proposizione della denuncia ai danni della XXXX. L'esercizio dell'attività di prostituzione in proprio non è infatti incompatibile con le condotte illecite ascritte alla XXXX.

Ed invero gli elementi acquisiti attestano che la XXXX non aveva con le altre ragazze una posizione paritetica, ma rivestiva invece il ruolo dominante di maman.

Innanzitutto ella si prostituiva in una postazione diversa da quella occupata dalle sue ragazze (almeno fino a quando ne aveva avuta la disponibilità) e non aveva avuto protezione da alcuna maman a sé sovraordinata nella vicenda con la XXXX. Ella inoltre, già proprietaria della XXXX, dopo la fuga della ragazza, si era determinata ad acquistarne una *piccola*, tramite XXX, dietro pagamento di una somma di denaro. Condotta che le avrebbe fatto acquistare il dominio sulla ragazza e dunque il pieno controllo della stessa. Difatti ella aveva il potere

di dettare le regole di comportamento alle altre ragazze e di pretenderne il rispetto. Dal canto loro le ragazze la rendevano edotta di tutto ciò che accadeva durante la loro attività, compresi i controlli effettuati dai poliziotti.

XXXX, detta "XXXX", e XXXX, detto "XXXX":

XXXX ha dichiarato che, partita dalla Nigeria nel XXXX a bordo di una imbarcazione, era giunta in un luogo imprecisato dell'Italia, dove aveva preso un treno priva del titolo di viaggio, sicché era stata costretta a scendere alla stazione di XXX, ignorando dove si trovasse. Ivi aveva casualmente incontrato una connazionale a nome XXXX, che le aveva offerto ospitalità non avendo ella un posto dove andare a dormire. A casa di XXX, alla via XXX, era rimasta fino al XXX, quando aveva preso casa per conto proprio. Infine nel XXX aveva lasciato la città di XXX andando a vivere a XXX con suo marito. A XXX aveva confidato di non avere documenti e di essere priva del permesso di soggiorno e la donna le aveva consigliato di prendere contatti con l'avv. "XXX", dal quale si era recata da sola. Successivamente era andata in Questura ed aveva chiesto asilo politico, spiegando che era fuggita dal suo Paese perché c'era la guerra. Aveva ottenuto un documento e successivamente si era presentata dinanzi ad una commissione a Roma, ottenendo un permesso di soggiorno avente validità per tre anni. In seguito aveva trovato un fidanzato e si era sposata (così legittimando la sua presenza in Italia).

A casa di XXX aveva alloggiato gratuitamente e quindi non aveva mai dato denaro a XXXX, se non in una occasione, ovvero quando la donna ne aveva avuto bisogno per recarsi dal suo fidanzato XXX.

Dormiva in camera con XXXX, fidanzata con XXX, commercialista di XXX (XXXX XXX), presso il cui negozio XXX lavorava. Oltre a XXX in casa viveva

anche un'altra ragazza di nome XXXX. Poi entrambe erano andate via.

Anche lei aveva un fidanzato italiano, di nome XXX, che l'aveva sempre aiutata dandole dei soldi, con i quali provvedeva a sé stessa e contribuiva alle spese della casa. Ella, infatti, non aveva mai lavorato per XXXX, tanto meno sulla strada e dunque non pagava per alcuna postazione. In realtà ella non lavorava affatto e viveva dei soldi che XXX (di cui, nonostante tanta generosità non conosce neppure il cognome) le dava di tanto in tanto. Talvolta riusciva a mandare del denaro alla propria famiglia, ma di ciò non doveva rendere conto a XXXX, che non esercitava alcun controllo su di lei. Ella, infatti, poteva uscire liberamente e spesso lo faceva insieme a XXXX, con la quale andava in giro per negozi. Ha confermato tuttavia che quando XXX si assentava, telefonava e si informava sulle sue condizioni, chiedendo notizie anche delle altre ragazze presenti in casa.

Ha riferito, ad espressa domanda, che, durante la permanenza a casa di XXXX, aveva temuto di essere incinta e che aveva rappresentato la circostanza a XXXX, la quale le aveva detto di aspettare un po' prima di preoccuparsi. Non sapeva se XXX avesse riferito i suoi timori a XXXX. Dopo aver negato che il suo fidanzato le avesse offerto il denaro per abortire, ha evidenziato che il problema si era risolto spontaneamente nel volgere di qualche giorno, giacché aveva avuto regolarmente il ciclo.

Quando era andata a vivere per conto suo, aveva cominciato a frequentare la scuola alberghiera ubicata nei pressi della stazione ferroviaria, dalla quale percepiva la somma di euro 400,00 al mese, che utilizzava per sostenere le spese dell'affitto e far fronte alle altre necessità. D'altro canto riceveva ancora l'aiuto di XXXX e vendeva capelli, sicché riusciva a mantenersi. Era sempre

rimasta in buoni rapporti con XXXX, con la quale, dopo il trasferimento, aveva avuto incontri occasionali.

La versione edulcorata della teste, determinata dalla necessità di non pregiudicare la XXXX e sé stessa, ormai fuori da qualsivoglia programma di protezione, è smentita da quanto ha dichiarato la stessa XXXX nell'interrogatorio al P.M. dell'XXX, nel quale, quanto a XXX, ha affermato che la stessa, giunta dalla Nigeria con modalità a lei sconosciute, era vissuta in casa sua giovandosi della sua ospitalità gratuita, e si era mantenuta prostituendosi.

Ciò detto tuttavia, l'imputata ha pure dichiarato di essere estranea ai fatti contestati, affermando che XXX, al pari di XXX³⁶, che pure ella ospitava in casa e che si prostituiva, agivano in piena autonomia e per loro scelta. Ella infatti non aveva mai ricevuto alcunché dei guadagni di XXX o di altre ragazze, né aveva mai esercitato alcuna forma di controllo su di loro. A suo dire non era quella la finalità delle telefonate che effettuava a XXXX prima che andasse a lavorare, tuttavia di tale condotta non ha fornito alcuna spiegazione alternativa. Ha ammesso che in una occasione aveva preso il numero di targa di un cliente di XXXX, che l'aveva portata fuori per un intero fine settimana, ma ha aggiunto che tale comportamento era stato determinato da ragioni di sicurezza e non già per esercitare un controllo sulla ragazza. Il compenso versato da quel cliente era stato percepito esclusivamente da XXX, che non le aveva consegnato alcunché. Non ricordava peraltro di avere parlato della vicenda con il suo fidanzato XXXX. Le richieste di denaro talvolta rivolte a XXX e alle altre ragazze

³⁶ Inizialmente la XXX ha negato di conoscere XXX, affermando di non avere mai parlato al telefono con lei, né di aver parlato di XXX con XXX. In seguito, resasi conto che agli investigatori era noto persino lo pseudonimo XXX utilizzato dalla ragazza, la XXX ha ammesso di conoscerla ed ha aggiunto che la ragazza abitava con lei in casa sua.

erano effettuate a titolo di rimborso, per avere ella acquistato vestiti per loro; non ricordava peraltro se vantasse un credito nei confronti di una ragazza a nome di XXXX.

L'imputata ha negato poi di avere appreso da XXX che sospettava di essere incinta, di averne parlato con XXX e di averle procurato un aborto con una miscela di farmaci e superalcolici, al fine di impossessarsi, spartendo con XXXX, del denaro che XXX aveva avuto da un cliente per abortire in ospedale. Evidente, perciò, è il contrasto con le dichiarazioni della XXX.

Ha poi riferito che in casa con lei viveva anche sua sorella XXX, giunta in Italia dall'Olanda senza il suo aiuto e senza che lei avesse pagato alcunché. XXX non si era mai prostituita, dedicandosi all'attività di parrucchiera, che da un certo momento in poi aveva svolto nel negozio di XXX (XXX). La ragazza era fidanzata con XXX, il commercialista che l'aiutava nell'espletamento delle pratiche amministrative inerenti la sua attività di ambulante. XXX non l'aveva mai accompagnata al lavoro; non sapeva se avesse accompagnato le ragazze con lei conviventi.

Quanto a sé ha dichiarato di essere venuta in Italia nel XX a bordo di una nave e di essere sbarcata a XXXX, portata da un'amica ora deceduta. Dopo aver vissuto a XXX, a XXX a XXXX, era venuta a XXX, dove non aveva ancora una residenza stabile, muovendosi tuttora tra XXX e XXXX. Ha aggiunto di avere conosciuto XXXX (XXX n.d.r.) nel XXX a XXXX e di avere instaurato con lui una relazione stabile, durata circa due anni. L'uomo viveva a XXX e lavorava come operaio ad XXXX e si vedevano frequentemente a XXXi, o a XXX, o a XXX. Per consentirgli l'acquisto di un telefono cellulare aveva acceso un conto corrente cointestato presso la Banca XXX di XXX, ma ella non aveva mai movimentato il

conto. Non le era noto se XXX avesse un altro conto corrente, né sapeva dell'esistenza della associazione XXXX costituita da XXX.

Quanto ad XXX, menzionato nei dialoghi con XXX o con altre donne, l'imputata ha affermato che XXX non era un nome proprio, ma un appellativo solitamente usato per indicare un uomo grande e degno di rispetto, sicché non identificava una persona in particolare. Talvolta con quel nomignolo era stato fatto riferimento al fratello di XXXX. L'imputata ha escluso di essere a conoscenza dei debiti che alcune sue connazionali avevano con XXX ed ha aggiunto di non ricordare la conversazione in cui parlava di tale argomento con XXX.

La XXXX, come già altrove evidenziato, ha dichiarato di conoscere XXX (XXXX), che si faceva chiamare XXX; ha confermato di conoscere XXX, abitante in via XXX e fidanzata con tale XXXX, mentre non ricordava chi fosse la persona a nome XXXX citata nelle conversazioni intercettate, anche perché si trattava di un nomignolo molto diffuso tra le connazionali che vivevano a XXX.

I ricordi sono mancati all'imputata anche con riferimento a quelle conversazioni, intrattenute con XXX e con XXXX, relative ad una ragazza che, a richiesta di XXXX, l'uomo avrebbe dovuto portare in Italia e che invece tardava ad arrivare, e al conseguente malcontento di XXX, a fronte del quale ella aveva promesso di intercedere presso XXX.

La XXX ha poi escluso di avere parlato con una donna a nome XXX dell'acquisto di una ragazza, atteso che ella non aveva mai procurato ragazze a sue connazionali.

Ha ammesso invece di conoscere l'avv. XXXX e di averlo interessato per il rilascio di documenti ad alcune sue amiche, su suggerimento di XXX, che pure

lo conosceva. Quando lo chiamava, il legale le diceva di accompagnare le ragazze al suo studio oppure in Questura, dove egli stesso fissava l'appuntamento, e di prendere nota delle generalità delle ragazze e della loro vicenda.

Anche l'imputato XXXX ha reso dichiarazioni, sottoponendosi all'esame dibattimentale.

Dopo aver riferito di essere giunto in Italia con il visto turistico e di avere sempre vissuto in città del nord, ha affermato di avere conosciuto XXX in occasione di un suo viaggio a XXX, dove era giunto in compagnia di un suo amico, nonché fidanzato di sua cugina XXX, già amica di XXX. Con quest'ultima aveva avviato una relazione sentimentale, durata qualche anno. Inizialmente la donna gli aveva riferito di svolgere un lavoro autonomo, che successivamente aveva precisato essere quello della vendita porta a porta. Ha negato perciò di avere mai sospettato che XXXX si prostituisse e di avere in seguito avuto dalla stessa la conferma che svolgesse tale attività, nonostante la lettura contestazione formulata con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini.

Quanto a sé ha escluso di avere mai portato delle ragazze alle imputate perché fossero costrette a prostituirsi o nei confronti delle quali fosse stato mai compiuto un qualsiasi atto di violenza o minaccia o qualche rito voodoo. Egli aveva bensì accompagnato delle ragazze, anche a richiesta di XXX, e sempre a sua richiesta le aveva portate allo studio dell'avv. XXXX per l'avvio della procedura per l'asilo politico, ma non era a conoscenza della loro destinazione. Ha precisato che l'onorario del legale era stato anticipato da XXX e che doveva esserle rimborsato dalle interessate. Non sapeva cosa accadesse ai

documenti delle donne una volta giunte in Italia, non essendo egli preposto ad accompagnarle. Ha confermato che nel fare la richiesta di asilo, le ragazze spesso davano nomi di fantasia, ma ciò accadeva in quanto i nomi scelti erano più semplici da pronunciare o rappresentavano un portafortuna. Non sapeva se tali nomi fossero scelti direttamente dalle ragazze.

Ha ammesso di avere conosciuto XXXX tramite XXX e di essere a conoscenza del fatto che la donna si prostituisse. Non gli era noto invece se avesse delle ragazze che si prostituivano per lei. Le aveva chiesto di ospitare una ragazza a nome XXXX, che egli stesso aveva condotto a XXX, ma ciò era accaduto poiché la ragazza non aveva un altro posto dove andare. Dopo un certo periodo di convivenza XXX aveva litigato con XXX e lo aveva contattato perché venisse a XXX a risolvere il problema. Non potendo affrontare il viaggio, aveva chiesto a XXX, l'unica a cui poteva rivolgersi, di ospitare XXX. Sicché XXX, la sorella di XXX, era andata a casa di XXX per prelevare la roba della ragazza e portarla a casa di XXX. XXX era stata ospite della sua fidanzata per qualche tempo, poi aveva trovato casa per conto suo. Il suo interessamento verso XXXX era stato determinato soltanto dal fatto che la ragazza gli aveva chiesto di portarla a XXX. In seguito, di fronte ai problemi sorti, si era sentito responsabile per mera solidarietà ed era perciò intervenuto, chiedendo a XXX il favore di ospitarla. Ha escluso che XXX avesse minacciato di denunciare XXXX, giacché quest'ultima non aveva motivo di fare prostituire XXXX e di prendere i suoi soldi.

Ha dichiarato che XXX viveva con XXX ed ha ammesso che la donna gli aveva comunicato che la ragazza non aveva avuto il ciclo mestruale. Egli l'aveva rassicurata dicendo che verosimilmente si trattava di un ritardo. Ha escluso di

avere suggerito a XXX di fare abortire XXX, evitando di portarla in ospedale, ed ha aggiunto di non ricordare se XXX gli avesse detto che XXX aveva avuto 500,00 euro da un cliente per abortire.

Ha dichiarato poi che le ragazze che vivevano con XXX contribuivano alle spese di vitto e alloggio, ma non sapeva se le dessero altri soldi.

Ha ammesso di conoscere XXXX e di essere a conoscenza che la stessa utilizzava il nome di XXX e che si prostituiva. Non sapeva però se avesse delle ragazze che si prostituivano per lei. Gli è stato quindi contestato che nell'interrogatorio reso nel corso delle indagini egli aveva dichiarato che XXX si prostituiva *"da sola. Però aveva una piccola, l'ha portata qua uno, si chiama XXX...XXX l'ha portata qua e l'ho portata io...perché XXX disse: <per cortesia accompagna XXX a XXI>"* precisando che doveva consegnarla a XXX, e che aveva anche aggiunto che XXXX lavorava per XXX. A fronte di tutto ciò, l'imputato si è limitato a dire *"non ricordo"*.

Quanto ad XXX egli ha dichiarato che era un politico, un uomo potente e ricco, più grande di età, che talvolta gli aveva chiesto di accompagnarlo in Italia e talaltra di ricevere da terzi il denaro relativo alla cessione di auto usate. Talvolta lo aveva incontrato alla stazione di XXX in compagnia di qualche ragazza, accompagnata da connazionali, e lo stesso gli aveva chiesto di comprare per loro il biglietto di viaggio, non avendo conoscenza della lingua italiana. Si era limitato a fare loro questo favore, ma non sapeva se quelle ragazze fossero destinate a qualcuno, né gli era noto a quale attività dovessero essere preposte. Nessuna di esse aveva come propria destinazione XXX, né era stata mai affidata alle imputate.

Ha quindi aggiunto che, come a tutti i Nigeriani, anche a lui era noto che, spesso, le ragazze di XXX, con il consenso delle loro famiglie, venivano in Italia con l'intenzione di prostituirsi. A tal fine prendevano contatti con dei connazionali che organizzavano il viaggio e procuravano loro il visto di ingresso, dietro pagamento di una certa somma di denaro. Tra tali persona vi era XXX, che qualche volta aveva anche visto con delle ragazze in Italia, le quali poi avevano preso il treno per raggiungere la loro destinazione definitiva. Se XXX anticipava il denaro per il viaggio, le ragazze lo rimborsavano. Egli tuttavia non conosceva i dettagli dei loro accordi, difatti quando XXX gli aveva chiesto di ricevere il denaro da qualcuno non aveva avuto contezza della natura dell'affare sottostante. Era invece certo che nessuna di quelle ragazze era venuta a XXX e che nessuna era mai stata costretta a prostituirsi contro la sua volontà.

Ha ammesso infine di essere appellato con il nome di XXX e di avere costituito con tale XXXX, l'associazione XXXX, che aveva la finalità di acquistare beni di prima necessità da mandare in Africa. Essa non aveva tuttavia avuto seguito, atteso che il denaro a disposizione era poco, come attestava la scarsa movimentazione del conto corrente ad essa intestato. Ha infine spiegato che per mandare il denaro alle famiglie, si utilizzava il sistema XXXX, ovvero, soprattutto per le piccole somme, un sistema più economico (perché privo di tassazione) analogo a quello di cui aveva già dato contezza la XXXX.

La narrazione della XXXX non è credibile.

Prescindendo dal ricorrente deficit di memoria che coglie l'imputata su circostanze rilevanti, le sue affermazioni risultano inverosimili e sono contraddette dalle emergenze processuali.

Ed invero, ella assume di essere estranea ai fatti di causa e di ignorare i traffici dell'XXXX, nonostante la loro stabile relazione sentimentale. Ammette di avere bensì ospitato tre ragazze, due delle quali dedite alla prostituzione, e di averle indirizzate all'avv. XXXX perché espletasse le pratiche per il riconoscimento dell'asilo politico, ma assume di non conoscere alcun particolare in ordine alla loro attività, (ignora persino se il XXX provvedesse ad accompagnarle alla postazione di lavoro), nonostante il regime di convivenza. Si limita ad escludere di avere mai tratto vantaggio dall'attività delle ragazze, senza aggiungere alcun particolare in ordine al suo rapporto con le sue ospiti. Parimenti esclude di avere mai agito per far venire in Italia sue connazionali affinché si prostituissero per lei, ovvero per conto di altre mamam.

Dunque, dovrebbe ritenersi che la XXX abbia ospitato ad oltranza in casa propria almeno tre persone, provvedendo a tutte le loro necessità gratuitamente, benché le stesse producessero reddito, (salvo a farsi rimborsare solo le spese per l'acquisto dei loro vestiti), e che si sarebbe preoccupata, sempre per mera solidarietà, di regolarizzare la loro posizione in Italia tramite l'avv. XXX, accettando pure di esporsi ai costanti controlli delle Forze dell'Ordine in ragione dell'attività svolta dalle sue ospiti.

Le risultanze processuali smentiscono definitivamente tali inverosimili affermazioni.

Devono innanzi tutto richiamarsi le dichiarazioni di XXXX che annovera XXX tra le mamam operanti in XXX. L'affermazione è succinta, ma piena di significato, giacché al termine mamam la XXX ha già connesso specifiche condotte, quelle che ella stessa ha subito per mano della sua mamam XXX: la mamam è la proprietaria delle ragazze, che la stessa tiene sottomesse con comportamenti

violenti e pressioni psicologiche, pretendendo che si prostituiscano e consegnino il ricavato della loro attività per riscattare la loro libertà, e che all'uopo esercita un serrato controllo su ogni aspetto della loro vita.

Il medesimo ruolo attribuisce alla XXX anche XXX, che riconosce l'imputata presente in aula. In maniera espressa dice che tutte le mamam indicate (XXX, XXXX, XXX e XXX) avevano ragazze che si prostituivano per loro come dalle stesse ella aveva appreso.

Infine ancor più precise sono le dichiarazioni di XXX.

Quest'ultima, infatti, visionando l'album fotografico composto da 13 fotografie, ha affermato che la foto n. XX ritrae XXX, una grande mamam, fidanzata con un uomo nigeriano, che non abitava a XXX, ma che spesso veniva a trovarla. Anch'egli trafficava con le ragazze e le portava da XXX. Quest'ultima faceva prostituire le sue ragazze sulla SS XXX, vicino a XXX. La foto n. XXX dell'album acquisito ritrae l'imputata XXX.

La XXX ha poi dichiarato che le foto XX e XX dello stesso album ritraevano due ragazze che si prostituivano per XXX, con la quale vivevano. In effetti le foto XX e XXX dell'album acquisito ritraggono rispettivamente XXX e XXX. L'istruttoria ha provato che erano due ragazze conviventi con la XXX che si prostituivano.

L'attendibilità delle dichiaranti è stata già vagliata in precedenza ed a quelle valutazioni pertanto ci si deve riportare.

Di particolare rilievo sono poi le captazioni di cui al RIT XXX.

Dall'esame delle conversazioni emerge, infatti, che l'XXX e il l'XXX (alias XXX e XXX) hanno acquistato da XXX le ragazze che vivono con la donna e che essi hanno ormai estinto il loro debito con l'uomo. In tal senso è la conversazione n.

XXX delle ore XXX del XXXX, (RIT XXX) nella quale XXX rammenta a XXX: *"Non abbiamo più i debiti con XXX"*.

Tra tali ragazze si annoverano XXX, XXX, XXX detta XXX, XXX e XXX, tutte dedite alla prostituzione. Quanto a XXX, la circostanza, già ammessa dall'imputata, è confermata dalla conversazione da ultimo citata, che evidenzia altresì come XXX metta XXX al corrente di tutto ciò che riguarda le ragazze. Gli dice infatti: *"poco fa XXX mi ha chiamato per dirmi che la macchina che stava venendo da loro a lavoro ha avuto un incidente e l'uomo è morto e li è pieno delle forze d'ordineL'uomo stava per girare con la macchina in direzione a dove stavano loro. Ha detto che sono scappate nel bosco"*.

Quanto alla condizione di XXX e XXX, rilevante è la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX tra XXX e tale XXX (detta XXX), un'amica di vecchia data, che vive a XXX da quando ha lasciato la Nigeria. Le due donne si scambiano preziose confidenze: XXX racconta di essere sposata, di avere un lavoro e due figlie molto piccole, ragione per la quale non è ancora mai andata a far visita ai suoi in Nigeria. XXX le conferma di avere lasciato la Nigeria nel XXX e di non esservi mai più tornata, anche se ha intenzione di farlo volendo vedere sua madre. Comunica quindi all'amica che XXX vive con lei già da un anno e che da un mese c'è anche XXX. Precisa che XXX l'ha portata direttamente lei e che ha dovuto pagare per ottenere il visto di cui era munita. XXX, invece, giunta anch'ella munita di visto, era stata accompagnata da una persona che lei aveva pagato. In tutto ciò era stata aiutata dal fratello maggiore del suo fidanzato. XXX infine le dice che ella non lavora più per strada e che XXX da qualche tempo ha fatto altrettanto.

Dunque emerge con chiarezza che XXX ha pagato il visto di XXX e che l'ha condotta personalmente in Italia, che ha acquistato XXX e che XXX, almeno per un certo periodo, ha dovuto prostituirsi sulla strada. L'attività di prostituzione di XXX era stata già ammessa dall'imputata nel suo interrogatorio. Quanto a XXX, rilevante ad attestare la sua appartenenza a XXX e la sua attività di prostituta è la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX tra XXX e un uomo (verosimilmente XXX, che era solito informarsi delle ragazze di XXX). L'uomo chiede di XXX e XXX lo informa che "XXX e XXX sono appena uscite". L'uomo chiede: "XXXX non è andata a lavoro?" e XXX gli rammenta: "Oggi è giovedì non vanno a lavoro".³⁷

Quanto a XXX, la sua condizione è attestata dalla conversazione con XXX (che in seguito verrà richiamata), in cui la ragazza prende appuntamento con l'imputata per portarle il denaro dovutole.

Dette ragazze, giunte in Italia per essere state acquistate da XXX e XXX, erano state costrette a prostituirsi per strada, per procurarsi il denaro necessario a riscattare la loro libertà. Esse dovevano inoltre contribuire alle spese di casa, e dovevano pagare tutto ciò che loro necessitava, oltre che "il canone" mensile per la postazione che occupavano sulla strada.

Degli oneri dovuti dalle ragazze di XXX si ha contezza nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX RIT XXX tra XXX e una donna:

XXX vuole andare a XXX, ma non ha denaro, poiché né XXX, né XXX le hanno ancora versato i soldi dovuti. La sua interlocutrice allora la informa: "Eh, io ho detto a tutti di fissare la data per il dieci di ogni mese". XXX chiede conferma: "Ogni dieci?", e la donna ribadisce: "Si ogni dieci per tutti quanti. Hai capito?".

³⁷ La concessione di una giornata di riposo e la possibilità di uscire di casa quel giorno non sono argomenti sufficienti ad escludere la riduzione in schiavitù.

Ciò evidenzia che la corresponsione del denaro è periodica e non è affatto connessa ad un rimborso di somme anticipate per i vestiti, posto che riguarda tutte le mamane e tutte le ragazze che si prostituiscono.

La donna quindi spiega che potrà tollerare un ritardo nel pagamento solo in ipotesi eccezionali. Difatti comunica a XXX che in quel frangente aveva concesso una dilazione fino al sabato successivo, solo perché vi era una ragazza che aveva appena cominciato a lavorare, ma reitera l'affermazione che normalmente il denaro dovrà essere versato ogni dieci del mese: *"E la ragazza che è venuta per iniziare forse, ma ha iniziato ieri e io avrò pazienza con tutti loro fino a sabato per portare i soldi, perché ogni giorno dieci tutti devono portare i soldi, non oltre il giorno dieci per tutti quanti."*

Rilevanti sul tema sono altresì le captazioni di seguito indicate.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX4 una donna chiede a XXX: *"quella ragazza ha già portato i soldi?"*. XXX risponde negativamente. Alle ore XXX dello stesso giorno (XXXX progressivo n. XX), XXX parla con XXX (lo attesta il fatto che XXX le chieda di XXX, indicato dalla stessa come fidanzato di XXX nel suo interrogatorio al P.M.). La donna è dietro la sua porta insieme ad un'altra ragazza che deve lasciare dei soldi a XXX. Poiché quest'ultima non può aprirle (perché sta facendo il bagno) la donna le dice che la ragazza ripasserà. Poi chiede se è già tornata XXX e XXX risponde negativamente, dicendole che la sera prima lei e le altre erano tornate alle dieci.

Successivamente, alle ore XXX del XXX (n. XX) XXX comunica alla sua interlocutrice che *"XXX non è ancora arrivata"* e commenta che per ottenere il dovuto devi pregarla (*"La devi pregare prima in casa prima di venire a pagare"*). La donna all'altro capo, dopo aver detto *"Non lo sa che è ora di portare i suoi"*

soldi?", aggiunge *"Lei ha già avuto il suo. Dammi il suo numero così la chiamo io"*. XXX le fornisce l'utenza n.XXXXX (che si è visto appartenere a XXXXX)³⁸.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX dell'XXX XXX dice alla sua interlocutrice: *"devi pagare i soldi per la postazione"* e la donna che ne è consapevole dice: *"Sì lo so perché entro il giorno dieci devo pagare i soldi per il posto"*. XXX tuttavia le rammenta che deve ancora avere la sua parte: *"Ah sì e la mia parte?"*. E quando la ragazza prende tempo, dicendo: *"Sorella, fammi arrivare prima"*, XXX la rimprovera dicendo: *"Arrivare prima? Lo sai che il giorno dieci è l'ultimo giorno che vi abbiamo dato ed è già passato e tu lo sai. Quelle che hanno iniziato dopo di voi hanno già portato i soldi....Tre di loro hanno già pagato"*. La ragazza le chiede di stabilire delle regole con XXX, in modo che le ragazze di quest'ultima stiano da una parte e le sue (di XXX) dall'altra. Quindi chiede alla donna se a loro sarà aggiunta XXX, ma XXX lo esclude, perché la ragazza non è ancora in regola. Aggiungerà invece una nuova ragazza, che peraltro ha già pagato. Piccata la sua interlocutrice dice: *"Non ti preoccupare, ti pagherò. Lo sai che non mi piace avere i debiti"* e promette di passare da lei il giorno dopo.

Nel progressivo n. XXX delle ore XXX del XXX, XXX, un'altra ragazza di XXX, prende appuntamento con lei per portarle i soldi.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX XXX si lamenta con XXX per non aver ancora ricevuto *"i soldi delle postazioni"*, aggiungendo: *"E' il sabato che mi dovevano pagare. Se non pagano, le picchierò"*. Precisa che si

³⁸ Si è già rilevato che la posizione della XXX è diversa da quella delle altre mamen, atteso che, pur gestendo alcune ragazze dedite alla prostituzione, ella stessa si prostituisce e non è proprietaria di postazioni di lavoro. Difatti quanto alla postazione ove ella stessa lavorava, l'imputata era entrata in conflitto con XXX, che rivendicava la proprietà di quel posto; quanto alle postazioni utilizzate dalle sue ragazze era tenuta a versare il denaro alla proprietaria delle stesse, mentre intascava le somme versate dalle sue ragazze per il pagamento del riscatto.

riferisce ai soldi *"Di quelle che lavorano di notte"*. XXX le chiede: *"Non è XXX³⁹ sola?"* e la donna chiarisce che il denaro le è dovuto anche da XXX. L'uomo si stupisce tanto che afferma: *"Anche se non va a lavorare, deve pure pagare."* XXX allora afferma: *"Andava prima."* XXX si informa se la ragazza abbia addotto qualche giustificazione per il ritardo (*"Ti chiama almeno?"*) e la donna risponde: *"Mi ha detto che stava venendo adesso. Le ho chiamate ieri per sapere se viene presto, e che dieci giorni sono già passati, oggi è dodici. E così mi ha detto poco fa a telefono che stanno arrivando, mi ha chiamato poco fa che stanno venendo, lei, XXX e un'altra ragazza che XXX mi ha aiutata a mettere a lavorare là"*. Difatti chiarisce che hanno sistemato in ciascuna postazione tre ragazze dell'una e tre dell'altra (*"noi abbiamo sistemato XXX ed un'altra ragazza nella sua postazione, così abbiamo fatto tre a tre"*).

Interessante è poi la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX RIT XXX in cui tale XXX (un'altra maman) racconta a XXX di un litigio verificatosi tra le ragazze per una postazione. La donna commenta che i guadagni sono buoni per tutti e non val la pena litigare: *"Hai visto? Poi ho chiesto dalla figlia di XXX quanto ha lavorato e mi ha detto che ha fatto € 1,120.00 e poi ho chiesto a tua sorella e mi ha detto che ha fatto € 1.110,00 e poi ho chiesto se XXX non ha lavorato? Ha detto che ha lavorato. Ho detto allora perché dobbiamo litigare/ fare discussione? Ho detto che ai miei tempi in una postazione eravamo sette persone, sette. Ho detto che adesso come stanno le cose alla fine del mese se sua figlia e le altre non pagano € 350,00 è meglio che smettono di andare in quella postazione, chi può' pagare € 350,00 rimane e chi non può deve andare via"*. Si apprende perciò

³⁹ E' evidente che trattasi di un errore di trascrizione, giacché la ragazza che convive con XXX è XXX.

che in tal caso il prezzo della postazione dovuto da ciascuna ragazza è di 350,00 euro.

Sulle sue ragazze la XXX esercita una forma di controllo assoluto, contattandole costantemente, per verificare se rispettino l'orario di inizio e di fine lavoro, e impedendo loro frequentazioni che non siano fonte di guadagno per lei.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX una donna rivela a XXX che il giorno precedente XXX non è andata al lavoro, avendola ella incontrata in un'ora in cui avrebbe dovuto essere sulla strada.

Nella conversazione n XXX delle ore XXX del XXX XXX chiede a XXX dove sia XXX e XXX le comunica che *"sta per prendere una macchina"* (ovvero sta salendo sull'auto di un cliente). XXX accusa XXX di averle raccontato una bugia il giorno precedente, dicendole che XXX era al lavoro, mentre ciò non era vero. XXX le passa XXX alla quale XXX spiega di avere incontrato quella mattina XXXX alla fermata dell'autobus e di avere appreso che il giorno precedente *"non ha visto XXX e le altre ragazze a lavoro"*. XXX le risponde che non sa nulla perché ella stessa non era andata al lavoro il giorno precedente. Tuttavia si impegna a chiamare XXX per avere maggiori informazioni. La stessa poi rivolgendosi a XXX le dice: *"quando siete andate via è rimasta da sola ed ha continuata a stare la. Hai sentito che cosa sto dicendo? Cercate di rimanere fino alle ore 13.00. Io che sono in Europa da molto tempo vengo ancora con voi a combattere. Voi non pensate di questo. Questo mestiere non è facile, ecco perché io vengo ancora con voi a combattere. Se avessi i soldi sarei rimasta a casa. E' quello che ho detto a loro. Devono rimanere fino alle ore 13.00. Dove state correndo?"*.

Rilevante è la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX tra XXX e XXX: XXX è a XXX per rinnovare il permesso di soggiorno e chiama XXX per chiedere dove siano XXX ed XXX e se andranno al lavoro, mentre mostra resistenza a riferire alla ragazza l'orario del suo arrivo a XXX, sospettando che potrebbero approfittarne per non andare a lavorare.

Ancora, nella conversazione n. XXXX delle ore XXX del XXXX tra XXX e una ragazza, XXX le chiede se XXXX stia andando a lavorare con lei.

Particolarmente esplicita è poi la conversazione delle ore XXX del XXX tra XXX e XXX che passa la conversazione ad XXX: XXX chiede dove siano e, appreso che sono a casa dice: *“Non siete andate a lavoro?”*. XXX risponde: *“Andremo a lavoro. Siamo già vestiti e siamo per andare adesso”*. XXX, che comincia ad adirarsi dice: *“Vi vestite alle ore 20.00?”* e prosegue: *“Sembra che non vi piace andare a lavorare più in quel posto, metterò un'altra persona lì allora. XXX va a lavorare là alle ore 19.00. XXX che lavora là prima di voi e che è arrivata in Italia prima di voi, alle 19.00 oppure alle 19.00 e qualche cosa è già al lavoro, invece voi che siete appena arrivate...(inc)? Dove è XXX?”*. Appreso che è con XXX, dice alla ragazza di passargliela. Quindi rivolgendosi ad XXX, dice: *“Voi siete ancora a casa a mangiare verso alle ore 21.00 e quanto tempo dovete rimanere a lavoro?”*. XXX si giustifica dicendo: *“XXXX ha già chiamato Vito così ci porta fino a lavoro.”*

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXXX XXX rimprovera XXX perché non le ha ancora dato i soldi, per quanto riferitole da XXX. Quindi XXX chiede: *“Dove è XXX adesso? Siamo provando la sua linea per sapere se XXX ci può venire a prendere.”* A quel punto XXX chiama XXX (conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX Rit XXX) e le dice :*“XXX e le altre ti stanno*

aspettando a casa. Hanno detto che ha detto che porterai loro a lavoro." XXX risponde: "Non è vero, mi ha chiamato poco fa per dirmi se XXX può accompagnarle a lavoro e ho risposto che lui non può perché XXX è già andato via." XXXX allora chiede: "A quest'ora non sono andate via?". XXX le dice: "Sono appena tornata a casa e stavo a casa quando XXX faceva il bagno". XXX richiama XXX (conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX) e le dice: "XXXX ha detto che non ha potuto venirvi a prendere". La ragazza allora comunica: "Ok. Siamo quasi per prendere il pullman ora. Stiamo aspettando il pullman". XXXX commenta: "Prima che arrivate a lavoro oggi sarà circa alle ore 23.00. Sembra che i soldi sono già troppi e quindi date un po' a me che sto soffrendo."

Al progressivo n. XXX delle ore XXX del XXX RIT XXX, XXX chiede a XXX se XXX sia andata a lavoro con lei.

Le ragazze devono versare il dovuto sempre e comunque, anche se non vanno a lavorare, (si richiama la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXXX in cui XXX dice a XXX che XXX deve versare il dovuto anche se non lavora più di notte), devono usare i profilattici per evitare gravidanze e se tale evento si verifica ella interviene per procurare l'aborto. Al riguardo deve considerarsi la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX, (quella che determinò l'accesso degli investigatori presso l'abitazione di XXX simulando un intervento per rissa, ma che era invece diretto ad evitare che fosse procurato l'aborto ai danni di XXX). XXX comunica a XXX: *"Tua figlia è rimasta incinta. Si è rotto il preservativo"*. XXXX rammenta che già un'altra volta era accaduta la stessa cosa: *"Non è quando era incinta l'altra volta?"*. XXX gli spiega: *"No, dopo ha avuto la sua mestruazione. Quell'uomo bianco le ha dato 500.00 € per abortire"*

e ho chiesto a lei se è sicura che è incinta per quell'uomo bianco e mi ha detto di no, ma ha solo detto a lui che si è rotto il preservativo". XXX deduce: "E' andata a fare sesso a nudo con quell'uomo bianco durante le ferie. E' la mestruazione di questo mese che non è ancora arrivata?". XXX glielo conferma. XXXX allora chiede: "Che cosa dovete fare adesso?" e aggiunge "Non ha chiesto a lei se ha fatto sesso con l'uomo bianco senza protezione?". XXXX ribadisce: "Le ho chiesto e mi ha detto di no. Quella è la prima cosa che io raccomanda a lei. Non lo so perché. Se vogliamo andare a Napoli adesso (per abortire n.d.r.) quella cifra non ci basta". XXXX, risoluto dice: "Che Napoli, farla mangiare...(inc) Quella più efficace e dolorosa così la prossima volta non ci prova". Si comprende che XXX suggerisce di somministrare una miscela di farmaci e super alcolici, che procureranno alla ragazza l'emorragia. Sarà doloroso, ma ciò sarà un deterrente per il futuro. XXXX teme che XXX possa star male ("Lei che è così piccola, può resistere?"), ma subito pensa al vantaggio che può derivarle: "Così spartiamo le € 500.00 tra di noi....Faremo 50, 50". Avidamente XXXX le chiede: "Io e te oppure con...?". XXX puntualizza: "Che cosa è io e te? Io e lei."

L'uomo le suggerisce che la spartizione a metà non è necessaria: "Che cosa è 50, 50 in questo caso mica le ha detto quanto costa la medicina; le hai detto quanto hai speso per comprare la medicina?". XXX dice: "Ho detto che se funzionerà, delle € 500,00 io prenderò € 305,00. XXX soggiunge: "Funzionerà, perché non deve funzionare, la deve somministrare la medicina con gin locale". E poiché non demorde in ordine alla percezione di una parte del denaro ("Come dicevo quanto sarà la mia parte?"), XXX lo rassicura: "Io e te divideremo insieme la mia parte. Non ti preoccupare".

Nella conversazione n. XXXX delle ore XXX del XXX (ovvero il giorno successivo) XXX comunica a XXXX: *"Ho detto che l'ha bevuto.Ho detto che XXXX ha avuto la mestruazione"*. XXXX si informa: *"Ok ha bevuto la medicina stamattina?"*. XXX glielo conferma. XXXX chiede: *"Ok, allora divideremo adesso i soldi; non è così?"* XXX prosegue: *"Questa ragazza ha avuto i soldi per abortire, ma lei da dentro ha sottratto qualche cosa"*. Evidenza di averlo scoperto poiché: *"Ho chiamato e le ho fatto capire che ho parlato con l'uomo bianco (che) non bastava le €500,00 e dopo ho cominciato a maledire lei e mi ha detto <sorella non imbroglio>. Ho detto che lei mi imbroglia da molto tempo, che la chiamano dalla Nigeria e che mandi i soldi a casa e dopo iniziò a tremare, ma dopo ha uscito i soldi"*. Poi aggiunge: *"Sono stanca. Non la punisco e la tratto come una vera sorella. Dopo mi ha implorata di non essere arrabbiata e che aveva fatto così per arrivare a € 400,00, € 500,00 che avrebbe usato per pagare il suo debito e lei ha replicato che mi avrebbe informato"*.

Il giorno successivo XXX chiama XXXX (conversazione n XXX delle ore XXX del XXX) e si informa circa le sue condizioni. La ragazza le comunica che sta bene e che l'emorragia è durata solo per la giornata precedente: *"No è finito. Si solo ieri, oggi non è venuta più. Ieri non so quando te sei andata via"*. Subito dopo XXX si informa se l'abbia chiamata "l'uomo bianco". XXXX glielo conferma dicendo: *"Voleva sapere se stavo bene e l'ho risposto di no"*. XXXX le intima: *"Devi dire a lui che hai preso €500.00 in prestito da me. Quando ti darà quei soldi, li devi portare a me così tutto finisce e se non me li dai non finirà..."* Difatti le comunica di aver saputo *"....che lo fai senza protezione, lo devi dire di portare €500,00 oggi perché se gli piace fare sesso senza preservativo la deve pagare la prestazione."* La ragazza acconsente dicendo *"Va bene"*.

In tutto ciò la XXXX si avvale dell'assistenza a distanza di XXX, che mette a parte di ogni aspetto della vita delle ragazze e dei problemi connessi alla loro gestione. L'uomo, d'altro canto, si informa costantemente delle ragazze e interviene nelle questioni quotidiane oltre che nelle decisioni di una certa rilevanza (per es. il procurato aborto).

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXXX XXX si informa dove siano XXXX e XXX e XXX risponde che l'una sta cucinando e l'altra è al lavoro. Il XXXX alle ore XXXX (conversazione n. XXX) XXX parla con XXX e avverte che è molto agitata. La donna gli spiega che sta litigando con XXX per ragioni di denaro (mille euro). XXX le dice di passarle XXX al telefono per risolvere il problema.

Anche l'imputato XXXX ha reso dichiarazioni non credibili.

A fronte del contrasto rilevato rispetto a quanto risultava dall'interrogatorio al p.m., egli non ha negato le proprie precedenti affermazioni, ma molto più argutamente ha spiegato di aver fatto in quella sede "discorsi generali", o "esempi", e giammai di avere attribuito condotte illecite a taluno degli imputati o a sé stesso. Opportunamente poi ha fatto ricorso alla mancanza di ricordi quando gli è stato contestato il contenuto di talune conversazioni.

Ebbene il tenore delle contestazioni impedisce di accedere alla spiegazione fornita dall'imputato, atteso che esso attesta come egli abbia dato precise risposte a precise domande, riferendosi a questo o a quell'altro coimputato, ovvero a sé stesso. D'altra parte non è credibile che, pur essendo il fidanzato della XXX ed avendo accesso alla sua abitazione, egli non si fosse avveduto dell'attività svolta dalla donna e dalle ragazze che ella ospitava. Ma è

soprattutto l'esito dell'attività di captazione a smentire le dichiarazioni dibattimentali dell'imputato.

Vale la pena di sottolineare che il contenuto delle intercettazioni telefoniche non lascia spazio a dubbi, essendo esso univoco e genuino. I soggetti captati infatti non avevano alcuna consapevolezza dell'attività tecnica in corso, sicché i loro dialoghi erano del tutto spontanei. Ebbene da quelle conversazioni emerge inconfutabilmente che l'XXX non solo era consapevole dell'attività delle mamam oggi a giudizio, compresa la sua fidanzata, ma con quest'ultima condivideva la gestione delle ragazze e ne traeva vantaggio economico.

XXXXX:

La posizione dell'imputato è strettamente connessa a quella dell'XXX e dell'XXXX, sicché è opportuno esaminarla di seguito.

In ordine alla formulazione del capo di imputazione contestato all'imputato valgono le stesse considerazioni effettuate con riferimento al XXXX, che devono perciò richiamarsi. Nel corso dell'interrogatorio l'imputato ha dichiarato di non avere mai stipulato contratti per la somministrazione di energia nelle abitazioni occupate dalle imputate e il suo difensore ha provato la circostanza documentalmente.

Con riferimento alle altre condotte di favoreggiamento contestate all'imputato, invece, nessuna prova a discarico idonea a scalfire gli elementi d'accusa è stata fornita dalla difesa.

Si rammenterà che del XXXX ha riferito il teste XXXX, evidenziando che era conosciuto come "il ragioniere", giacché si occupava delle questioni amministrative che XXXX XXXX (detta XXX) gli sottoponeva. Egli era in stretto contatto con l'imputata, frequentava la sua abitazione, e accompagnava sui

luoghi di prostituzione le ragazze dell'XXX, compresa XXXX XXX con la quale aveva una stabile relazione. Frequentava altresì il negozio di XXX XXX, dove era stato identificato durante un controllo unitamente a XXX XXX e a XXXX XXX.

Anche la teste XXX XXX, che più volte si era appostata nei pressi del succitato negozio, ha dichiarato di aver visto al suo interno il XXX insieme alle due succitate ragazze dell'XXX.

Sul conto del XXX ha riferito anche XXX XXX. Dopo aver confermato di aver vissuto a casa di XXXX (XXXX), che le aveva offerto ospitalità gratuita, ella ha aggiunto di avere condiviso la stanza con XXX (XXX XXX), un'altra ragazza ospitata da XXX, fidanzata con XXX (XXX). XXXX lavorava nel negozio *afro* di XXXX XXX e spesso era ivi accompagnata da XXX⁴⁰. Talvolta anche lei si era recata in quel negozio in compagnia di XXXX.

Nell'esame dibattimentale il XXXX ha dichiarato di essere consulente amministrativo contabile, con studio in XXXX, e di avere molti clienti tra i cittadini extracomunitari, i cui interessi curava a domicilio. Tra costoro rientrava XXXX, detta XXXX, la quale aveva un esercizio commerciale preposto alla vendita di generi alimentari africani in via XXXX a XXX. Nel suo negozio aveva conosciuto XXX XXX, che si faceva chiamare XXX, la quale pure si era avvalsa della sua consulenza, svolgendo l'attività di commerciante ambulante. Egli perciò si occupava della tenuta della contabilità delle due donne e delle questioni amministrative inerenti le relative autorizzazioni. Attraverso XXX aveva conosciuto due ragazze, XXX e XXX, con lei conviventi. Anche costoro si erano rivolte a lui per questioni amministrative, ovvero perché procurasse loro

⁴⁰ Trattasi di XXXX XXX. Sarà lo stesso imputato infatti a chiarire che le ragazze lo chiamavano XXX.

un'occupazione. Egli perciò aveva indirizzato XXX ad una scuola alberghiera ubicata in corso XXX, che la stessa aveva frequentato per due anni, conseguendo il relativo diploma. Quindi aveva cercato di aiutare anche XXX, ma senza successo. La ragazza aveva chiesto asilo politico in XXX, patrocinata dall'avv. XXX, ma la sua istanza era stata rigettata, poiché aveva già fatto analoga richiesta in XXX⁴¹. Era stata quindi espulsa e rimandata in XXX, ma ella era fuggita ed era tornata in Italia, dove non era riuscita a trovare un lavoro e aveva cercato di guadagnare del denaro acconciando i capelli.

Ha escluso dunque che entrambe le ragazze lavorassero ed ha perciò negato di averle mai accompagnate al lavoro. Era vero invece che talvolta le aveva incontrate presso il negozio della XXX e aveva dato loro un passaggio in macchina, conducendo XXX presso la scuola alberghiera e XXXX a fare la spesa presso altri negozi. Si era trattato perciò di contingenze fuori da ogni programmazione, non avendo mai egli ricevuto alcun incarico di accompagnare le due ragazze da XXXX. Ha confermato che XXX e XXX, al pari di XXX e XXX, lo chiamavano XXX e che la sua utenza cellulare era il n. XXX.

Le intercettazioni telefoniche smentiscono le dichiarazioni dell'imputato e mettono in luce la natura dei rapporti che il XXX intrattiene con la XXX e con le sue ragazze.

Le conversazioni intercettate al RIT XXX bis (appartenente a XXX), ai progressivi n. XXX delle ore XXX del XXX, n. XXX delle ore XXX del XXXX, n. XXX delle ore XXX del XXX, n. XXX delle ore XXX del XXX ed altre ancora, intercorrono tra XXX ed un uomo che deve identificarsi in XXX XXX. Lo

⁴¹ La richiesta di asilo politico in XXXX attestava, infatti, che ella era transitata per quello Stato e che dunque non era giunta in Italia da irregolare per sottrarsi ad una condizione di pericolo esistente nel suo Paese di origine. Non sussistevano, per il nostro ordinamento, perciò, le condizioni per riconoscerle lo stato di rifugiato politico.

attestano l'affettuosità dei toni, riconducibile alla relazione che i due avevano⁴², e la circostanza che la donna gli chiede di farle la ricarica per il suo cellulare con il gestore TRE e l'uomo le risponde "*No! Non stare ricarica de., Tre, a XXX*", luogo di residenza del XXX. Il fatto che la donna non avesse credito sul proprio cellulare e che stesse a casa spiega perché XXX utilizzasse il telefono cellulare di XXX, lasciato dalla donna presso l'abitazione.

Difatti nella conversazione al progressivo n. XXX delle ore XXX del XXX si ha contezza del fatto che l'uomo ha chiamato su quel cellulare per parlare con XXXX e si ritrova invece a parlare con XXX (citata al momento del commiato), alla quale chiede di XXX. La donna gli dice che non sono insieme perché lei non è a casa, ma a XXX. Dal progressivo n. XXX delle ore XXXX del XXXX si comprende che il XXXX ha litigato con XXXX che gli è stata infedele. XXXX cerca di rabbonirlo e di farlo riappacificare con XXX. Nelle conversazioni ai nn. XXX delle ore XXX del XXXX e XXX delle ore XXX del XXX colloquiano XXX (XXXX) e XXXX (che nella prima conversazione si finge XXX) ed hanno un chiarimento sulle ragioni del litigio. Dalla conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX tra XXX e XXX risulta che i due hanno fatto pace e che XXX ha indugiato a rispondere perché era impegnata a contare i soldi. Ed è così felice che XXX se ne avvede e riconduce tale stato d'animo alla quantità di denaro che la ragazza ha tra le mani. Lei non lo smentisce, pur non essendo in grado di precisare la cifra perché sta ancora contando. E' davvero difficile credere che tale denaro sia il frutto del solo lavoro di parrucchiera, che pure la donna effettivamente espletava⁴³.

⁴² Comprovata dalle concordanti dichiarazioni di XXXX XXXX e di XXX XXX.

⁴³ (la circostanza, già riferita da XXX XXX, è emersa dalle dichiarazioni di XXX XXX, ed è confermata dalle intercettazioni: in particolare dalla conversazione n. XX delle ore XXX del XXX, intercorsa tra XXX e una donna e poi tra la medesima e XXX, da cui emerge che quest'ultima deve acconciare i capelli

Dalla conversazione che XXX ha con la sua amica XXX (n. XXX delle ore XXX del XXX RIT XXXX) consta che XXX, che sta in Italia da un anno, si è in precedenza prostituita sulla strada come le altre ragazze ma che da qualche tempo ha smesso di farlo.

La ragazza, infatti, ha trovato un'altra fonte di reddito, ma ciò non significa che non debba effettuare i suoi conferimenti a XXX.

Tali circostanze si evincono con chiarezza dalla conversazione tra XXX e XXX (n. XXX delle ore XXXX dell'XXX RIT XXX). L'uomo chiede: *XXX ce li ha i soldi?* e XXX gli risponde: *"Ora non ha niente. Dopo li avrà, perché lei mi ha detto che XXXX vuole che vada a lavorare con lei"*. Lo stipendio mensile concordato è di ottocento euro. A tale somma deve aggiungersi quella di 1500,00 euro al mese che le da' XXX (*"Sì, più millecinquecento che le da XXX. Quelli non sono soldi?"*).

E difatti nella conversazione n. XXX dell'XXX RIT XXX XXX, riferendosi a XXX, chiede a XXX *"XXX non le ha ancora dato i soldi?"*. XXX risponde: *"oggi ha ricominciato a venire. Erano in lite questi giorni"⁴⁴*. E' la conferma che XXX eroga mensilmente denaro a XXX- che per tale ragione ha smesso di prostituirsi - e che la ragazza tuttavia continua a pagare XXX.

Quanto a XXXX XXX, le affermazioni del XXX sono smentite da quelle della XXXX e dalle dichiarazioni della stessa ragazza.

Nell'interrogatorio al P.M. infatti la XXX ha confermato che XXX XXX, con lei convivente, era dedita alla prostituzione (salvo ad aggiungere che tanto faceva per libera scelta). D'altro canto la XXX ha riferito che solo quando era andata a

alla connazionale, come ha già fatto con tale XXX; dal progressivo n. XX, delle ore XXX del XXX ,in cui XXX chiede a XXX di XXX, perché vuole che le acconci i capelli. XXX dice che è possibile in serata perché XXX non lavora).

⁴⁴ Del litigio tra XXX e XXX si ha prova dalle conversazioni citate in precedenza.

vivere per conto suo aveva cominciato a frequentare la scuola alberghiera, dalla quale percepiva la somma di 400 euro al mese (assumendo che in precedenza, quando stava con XXX, si era mantenuta grazie ad un non meglio fidanzato italiano di nome XXX, di cui non v'è traccia nell'istruttoria).

A ciò devono aggiungersi tutte le captazioni in precedenza esaminate da cui risulta che la ragazza si prostituiva e versava i proventi alla sua mamam XXX.

Ma le conversazioni intercettate invero attestano molto di più, e cioè che il XXXXX era pienamente consapevole che le ragazze conviventi con XXX si prostituivano per conto della stessa. Difatti risulta dai dialoghi intercettati che più volte egli le aveva accompagnate al lavoro in orario serale. Ebbene, ove mai non gli fosse stato comunicato prima, la tipologia degli abiti indossati dalle ragazze, l'orario ed il luogo di lavoro- le postazioni sulla SS. XXX per XXX – lo avevano di certo reso edotto del lavoro svolto dalle ragazze, trattandosi di circostanze non suscettibili di equivoco.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX XXX rimprovera una delle sue ragazze, di nome XXX, perché non le ha ancora dato i soldi. Quindi XXX chiede: *"Dove è XXX adesso? Siamo provando la sua linea per sapere se XXX ci può venire a prendere."* A quel punto XXX chiama XXX (conversazione n. XXXX delle ore XXX del XXX RIT XXX) e le dice: *"XXX e le altre ti stanno aspettando a casa. Hanno detto che ha detto che porterai loro a lavoro."* XXX risponde: *"Non è vero, mi ha chiamato poco fa per dirmi se XXX può accompagnarle a lavoro e ho risposto che lui non può perché XXX è già andato via."* XXX allora chiede: *"A quest'ora non sono andate via?"*. XXX le dice: *"Sono appena tornata a casa e stavo a casa quando XXX faceva il bagno"*.

XXX richiama XXX (conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX) e le dice: "XXXX ha detto che non ha potuto venirvi a prendere". La ragazza allora comunica: "Ok. Siamo quasi per prendere il pullman ora. Stiamo aspettando il pullman". Sandra commenta: "Prima che arrivate a lavoro oggi sarà circa alle ore 23.00. Sembra che i soldi sono già troppi e quindi date un po' a me che sto soffrendo."

Il tenore dei dialoghi che precedono attestano che già altre volte il XXXX aveva accompagnato le ragazze sui luoghi di prostituzione e che non era perciò quella la prima occasione. Difatti XXX non si pone alcun problema di prospettare al XXXX la richiesta o di dovergli dare qualche spiegazione in ordine al modo in cui sono abbigliate ed al luogo ove dovrebbe accompagnarle, con ciò attestando che tutto ciò è già noto all'uomo. Né la XXXX frappone a ciò alcun ostacolo, essendo solo preoccupata del tempo sottratto dalle ragazze all'attività di prostituzione, che significa per lei minor introiti.

Ebbene se si considera il controllo serrato che XXX esercitava sulle ragazze deve convenirsi che tra la donna ed il XXXX vi era un preciso accordo, per effetto del quale all'uomo era demandato di portare le ragazze sui luoghi di prostituzione quando se ne poneva la necessità.

XXXXX XXX:

Il teste XXXX ha riferito che l'imputata si identifica con colei che nelle conversazioni telefoniche viene indicata come XXX. Se così fosse dovrebbero rilevarsi elementi di responsabilità a suo carico per i fatti contestati, atteso il tenore delle conversazioni tra XXXX e la detta XXX.

Quanto riferito dall'investigatore in ordine alla identificazione dell'imputata non trova però conforto in atti. Il teste invero ha dichiarato che l'elemento

individualizzante era il fatto che XXX risultava essere sposata con tale XXX. In effetti la circostanza che XXX e XXX siano conviventi emerge dalle conversazioni al RIT XXX, in particolare quelle in cui XXX si reca a casa di XXX, nel periodo in cui la donna è in viaggio con XXX, nonché dall'interrogatorio della XXX. Difetta tuttavia la prova che XXX si identifichi nell'imputata XXX. Non vi è infatti in atti un certificato dello Stato civile che attesti il matrimonio tra XXX XXX e XXX XXX, ovvero un certificato anagrafico che comprovi la convivenza tra i due, sì da poterne dedurre, alla luce delle citate emergenze processuali, che l'imputata ed XXX siano la stessa persona. Né constano attività di controllo e di identificazione della donna presso il domicilio di XXX XXX. In considerazione di ciò quanto emerso a carico della suddetta XXX non può essere attribuito alla XXX. D'altra parte, il nome di XXXX XXXX non compare nemmeno una volta negli atti. Ne consegue che l'imputata deve essere mandata assolta da tutti i reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto.

Gli elementi di prova sinora esaminati consentono di ritenere provata la responsabilità degli imputati XXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, e XXXX per i reati di cui ai capi B), C), in essi assorbiti i reati di cui ai capi F) e G), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., nonché del reato di cui al capo D), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., in esso assorbito il reato di cui al capo E), unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, attesa l'unicità del disegno criminoso sottostante.

Tutte le persone offese, fatta eccezione per la XXX e per la XXX⁴⁵, dopo aver descritto la condizione di bisogno e talvolta di pericolo che vivevano in patria, hanno dichiarato di essersi determinate a venire in Italia a seguito del fatto che taluni conoscenti, (e nel caso della XXX, la stessa XXXX) avevano prospettato loro che ivi avrebbero potuto trovare un lavoro (di parrucchiera, sarta, cameriera ecc.) che avrebbe consentito loro di mantenere sé stesse e la propria famiglia in Nigeria. La prospettiva di migliorare le condizioni di vita proprie e dei familiari e di sottrarsi al pericolo che le minacciava le aveva allettate, inducendole ad accettare la proposta, la quale presentava il vantaggio ulteriore di non doversi preoccupare neppure degli aspetti burocratici connessi al rilascio dei documenti e del visto di ingresso, ed appariva inoltre scevra da rischi e da aspetti negativi. Difatti era stato chiesto loro⁴⁶ soltanto di rimborsare le spese di viaggio una volta che avessero cominciato a lavorare. Nessun sospetto esse avevano nutrito sulla sorte che le aspettava in Italia, neppure a fronte della esorbitante somma di denaro chiesta a titolo di rimborso delle spese, non avendo esse contezza effettiva del valore di quella somma. L'affidamento nei confronti di coloro che si erano offerti di portarle in Italia era stato totale, tanto che la Josep ha riferito di essersi sottoposta al rito voodoo, credendo che davvero esso servisse- così come le era stato prospettato - a proteggerla una volta giunta in terra straniera. L'adesione all'offerta dei connazionali era stata perciò determinata dall'inganno, cui erano state indotte dalla promessa di lavoro, dalla prospettiva di sottrarsi al bisogno economico ed al pericolo di vita, che aveva trovato terreno fertile nell'affidamento derivante

⁴⁵ Le due donne hanno ritrattato le dichiarazioni accusatorie rese in precedenza

⁴⁶ fatta eccezione per la XXX che aveva avuto un contatto diretto con la XXX, con la quale credeva esistesse un rapporto di amicizia, attestato dal fatto che vi era stato lo scambio del numero di telefono e che spesso si erano sentite prima della loro partenza.

dal sentimento di solidarietà e dalla buona fede. Non vi sono infatti elementi per ritenere che esse avessero mai avuto il sospetto, e tanto meno la consapevolezza, di essere oggetto di un accordo economico intervenuto tra coloro che avevano fatto la proposta di condurle in Italia e coloro che le avevano acquistate versando preventivamente il prezzo alla controparte.

Parimenti, deve escludersi, non essendovi elementi in tal senso, che esse avessero deciso di venire in Italia per prostituirsi e che avessero perciò pattuito il prezzo per il trasporto e l'introduzione nel Paese straniero con coloro che dovevano organizzare il trasferimento. Difatti esse non conoscevano neppure le donne cui sarebbero poi state affidate e che sarebbero state le loro mamam, fatta eccezione per la XXX che aveva avuto un contatto diretto con la XXXX, con la quale reputava di avere un rapporto di amicizia. Sicché in tal caso la sussistenza dell'inganno e dell' approfittamento dell'affidamento risultano ancora più evidenti. Peraltro, ove pure per ipotesi non dimostrata, esse avessero inteso venire in Italia per prostituirsi, di certo erano all'oscuro del fatto di essere state oggetto di un accordo economico e della condizione di assoggettamento in cui sarebbero state poste una volta giunte a destinazione.

Della compravendita avente ad oggetto le persone offese, stipulata tra gli imputati sopra citati e coloro che, appartenenti all'organizzazione⁴⁷, reclutavano le donne nel paese di origine, vi è piena prova in atti, così come vi è prova che l'acquisto delle donne era finalizzato al loro sfruttamento mediante l'attività di prostituzione cui erano state poi costrette.

In alcuni casi lo attestano con chiarezza le intercettazioni telefoniche già esaminate. Così è per XXX XXX, il cui acquisto da parte della XXX trova

⁴⁷ Sull'associazione cfr. infra

conferma nella conversazione tra l'XXXX e la XXX (n. XXX delle ore XXX del XXX RIT XXX), nella quale l'imputato comunica alla donna di non avere rivelato ad XXX che colei che vuole acquistare una nuova ragazza è XXX, perché se XXX sapesse che l'acquirente è colei cui era stata affidata XXXX non farebbe il lavoro.

Così è anche per XXX XXXX, per il cui visto la XXX ha dovuto pagare; così è stato anche per XXX, per la quale la stessa XXX ha dovuto versare il prezzo all'organizzazione, circostanze tutte rivelate dall'imputata alla sua amica XXX nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX (RIT XXX). Non vi è dubbio peraltro che le condotte della XXXX sono state tutte condivise dall'XXXX, ove si consideri che il medesimo, nel parlare con la donna, le rammenta che essi hanno ormai estinto il loro debito con XXX.

Quanto alle altre persone offese, benché non vi sia un espresso riferimento al pagamento di una somma di denaro da parte degli imputati, la circostanza che esse siano state oggetto di compravendita da parte loro è comunque provato dall'attività istruttoria.

Ed invero tutte le persone offese hanno dichiarato che, giunte a destinazione, avevano trovato una persona a riceverle (alla stazione ferroviaria o al porto). In alcuni casi si era trattato delle imputate⁴⁸, in altri di un soggetto che agiva per loro conto e che aveva provveduto a consegnarle alle prime. Una volta avuta la disponibilità delle ragazze, ciascuna delle imputate aveva loro chiarito che l'attività lavorativa che avrebbero dovuto svolgere altro non era se non quella del meretricio e che il ricavato della stessa avrebbe dovuto essere loro consegnato, per riscattare la loro libertà. E' evidente allora che la presenza

⁴⁸ Non consta infatti che l'XXXX curasse la ricezione delle ragazze, quanto piuttosto il loro trasporto.

delle imputate al momento dell'arrivo delle ragazze non poteva essere casuale, a meno di non volere ritenere che esse trascorressero le loro giornate alla stazione ferroviaria o al porto. Esse perciò si recavano ad aspettare le ragazze, perché sapevano che esse ivi sarebbero giunte per effetto della preventiva comunicazione da parte di coloro dai quali le avevano acquistate. Analogo discorso vale per quelle tra le imputate che non provvedevano personalmente all'accoglienza, ma che ricevevano in consegna le ragazze da colui che le aveva prelevate all'arrivo. Anch'esse come le prime chiarivano alle ragazze qual era la loro sorte.

D'altro canto l'istruttoria ha pure provato che quando le ragazze estinguevano il debito, ovvero si sottraevano alla loro condizione, gli imputati provvedevano a rimpiazzarle con un nuovo acquisto da destinare alla medesima attività. La circostanza emerge e dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni delle persone offese. Se tale era il sistema cui avevano acceduto gli imputati, non v'è ragione di ritenere, in difetto di elementi idonei, che anche per le persone offese del presente giudizio non avessero fatto altrettanto.

Le condotte degli imputati (compreso l'XXX che concorreva con l'XXX) devono ricondursi, per questa parte alla fattispecie di cui all'art. 601 c.p.

Tale norma infatti prevede e punisce condotte alternative. La tratta può riguardare una persona che già versi in condizione di schiavitù, nel qual caso il fine dell'agire è in re ipsa, (e non è stato necessario al legislatore esplicitarlo) e consiste nella volontà di esercitare sulla persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero di costringerla a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento; oppure può riguardare una persona libera – nel qual caso il fine perseguito, come espressamente detto, è quello di commettere i delitti di cui

all'art. 600 c.p. – la quale è indotta con l'inganno, o costretta con violenza, minaccia, abuso di autorità, o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di una somma di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Tale interpretazione della lettera della norma è suffragata dalla S.C. che si è in questi termini pronunciata:

Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone (art. 601 cod. pen.), non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia, (Cass. Sez. V, n. 40045 del 24.9.2010).

Nessun dubbio può allora sussistere, alla luce degli elementi evidenziati, che gli imputati siano responsabili del delitto di tratta, atteso che essi hanno condotto le persone offese in Italia con l'inganno, e talvolta approfittando anche dello stato di necessità in cui le stesse versavano. Va al riguardo precisato che lo stato di necessità cui si riferisce l'art. 601 c.p. deve essere interpretato alla luce dei principi enunciati dalla S.C. con riferimento alla medesima definizione utilizzata dalla norma di cui all'art. 600 c.p., ovvero " *come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima (art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.) e non va confusa con lo*

"*stato di necessità*" di cui all'art. 54 cod. pen." (da ultimo Cass. Sez III, n. 21630 del 6.5.2010).

Provata è altresì la finalità perseguita, ovvero quella di porre le persone offese in una condizione analoga alla schiavitù e di sfruttarle mediante l'attività di prostituzione. La realizzazione del fine, nella specie invero verificatasi, non sarebbe peraltro necessaria ai fini della sussistenza del delitto in esame. Ha infatti chiarito la S.C. che "*Ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, cod. pen., non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente dev'essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo*". (Cass. Sez. V, n.23368 dell'8.5.2008). Nella specie, come già evidenziato, quella finalità è stata attuata, sicché la sussistenza del dolo è pienamente provata.

Deve altresì riconoscersi l'aggravante contestata ex art. 112 n. 1 c.p., atteso il numero di persone concorrenti nel reato con ciascuno degli imputati. Ed invero la tratta delle persone veniva posta in essere, come si vedrà, da un'organizzazione, che agiva in parte in Nigeria ed in parte in Italia, la quale si avvaleva di una capillare rete di persone che davano il loro contributo alla attuazione dei fini dell'organizzazione medesima. Numerose erano infatti le persone che si occupavano della tratta di ciascuna delle donne acquistate, essendovi soggetti che provvedevano a individuare le donne da reclutare, o a

procurare loro i documenti, o ad accompagnarle nelle varie tappe del viaggio, e a consegnarle al destinatario.

Non v'è dubbio, d'altro canto, che nel delitto in esame resti assorbito il reato, pure contestato sub B), di cui all'art. 12 co. 3 e 3 ter D.L.vo 286/98. Tale norma infatti punisce colui che, a vario titolo, procuri illegalmente l'ingresso di persone nel territorio dello Stato, anche al fine di favorire il loro sfruttamento, e, tuttavia, sancisce pure che tale previsione è residuale giacché opera "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Anche in materia è intervenuta la S.C. affermando il principio con chiarezza: "*Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario resta assorbito nel delitto di tratta di persone se realizzato per compiere questo ultimo delitto, in quanto la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" di cui alla norma di previsione del delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino comporta l'applicazione della norma incriminatrice della tratta, delitto più gravemente punito*" (Cass. Sez. V n.20740 del 25.3.2010).

L'istruttoria ha poi provato in maniera certa la responsabilità dei medesimi imputati in ordine al reato sub C) della rubrica.

Dalle testimonianze e dalle conversazioni intercettate emerge, infatti, che gli imputati esercitavano nei confronti delle persone offese poteri corrispondenti al diritto di proprietà, reputandole cosa propria per averle acquistate con il pagamento del relativo prezzo. Essi infatti disponevano delle ragazze, ponendole in una condizione di soggezione e mantenevano tale stato con ogni possibile strumento di coazione psichica e fisica, avvantaggiandosi

economicamente mediante il prelievo del danaro riveniente dall'attività di prostituzione che le costringevano ad esercitare.

Ed invero ciascuna delle persone offese ha riferito che, giunta a destinazione, era stata privata del documento utilizzato per fare ingresso in Italia, sicché le era stato impedito di uscire dal Paese⁴⁹. Per ciascuna ragazza era stata subito avviata la procedura per la concessione dell'asilo politico. Per effetto della presentazione dell'istanza, infatti, la richiedente era legittimata a rimanere in Italia fino al completamento della procedura, che mediamente impegnava un lasso temporale di tre anni. In quel periodo la ragazza poteva essere preposta all'attività di prostituzione. L'originale della richiesta era detenuto dalla maman, che in tal modo controllava i movimenti della ragazza, impedita ad allontanarsi per altro sito. Alla stessa era consegnata solo una fotocopia della richiesta, da esibire in caso di controlli delle Forze dell'Ordine. La circostanza, riferita dalle persone offese, ha trovato conferma nelle conversazioni intercorse tra XXX XXX ed una delle sue ragazze al momento dell'intervento della polizia presso il domicilio di corso XXX XXX. La XXX rassicura la ragazza, dicendole che le porterà i documenti in Questura. Cosa che poi effettivamente avviene.

Ciascuna ragazza, non appena affidata all'acquirente, prendeva contezza che l'attività cui era destinata era quella della prostituzione, il cui ricavato doveva essere interamente consegnato alla donna che l'aveva presa in custodia.

Non vi era possibilità di sottrarsi a tale sorte. Alle difficoltà oggettive connesse alla giovane età, al fatto di trovarsi in un Paese straniero, al fatto di non conoscere persone diverse dalla maman e dalle altre ragazze (che spesso sconsigliavano qualsiasi forma di opposizione, avendo già sperimentato

⁴⁹ Peraltro è pure emerso che i passaporti erano spesso "riciclati", nel senso che lo stesso documento era utilizzato per diverse persone, previa sostituzione della fotografia dell'apparente titolare.

l'inutilità della stessa), e al fatto di non avere cognizione alcuna della lingua, si aggiungevano le condotte minacciose e violente delle mamen. Di fronte alla ribellione o al rifiuto delle ragazze di prostituirsi, esse le minacciavano di far del male a loro o alle loro famiglie, le picchiavano con violenza, procurando loro lesioni, esercitavano una forte pressione psicologica minacciando di porre in atto i riti voodoo. Dunque le ragazze erano costrette a prostituirsi ininterrottamente dal mattino fino a notte ed erano altresì tenute a pagare mensilmente alla mamen somme cospicue per l'uso della loro postazione (pur trattandosi di suolo pubblico). Il ricavato dell'attività era per lo più acquisito dalla mamen. Difatti ciascuna ragazza quando veniva consegnata alla donna era resa edotta dell'ammontare della somma dovuta per riacquistare la libertà, sicché era costretta a lavorare alacremente ed a consegnare tutto il ricavato alla mamen, in modo da estinguere quanto prima il debito suddetto. Dal canto suo la sfruttatrice aveva interesse ad acquisire quanto prima la maggiore quantità di denaro, essendovi sempre il rischio che, rigettata la domanda di asilo politico, la ragazza fosse rimpatriata prima di avere pagato tutta la somma pretesa. Per tale ragione le mamen vietavano alle ragazze di spedire il denaro alle famiglie. Difatti prima di fare ciò, ogni ragazza doveva essere espressamente autorizzata dalla propria mamen.

Ciascuna ragazza era assegnata ad una casa, che poteva coincidere con l'abitazione della mamen o con un altro immobile e pagava per vitto, alloggio ed utenze le somme prestabilite dalla mamen. Non aveva libertà di movimento, potendo allontanarsi dalla casa solo per recarsi al "lavoro" ed era sottoposta a costante controllo da parte della mamen, che personalmente o telefonicamente o per il tramite di altre persone verificava l'osservanza dell'orario iniziale e finale

dell'attività di prostituzione. La maman vigilava sull'uso dei profilattici, non avendo interesse ad eventuali gravidanze delle ragazze. Quando l'evento si verificava le maman intervenivano per procurare l'aborto, anche a costo di mettere a rischio la vita delle ragazze. Il controllo delle ragazze era perciò totale ed era altresì diretto ad evitare che le stesse frequentassero persone estranee al loro ambiente.

A nulla rileva invero che alle ragazze fosse talvolta concesso di uscire, di recarsi al negozio di XXX XXX o di andare a fare la spesa, atteso che non per questo si riduceva il controllo o lo stato di assoggettamento che impediva loro di sottrarsi a quella situazione. Peraltro tra le maman vigeva una efficiente rete di comunicazione, sicché ciascuna esercitava il controllo anche sulle ragazze delle altre e prontamente comunicava eventuali comportamenti non osservanti le regole. Ha chiarito infatti la S.C. che *" Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice"* (Cass. Sez. V 2775 del 18.11.2010).

Tali condotte integrano gli estremi della fattispecie disciplinata dall'art. 600 c.p. Come ha evidenziato la S.C. con giurisprudenza ormai consolidata *"La previsione di cui all'art. 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni*

lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento" (Cass. Sez III n. 24269 del 27.5.2010). La pronuncia riprende la precedente decisione secondo la quale *"La previsione di cui all'art. 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Quest'ultima fattispecie configura un reato di evento a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Ne deriva che, perché sussista la costrizione a prestazioni (nella specie sessuali) - in presenza dello stato di necessità che è un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della persona - è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore; mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità (Cass. Sez V n. 4012 del 15.12.05).*

Il concetto di *"situazione di necessità"* enunciato dall'ultima pronuncia è stato ripreso dalla sentenza n. 2841 del 26.10.06 della Sezione III *"In tema di*

riduzione in schiavitù o in servitù, la situazione di necessità della vittima costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e, pertanto, tale nozione non può essere posta a paragone con lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata (art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen.) o allo stato di bisogno utilizzato nell'istituto della rescissione del contratto (art. 1418 cod. civ.). La situazione di necessità va, quindi, intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione", e di recente ribadito con la pronuncia della medesima Sezione n. 21630 del 6.5.2010 già richiamata: "La situazione di necessità, il cui approfittamento costituisce condotta integrante il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima (art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.) e non va confusa con lo "stato di necessità" di cui all'art. 54 cod. pen".

La reiterazione delle condotte nei confronti di ciascuna delle proprie ragazze e la sostituzione delle donne che fuggivano o che estinguevano il loro debito con altre attesta che gli imputati avevano scelto tale meccanismo come sistema idoneo a procurare loro cospicui vantaggi patrimoniali, sicché non può dubitarsi che le condotte medesime fossero sorrette dalla coscienza e volontà di ridurre la vittima ad una "res", oggetto di diritti patrimoniali, e dalla consapevole volontà

di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità (criteri di individuazione dell'elemento psicologico relativo alla fattispecie in esame, enunciati dalla S.C. con la sentenza n. XXX del XXX e mai più modificati).

Anche con riferimento a tale delitto deve riconoscersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., per le medesime ragioni già indicate con riferimento al reato sub B). Deve escludersi invece l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., con riferimento all'imputato XXX, atteso che come meglio sarà evidenziato nell'esaminare il delitto contestato sub A), deve ravvisarsi in capo al medesimo il ruolo di partecipe dell'organizzazione e non già quello di capo e organizzatore.

Quanto ai delitti contestati ai capi F) e G) della rubrica (l'aver procurato l'ingresso illegale nel territorio italiano delle donne nigeriane già reclutate per essere destinate alla prostituzione e l'aver favorito la loro illegale presenza nello Stato al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità), va evidenziato che le suddette condotte, tutte acclerate dall'attività istruttoria, devono ritenersi assorbite nel più grave reato di cui al capo C), in ragione della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" enunciata dai commi 3 e 5 dell'art. 12 della L. 286/98 (e succ. modif.).

I delitti contestati sub D) - di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nella forma aggravata, concorrono invece, con il delitto di cui all'art. 600 c.p. (di cui al capo C)).

Limitarsi a sostenere che le condotte delle due fattispecie coincidono, salvo ad essere caratterizzate quelle di cui all'art. 600 dal quid pluris dell'assoggettamento della vittima, si da riconoscere un rapporto di continenza

tra le stesse con il conseguente assorbimento delle une nelle altre, significa condurre un'operazione interpretativa davvero riduttiva. In tal modo infatti non si tiene conto della diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme e della ratio che le caratterizza.

La disciplina dettata dalle disposizioni contenute nella L. 75/58, ed in particolare da quelle in esame, è infatti diretta a tutelare la libertà di determinazione della donna nel compimento degli atti sessuali, garantita attraverso il perseguimento dei terzi che da tale attività intendono trarre un vantaggio economico. Ed invero non costituisce reato il compimento di atti sessuali al di fuori di ogni attività di sfruttamento o di agevolazione, anche se posti in essere con fini di lucro personale (principio che non può essere perso di vista nel valutare l'attendibilità di quelle tra le persone offese che, interrotto il programma di protezione, avevano cominciato a prostituirsi in maniera autonoma, costrette questa volta dall'oggettivo bisogno economico).

Diverso è il bene giuridico protetto dall'art. 600 c.p. vigente, alla cui formulazione si è peraltro pervenuti dopo un lungo percorso, che trae le sue origini dalle Convenzioni sulla schiavitù di Ginevra del 1926 e del 1956, dalla Convenzione sui Diritti dell'Uomo, dalla Carta Costituzionale e dalle pronunce emesse dalla S.C. con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 600 c.p. Tale bene deve individuarsi nella dignità umana *"che più che un diritto è il principio generatore e di intelligibilità di tutti i diritti fondamentali ed è riconosciuta a ciascuna persona in ragione non solo della sua individualità ma, per la indicata dimensione sociale, anche della sua piena appartenenza al genere umano come "simile" alle altre persone o "eguale" o, per riprendere*

un'espressione adoperata in altro contesto (art. 8 cost.) "egualmente libero"(Cass. Sez V n. 26636 del 4.4.02).

Deve riconoscersi anche con riferimento a tale reato l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., atteso il numero di persone concorrenti nel reato, mentre deve essere esclusa con riferimento all'imputato XXX quella di cui all'art. 112 n.2 c.p., essendo egli mero partecipe e non già capo ed organizzatore dell'associazione sub A).

Passando ad esaminare il delitto contestato sub E) della rubrica, ritiene la Corte che lo stesso debba ritenersi assorbito nel reato sub D).

Non ignora il giudicante che con sentenza n. 220 del 21.10.04 la S.C. ha affermato che il reato di violenza sessuale concorre con quello di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione quando la minaccia e la violenza siano esercitate per costringere una donna a iniziare, contro la sua volontà, l'attività di prostituzione, che diversamente non avrebbe avviato. Non ritiene tuttavia la Corte di condividere tale pronuncia rimasta peraltro isolata. E ciò non solo e non tanto per il fatto che gli occasionali clienti erano inconsapevoli della coartazione in forza della quale le donne si prostituivano, quanto per il fatto che la violenza e la minaccia non erano poste in essere con la coscienza e volontà di compiere, per interposta persona, un atto invasivo della libertà sessuale della persona non consenziente. Nell'agire degli imputati le vittime erano infatti parificate ad una res, prive di qualsivoglia libertà (compresa quella sessuale). La finalità consapevolmente perseguita dagli imputati era dunque quella dello sfruttamento della prostituzione altrui, idonea a procurare loro l'ingiusto profitto.

Quanto agli imputati XXXX e XXXX deve riconoscersi che i medesimi hanno concorso con gli altri imputati nel delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione cui erano costrette le persone offese. Il primo infatti ha preso in locazione un immobile al fine di procurare l'alloggio ad una delle ragazze della XXX, dando un contributo concreto e consapevole affinché l'attività della maman potesse avere attuazione; il XXX ha reiteratamente accompagnato le ragazze sfruttate dalla XXXX sui luoghi di prostituzione, dando un contributo concreto e consapevole all'attività di sfruttamento posta in essere da quest'ultima.

L'associazione (capo A)

Prima di esaminare la posizione degli imputati rispetto all'associazione vanno enucleati gli elementi che attestano l'esistenza di tale organizzazione criminosa. Ebbene le donne sfruttate, che hanno inteso denunciare la loro condizione, e la teste XXX, che si era occupata dell'inserimento di molte di esse in un programma di protezione, hanno fornito elementi per ricostruire parte dell'organigramma dell'associazione e le modalità di funzionamento della stessa. A capo dell'associazione vi è un uomo, molto ricco e potente, che incute timore e rispetto alla comunità nigeriana, il quale si occupa di selezionare le ragazze in patria, agendo personalmente o a mezzo di altri soggetti. Egli sceglie ovviamente le donne più fragili, che hanno una situazione economica disastrosa o che vivono in zone di guerra, e che, in quanto bisognose e in condizione di rischio, accolgono favorevolmente la proposta di venire in Italia per svolgere un lavoro ben remunerato, peraltro con la garanzia di superare ogni difficoltà burocratica e di non avere problemi a causa della lingua: verranno accompagnate per tutto il viaggio, munite di un documento che

il loro benefattore procurerà, e, giunte in Italia, avranno un lavoro remunerato. Per ottenere tutto ciò dovranno rimborsare solo le spese anticipate dall'uomo, una volta giunte a destinazione. Talvolta viene prospettato loro il pagamento di cifre esose, di cui tuttavia non hanno alcuna contezza. Dunque esse accettano di versare il denaro richiesto, ignare della effettiva entità della somma (non fosse altro che per il fatto che in Nigeria vi è una moneta diversa da quella italiana, diverso è il sistema economico e diverso è il potere di acquisto del denaro).

Come convenuto il potente uomo nigeriano si preoccupa di organizzare il viaggio, di acquistare i biglietti e di fornire il documento di identità e il visto di ingresso. Ha bisogno solo delle fotografie da apporre sui documenti che talvolta recano false generalità della donna. Ella non ha la disponibilità di tali documenti, detenuti dal suo accompagnatore durante il viaggio e trattenuti dallo stesso una volta superata la frontiera. Tali documenti infatti saranno riutilizzati per l'ingresso di altre ragazze, previa sostituzione delle foto.

Il potente uomo nigeriano è stato identificato in XXX. L'imputata XXX ha inizialmente dichiarato che il nome XXX non identificava una persona specifica, ma era un appellativo che veniva utilizzato per indicare una persona potente e verso la quale deve portarsi rispetto. Ha tuttavia ammesso che con quell'appellativo si era spesso rivolta al fratello dell'XXX.

Quest'ultimo ha dichiarato che XXX era un uomo politico molto ricco ed influente, che spesso egli aveva accompagnato in Italia e che talvolta aveva ivi incontrato con ragazze nigeriane accompagnate da connazionali. Detta persona procurava i visti di ingresso a coloro che volevano venire in Italia, dietro pagamento di una somma di denaro.

Il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra gli imputati o tra costoro e lo stesso XXX consente di affermare che con tale nome si identifica una persona determinata, che ha lo specifico compito di trovare le ragazze a richiesta delle mamen e che queste ultime intendono acquistare per poi sfruttarle, costringendole all'attività di meretricio. Le ragazze reperite da XXX sono infatti oggetto di una vera e propria compravendita, stipulata tra il medesimo e la mamen richiedente, che ha come corrispettivo una somma di denaro che si aggira intorno a 6.000,00 euro.

A lui la XXXX si rivolge con un tono rispettoso, che non usa con nessun altro nelle conversazioni intercettate, e che rivela una sorta di timore reverenziale. Utile è in tal senso la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX: la XXX (XXX) riferisce all'XXX (XXX) delle difficoltà che sta incontrando per il rinnovo del permesso di soggiorno, a causa del fatto che è scaduta la licenza di ambulante che ella non ha provveduto a rinnovare per tempo. Nel corso della conversazione dice a XXX di salutare suo fratello e l'uomo le dice di rimanere in attesa perché potrà dargli i saluti personalmente. Difatti passa il telefono ad un'altra persona, alla quale XXX si rivolge chiamandola XXX, e nei cui confronti si mostra sussiegosa e sottomessa.

Concluso l'accordo economico con la mamen e riscosso il prezzo, XXX affida la ragazza ad uno o più accompagnatori, che provvedono ad accompagnarla in Italia, preoccupandosi di trattenere i documenti che hanno legittimato il loro ingresso nel territorio dello Stato.

Ivi giunte le ragazze, prive di documenti e dunque irregolari, spesso vengono affidate ad una donna⁵⁰, che si adopera per il loro smistamento nelle diverse

⁵⁰ Spesso questo ruolo è svolto da una donna che risiede a XXX e che gli investigatori hanno identificato nella moglie di XXX.

città e le mette al corrente del fatto che verranno affidate ad una maman, la quale avrà su di loro un assoluto potere di controllo. Esse dovranno prostituirsi e versare i proventi della loro attività alla loro mamam, fino a estinguere la somma predeterminata che costituisce il prezzo per riscattare la loro libertà. In caso di disubbidienza o di fuga verrà fatto del male a loro o alle loro famiglie, eventualmente attivando il sortilegio voodoo. Spesso infatti prima di partire dalla Nigeria le ragazze sono sottoposte a tale rito, prospettando loro che ciò le proteggerà in terra straniera. In altri casi la ragazza raggiunge la sua maman, sempre accompagnata, ma senza passare per il luogo di smistamento. In tal caso è la maman a rendere edotta la ragazza della sua sorte e degli obblighi che è tenuta ad osservare.

L'organizzazione perciò si avvale di una fitta rete di persone, la cui esistenza è certa; e tuttavia, poiché esse non sono state tutte identificate, non è possibile affermare che alla medesima persona fosse affidato reiteratamente lo stesso compito, e che dunque, quanto meno per tale ragione, essa avesse consapevolezza di dare un contributo alla compagine associativa. Resta perciò il dubbio che per ogni viaggio XXX possa avere ingaggiato persone diverse, chiedendo loro di accompagnare le ragazze fino in Italia e che dette persone possano avere agito senza avere la consapevolezza di favorire l'associazione.

Da ciò discende che deve escludersi l'aggravante del numero delle persone con riferimento al reato in esame.

Erano invece certamente partecipi dell'organizzazione gli imputati XXX e XXX, nonché la donna di nome XXX, che operava in quel di XXX ed alla quale era affidato lo specifico compito dello smistamento delle ragazze.

La circostanza che i due imputati abbiano dovuto pagare ad XXX le ragazze dallo stesso fatte giungere dalla Nigeria e che poi avevano messo sulla strada, non esclude il loro ruolo di partecipi dell'associazione.

L'organizzazione infatti agiva per chiunque fosse disposto a pagare, e dunque anche a richiesta di coloro che della stessa erano partecipi.

Il riconoscimento del ruolo di partecipe ai predetti imputati si fonda su precisi e concordanti elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Risulta infatti che l'XXX era colui che aveva un contatto diretto con XXX, spesso lo accompagnava in Italia, ed era il tramite tra l'uomo e le maman, che, attraverso l'imputato, facevano giungere le loro richieste di acquisto al capo dell'organizzazione. Dal canto suo XXX lo mette al corrente dei problemi che di volta in volta possono sorgere nell'organizzare i viaggi delle ragazze ordinate dalle maman e chiede il suo intervento per la risoluzione degli stessi.

Egli perciò provvede a gestire la fase dell'acquisto dei biglietti ferroviari e degli spostamenti delle ragazze sul territorio italiano, e si preoccupa di tacitare le proteste delle maman quando la loro richiesta non è prontamente soddisfatta.

Talune di tali circostanza sono state ammesse dall'imputato, che ha riferito di avere spesso accompagnato XXX in Italia, ovvero di averlo incontrato alla stazione in compagnia di ragazze nigeriane e di connazionali, e di averli aiutati ad acquistare i biglietti di viaggio. Ha poi aggiunto di avere ricevuto talvolta delle somme di denaro da consegnare ad XXX e di avere a sua richiesta accompagnato XXX XXX in Italia. Ovviamente egli ha escluso di avere avuto consapevolezza dei traffici di XXX e dell'operatività dell'organizzazione, ma il contenuto delle conversazioni intercettate consente di affermare il contrario.

Nella comunicazione n. XXX delle ore XXX del XXX (RIT XXX) XXX e un uomo di nome XXX parlano di una ragazza da trasferire dalla Nigeria in Italia e poi in Spagna. L'uomo precisa che non importa quanto vi sarà da pagare, purché la ragazza arrivi a destinazione. XXX lo rassicura circa il buon esito dell'operazione fino all'ingresso in Italia ed aggiunge che l'uomo dovrà poi organizzarsi per il trasferimento in Spagna. L'uomo acconsente ed aggiunge che, portata a termine tale operazione, potrà darsi corso al successivo affare. Egli infatti ha altre due persone da portare, un uomo e una donna.

Al progressivo n. XXX delle ore XXX del XXXX (RIT XXX), XXX comunica a XXX: *"chiunque vuole il lavoro, può richiedere adesso, perché l'uomo mi vuole dare dieci passaporti. Non ho fatto niente, perché i soldi non ci sono"*.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX (RIT XXX) XXX richiede a XXX la spedizione del passaporto di una donna, disposta a pagare per il rinnovo. Ed aggiunge che potrà rinnovare il visto italiano per sei mesi.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX⁵¹(RIT XXX), un uomo chiede a XXX di aiutarlo a mettersi in contatto con XXX perché ha un affare da proporgli: *"per favore, se mi puoi aiutare a chiamare XXX, c'è un affare che io ho trovato qui, tramite XXX, abbiamo appena finito il discorso. Lui mi ha detto che costa di meno in Nigeria, il suo amico ha fatto la richiesta all'ambasciata italiana. Bisogna insistere per il prezzo. Lui chiede se XXX gli poteva dare un passaporto per andare a provare"*. XXX promette che lo richiamerà più tardi.

Nella successiva conversazione n. XXX delle ore XXX dello stesso giorno (RIT XXXX) XXX ed un uomo parlano dell'acquisto del visto ad una somma inferiore rispetto a quella di solito pagata, e convengono che potrebbero guadagnarci

⁵¹ il perito trascrittore ha erroneamente indicato il XXX, ma è evidente che nella indicazione del giorno vi è un errore di digitazione

"se lui accetta 1000,00 lo facciamo proprio per noi il lavoro. Possiamo chiedere 7.000,000 o 8.000,000, possiamo finire il lavoro con 5.000,000 euro così ci rimarrà il guadagno di 3.000,000 o 2.000,000, è buono".

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX (RIT XXX) una donna si rivolge a XXXX dicendogli *"vedi che quella ragazza è stata rimpatriata.ieri è stata rimpatriata"*. XXX, dichiarandosi dispiaciuto, chiede: *"è tua la ragazza o è quella della tua amica?"*. La donna chiarisce: *"non è della mia amica, l'ho portata io"*.

Al progressivo n. XXX delle ore XXX del XXX (RIT XXX) XXX comunica a XXX *"ho avuto cinque visti"*. XXX commenta: *"cinque visti? Quell'uomo ti ha aiutato molto"*. XXX precisa: *"tutte hanno sei mesi di asilo politico"*. XXX è incredulo: *"hanno tutte asilo politico?"*. XXX ribadisce l'affermazione per rassicurarlo che ha ben compreso: *"hanno tutte asilo politico per sei mesi"*.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXXX del XXX XXX comunica a XXX: *"guarda che quelle persone partiranno. Domani. Vogliono comprare il biglietto dei treni sai quale possono comprare?"* e precisa: *"una volta arrivati a Parigi dove andranno?"*. XXX chiede: *"loro verranno oggi, è domani che devono prendere l'aereo?"*. Avutane conferma dice: *"falle comprare il biglietto per XXX"*. XXX chiede ancora: *"ok, quale biglietto devono comprare quello di giorno o quello notte?"*. XXXX gli dice di avvertirlo appena partiranno ed aggiunge: *"possono venire a XXX direttamente. Anche perché XXXX è molto vicina. A XXXX. Appena partono, chiamarmi che avviso XXX. Va bene io ti chiamerò più tardi"*.

Al progressivo n. XXX delle ore XXX dell'XXX (RIT XXX) una donna si lamenta con XXX perché XXX non esegue il lavoro promesso e l'imputato la rassicura.

L'imputato gestisce le richieste delle mamman in maniera scaltra, avendone evidentemente un ritorno economico. Difatti nella conversazione già cit. n XXX delle ore XXX del XXX, dopo aver rammentato a XXX che loro non hanno più debiti con XXX, XXX aggiunge: *"Ora stiamo nelle mani di XXX, la signora incinta. Ho detto ad XXX che XXX, se dico a lui che è XXX, cioè quella a chi ha affidato XXX, non lo farà il lavoro. Hai capito?"* Evidentemente XXX è risentito con XXX per avere mal gestito la ragazza che, dopo un brevissimo periodo di sfruttamento era fuggita, (avviando il programma di protezione). *"Non l'ho ancora detto niente, ho solamente detto che una persona vuole lasciare i soldi il venti. Ha detto che lui sarà qui il giorno venti e ho risposto che va bene. Dirò a XXX domani di lasciare i soldi a mamma XXX così mamma XXX può preparare per lei il passaporto, hai capito? Quello darà coraggio a XXX che il lavoro è già iniziato. Ma il trucco che ho usato per XXX è che l'ho detto che la ragazza ha molti soldi e vuole lasciare i soldi il giorno venti e la ragazza ha detto che lascerà 4 e ho detto a Epa di usare tutti i suoi sforzi per iniziare il lavoro."* XXX gli suggerisce di non dare anticipi ad XXX (*"Ok, non dare uno ad XXX"*.) e XXX la rassicura dicendo: *"No, lo voglio convincere prima. Lui ha detto se la ragazza può lasciare 6 ma devono portarli da mamma XXX domani oppure dopodomani così mamma XXX può il passaporto per la ragazza così il proprietario penserà che il lavoro è già iniziato e XXX è ancora qui. XXX era d'accordo e ha detto che io devo essere sicuro che d'ora in poi che qualsiasi persona che non ha almeno al di sopra di 7 non farà nessun lavoro. Ha detto di non preoccupare."* XXX, a fronte della pretesa di XXX commenta: *"Ah XXX, è meglio che viene con il fucile per rapinare l'Italia"*. e XXX le ricorda che *"XXX è diventato uomo grande/ricco adesso"*.

L'imputato si occupa altresì della soluzione dei problemi inerenti la convivenza tra le ragazze e le loro maman. Deve richiamarsi al riguardo quanto dal medesimo riferito i sede di interrogatorio circa il conflitto sorto tra XXX e XXX, nonché la conversazione con XXX, nella quale, appreso che sta litigando con XXX, le dice di passargliela al telefono.

Infine l'imputato, come dal medesimo ammesso talvolta riscuoteva il denaro da consegnare ad XXX.

Nel corso dell'interrogatorio l'XXX ha ammesso di avere costituito l'associazione XXXXX, avente la finalità di provvedere all'acquisto di beni di prima necessità da inoltrare in Africa.

Lo statuto dell'associazione attesta invece che la finalità era quella di dare soccorso a chi, vittima dello sfruttamento, intendeva tornare in Nigeria, ovvero che giunto regolarmente in Italia volesse viverci onestamente.

Quanto emerso nel corso del giudizio attesta che quella associazione era una mera copertura diretta a giustificare la circolazione di cospicue somme di denaro.

Al progressivo n. XXX delle ore XXX del XXX (RIT XXX) una dipendente della XXXX - istituto presso il quale era stato aperto un c/c intestato anche alla XXXX, come dalla stessa ammesso - informa l'XXXX che stava per accreditare sul conto dell'associazione la somma di 1.716,00 euro, provenienti dall'estero. L'imputato le chiede se non vi sia un bonifico in dollari e la donna risponde negativamente. L'uomo le dice di passare il denaro sul conto personale e l'impiegata gli dice che quando egli andrà in banca vedranno cosa fare.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXXX (RIT XXX), l'imputato comunica ad un dipendente della XXXX "*Eh, senti. Io aspettare un bonifico*

dall'estero" ed aggiunge: "Questo è bonifico più, più, più grande".

L'uomo si informa: "Quanti soldi?" e l'imputato risponde: "Mhm... Centomila e qualcosa". Chiede allora il dipendente: "Centomila euro?". L'imputato glielo conferma e chiede " Cosa serve? Cosa(inc) porti? Cosa deve fare?". Il dipendente dell'istituto domanda ancora:".. mandarti i soldi su tuo conto qui, della XXXX?". L'imputato glielo conferma.

Quanto alla XXX l'istruttoria ha evidenziato che la donna è il punto di riferimento di XXXX per la risoluzione dei problemi sul territorio barese. Difatti egli, nella conversazione n.XXX delle ore XXXX del XXX, le si rivolge dicendole: "Io avrei due persone amiche che voglio portare, ma non so ancora", immediatamente la donna gli suggerisce di chiamare XXX (XXX). Il suggerimento è ovviamente finalizzato all'avvio della procedura per la richiesta di asilo politico. Egli infatti ben conosce il professionista e può agire autonomamente. In effetti il XXX (progressivo n. XXX delle ore XXX) XXX chiama l'avv. XXXX e gli dice che ha bisogno di regolarizzare una ragazza, il legale gli spiega che non c'è possibilità di avviare a breve le richieste di asilo e che tuttavia farà il possibile e gli farà sapere.

Ma la XXXX è soprattutto colei che, nel territorio barese, ha il compito di raccogliere le istanze delle mamam e di comunicarle all'XXX (XXX), perché le faccia pervenire ad XXX. Alla stessa infatti le mamam di solito si rivolgono quando XXX tarda a far arrivare le ragazze. Tale ruolo non può ricondursi semplicisticamente al rapporto privilegiato che ella ha con l'XXXX in conseguenza della loro relazione sentimentale, ma risponde alla precisa scelta dell'organizzazione di individuare un referente su ciascun territorio. Si è visto che tale ruolo era stato attribuito alla XXX a XXX, sia pure per realizzare altri

compiti. Tale ruolo non poteva essere svolto dall'XXX, atteso che egli non era stabilmente presente sul territorio barese.

L'attribuzione consapevole del ruolo di referente alla XXX emerge con chiarezza dalle conversazioni intercettate.

Ancora una volta deve richiamarsi la conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX tra l'XXX e la XXX. Premesso che l'uomo non l'avrebbe messa al corrente della richiesta di acquisto della XXX dicendo "*Ora stiamo nelle mani di XXXXX, la signora incinta*" se l'imputata non fosse stata anch'ella partecipe dell'associazione, va evidenziato che l'XXXX comunica alla XXXX che "*Se XXX arriva oggi, e lo informo che sto venendo a Bari e se vuole venire con me, lo porterò con me.*". XXX, stanca delle lamentele di XXX, gli suggerisce "*Portalo con te e andate a casa di XXX così gli (le n.d.r.) dice perché non ha ancora fatto il lavoro per lei* (ovvero dovrà giustificarsi in ordine al fatto che non ha ancora fatto arrivare la ragazza richiesta dalla donna). L'uomo la rassicura dicendo : "*Mica è detto che non vuole fare il lavoro.*"

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX l'imputata parla direttamente con XXX e lo sollecita a procurare la ragazza per la sua amica: "*XXX per quello che riguarda quell'amica mia, lei mi sta tormentando*". XXX la rassicura dicendo: "*Fammi arrivare prima a casa. Lo farò. L'avevo già fatto. Quando arrivo a casa sarà la prima cosa che farò*". la XXX ribadisce: "*Mi sta tormentando troppo*". XXX conclude "*Non ti preoccupare, la prima cosa che farò il lunedì è quella sua*".

La XXX è altresì colei che, come si è visto, concorda con le altre mamen la regola che le ragazze di ciascuna dovranno osservare, ovvero quella del pagamento ogni dieci del mese.

Ma la XXX ha anche lo specifico compito di contattare l'avv. XXX perché provveda ad avviare ed istruire le pratiche per l'asilo politico via via che giungono nuove ragazze. Quindi fissa gli appuntamenti e le accompagna dal professionista e, a richiesta del medesimo, anche in Questura. Tanto accade non soltanto per le sue ragazze, ma anche per quelle che sono collocate presso altre mamam.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX RIT XXX: la XXX, fingendosi XXX XXX (detta XXX) chiede al legale se l'indomani possa andare in Questura con un'amica. Il professionista si informa: "*Nuova?*". A quel punto l'imputata, assentendo, precisa che le ragazze sono due.

Il legale le dice: "*Eh, no, non è possibile domani, dobbiamo prendere appuntamento XXX. Perché non abbiamo preso appuntamento, capito?*". Di fronte all'insistenza della donna, il legale, che ha infine riconosciuto in lei la XXX (detta XXX), dice: "*Eh, lo so XXX, ma dobbiamo per forza prendere appuntamento, capito? perché in Questura c'è...*"

Poco dopo è l'XXX (detto XXX) a contattare l'avv. XXXX, per la stessa questione (conversazione n. XX delle ore XXX del XXXX RIT XX): XXX spiega: "*Perché ti ho detto che ho mia sorella che sta venendo al ricovero domani*". Il legale tuttavia spiega: "*Sì, sì, anche XXXX me lo stava dicendo, ma penso che domani ... non sia possibile, mi dispiace, perché lei non ha capito, lei non mi ha informato prima, così non abbiamo un appuntamento con la Questura(inc) domani..*". Il difensore tuttavia si impegna a fissare un appuntamento con la Questura per il giovedì successivo.

Nella conversazione n. XXX (RIT XXX) delle ore XXX del XXX l'avv. XXXX comunica a XXXX, perché ne riferisca a XXX, (ha chiamato infatti sull'utenza

della XXX) che le due ragazze che sono andate in Questura la settimana scorsa devono tornarci. XXX gli dice che le due ragazze attualmente sono a Torino e torneranno il giorno 21. Il legale le chiede se è confermato l'appuntamento in studio per il giorno 20.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX RIT XXX l'avv. XXX comunica all'imputata (XXX) che per le sue amiche deve aspettare un po', perché non c'è disponibilità di appuntamenti in Questura. Si risentiranno la settimana successiva.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX RIT XXX XXX chiede al legale un appuntamento per sé e XXX, che l'indomani deve andare in Questura.

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX l'avv. XXX comunica a XXX che ha parlato con la Questura ed è tutto sistemato. Le sue due amiche devono ivi presentarsi con il foglio di cui sono già in possesso e mostrarlo ai poliziotti.

Nella conversazione n XXX delle ore XXX del XXX RIT XXX, il legale comunica a XXX che per la sua nuova amica c'è qualche problema: *"Allora, mi dispiace, ma le notizie non sono buone, perchè loro hanno, eh, non vogliono più fare asilo fino a settembre,"* dovendo prima provvedere ai rinnovi. Tuttavia potrebbe esservi la possibilità di essere ricevuti il martedì successivo (XXX).

Nella conversazione n. XXX delle ore XXX del XXX (RIT XXX) una maman di nome XXX dice a XXX *"Ti volevo mandare mia sorella piccola che deve fare la richiesta per asilo politico ed in ogni caso ho già chiamato l'avvocato... Ha detto di scrivere tutto e poi vedrà lui se è possibile farlo questo martedì. Io l'avevo scritto prima per lei ma è tornata con il treno ma martedì deve andare di nuovo. Può venire lunedì sera così l'avvocato può accompagnarla alla Questura il*

martedì". XXX le chiede: "Che cosa è che deve scrivere? Tu dovevi raccontare tutto all'avvocato così lui scrive tutto. Deve venire il lunedì. Deve partire il lunedì notte, così arriva qui la mattina di martedì giusto in tempo per andare a firmare il racconto". XXX allora le chiede come hanno fatto gli altri che già hanno fatto la richiesta: "Quelle persone che hanno fatto ultimamente, come hanno fatto? Sono venuti prima oppure avevano già scritto il racconto?". XXX le spiega: "Quelle quando sono venute, come noi avevano già avvisato l'avvocato che venivano e quando sono arrivate sono andati a firmare il foglio prima che sono andati alla Questura". XXX comprende che: "E' meglio che l'avvocato veda lei prima di andare alla Questura" e riferisce a XXX che l'avvocato da lei interessato: "Ha detto che deve venire da lui prima della Questura". XXX le consiglia: "Devi dire all'avvocato che è meglio che lei arriva a suo studio circa alle ore tre di sera di lunedì. Hai capito?.. E il martedì andranno alla Questura. Scriverà la storia lunedì sera e firmerà ...Martedì andranno alla Questura", con ciò evidenziando l'esperienza acquisita con riferimento alla modalità di procedere. A quel punto XXXX le dice: "Adesso mi devi dire non so quale dei due degli avvocati è meglio perché ho chiamato sia a XXX che quello di XXX. XXXX però le rappresenta: "Sorella non posso andare sempre a XXX". Sicché la scelta di XXX ricade sull'avv. XXX: "Penso che è meglio XXX".

Si comprende perciò che sarà XXX ad accompagnare la ragazza di XXX dall'avvocato per l'avvio della richiesta di asilo politico.

Non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità della XXXX e dell'XXXX la circostanza che l'originario coimputato XXX sia stato assolto dai reati ascrittigli. Non sono note le ragioni che hanno portato all'assoluzione del professionista, non essendo stata acquisita la sentenza che l'ha pronunciata.

Ma ove pure sia stata affermata l'insussistenza di quei fatti, diversi da quelli ascritti agli odierni imputati - induzione delle ragazze a rendere false dichiarazioni al fine di ottenere asilo politico, induzione in errore i pubblici funzionari della Questura di Bari - ciò significa soltanto che egli ha agito in buona fede, ignorando le condotte dei coimputati e giammai che questi ultimi non abbiano operato per i fini illeciti sinora descritti.

Si deve convenire d'altro canto che la condotta dell'XXX e della XXXX è per gli aspetti da ultimo evidenziati diversa da quella delle coimputate ed in ragione di ciò si deve loro attribuire il ruolo di partecipe all'organizzazione contestata (escludendosi invece in capo al primo l'aggravante di avere diretto l'associazione). Non può affermarsi altrettanto per le coimputate, in capo alle quali deve riconoscersi invece il ruolo di mamon, con le responsabilità penali che vi sono connesse e che sono state già affermate con riferimento agli altri capi di imputazione.

Esse infatti, concorrendo nell'attività di tratta delle ragazze (poiché consapevoli dell'inganno perpetrato nei loro confronti al momento dell'acquisto, effettuato per loro conto), prendevano in consegna le ragazze, le conducevano presso l'abitazione ove avrebbero alloggiato⁵², le rifornivano degli abiti necessarie per l'attività di meretricio e dettavano le regole: indicavano la somma da versare per vitto e alloggio, la somma dovuta per la postazione di lavoro, la somma complessiva per riacquistare la libertà. Fino ad allora il loro potere di controllo

⁵² La circostanza trova conferma indiretta anche nelle dichiarazioni di coloro che a dibattimento hanno modificato le originarie dichiarazioni, assumendo di essere giunte alla stazione di Bari senza averla scelta come propria meta e di avere ivi incontrato casualmente la donna che aveva fornito loro ospitalità. Vale la pena di evidenziare che sarebbe davvero singolare che tutte le ragazze fossero giunte a Bari per caso e che ivi altrettanto casualmente avessero tutte incontrato una connazionale che, per solidarietà o per generosità, le avesse accolte nella propria casa, dove già ospitava altre ragazze, e che poi tutte, quelle già presenti e le nuove avessero autonomamente deciso di prostituirsi, senza conferire alcunché a colei che le ospitava, benché conoscesse l'attività che esse svolgevano.

era assoluto, giungendo a imporre gli orari ed il luogo di lavoro, (che andava espletato anche in caso di malattia, con qualsiasi condizione atmosferica, ed anche durante il ciclo mestruale), il divieto di frequentazioni non necessitate dal lavoro, il divieto di spedire denaro alle famiglie. Ogni mamam inoltre controllava che le ragazze osservassero l'orario di lavoro - talvolta telefonicamente, talvolta recandosi sul posto di lavoro, personalmente o con l'ausilio di uomini che a tanto si prestavano - ed esercitava tale potere assoluto con forme di violenza fisica e psicologica e con minacce.

Quando le ragazze riacquistavano la libertà o fuggivano, esse tornavano ad avvalersi dell'organizzazione per i nuovi acquisiti, sì da ripristinare la "forza lavoro" che doveva procurare loro gli introiti economici.

Ogni maman perciò agiva per perseguire i propri fini, mentre non consta che ciascuna di esse abbia agito per il perseguimento dei fini dell'associazione e/o che abbia dato un contributo concreto in tal senso, ovvero che sia stata a disposizione della stessa. Ognuna sapeva dell'esistenza dell'organizzazione e si avvaleva, dietro pagamento di una somma di denaro, dei "servizi" che la medesima poteva fornire. Ma non risulta che l'organizzazione potesse esigere dalle maman una qualche prestazione. Non consta per esempio che esse fossero a disposizione dell'organizzazione per ricevere e ospitare le ragazze che la stessa organizzazione aveva necessità di collocare sul territorio in attesa di una definitiva sistemazione.

Tale funzione deve riconoscersi ancora una volta invece in capo alla XXX, a conferma della sua partecipazione all'organizzazione: quando sorge il conflitto tra XXX e la sua ragazza XXX, l'XXX chiede alla XXX di ospitarla in casa sua fino a nuove determinazioni e la donna provvede in conformità.

Quanto alla imputazione di cui al capo a) va dunque affermata la responsabilità degli imputati XXXX e XXX (esclusa l'aggravante contestata al primo), mentre va pronunciata sentenza assolutoria nei confronti delle imputate XXX, XXX, XXXX e XXXX per non aver commesso il fatto.

Il trattamento sanzionatorio:

Acclarata la responsabilità degli imputati XXX XXX, detto XXX, e XXXX XXX, detta XXX, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti al capo a) della rubrica, escluse le aggravanti di cui ai commi 1 e 5, ai capi b), c), in essi assorbiti i reati di cui ai capi f) e g), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., al capo d), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., in esso assorbito il reato di cui al capo e), e, unificati i reati con il vincolo della continuazione, in ragione della riconducibilità degli stessi al medesimo disegno criminoso, ai suddetti imputati deve essere irrogata la pena, che stimasi equa ex art. 133 c.p., di anni 10 e mesi 4 di reclusione ciascuno (così determinata: ritenuto più grave il delitto ex art. 601 c.p.⁵³, rubricato al capo b), p.b. anni otto di reclusione, aumentata di anni uno di reclusione per il delitto ex art. 600 c.p. rubricato al capo c), aumentata di mesi nove di reclusione per il delitto ex art. 416 c.p. (di cui al capo a), aumentata di mesi due e giorni dieci di reclusione per ciascuno dei delitti di cui al capo d) - e perciò complessivamente di mesi sette di reclusione) oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

Accertata inoltre la responsabilità delle imputate XXX XX o XXX, detta XXX, XXXX XXX, detta XXX, XXX XXX, detta la XXX, XXXX XXXt o XXX, detta XXX,

⁵³ le fattispecie di cui agli artt. 601 e 600 c.p. prevedono il medesimo trattamento sanzionatorio e tuttavia nel caso di specie si ritiene più grave la condotta di tratta in quanto maggiore è l'intensità del dolo manifestata dai soggetti agenti (induzione con l'inganno, approfittamento dello stato di necessità).

in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi b) e c) della rubrica, in essi assorbiti i reati di cui ai capi f), g), al capo d), in esso assorbito il reato di cui al capo e), e, unificati i reati con il vincolo della continuazione in ragione della riconducibilità degli stessi al medesimo disegno criminoso, alle dette imputate deve essere inflitta la pena, che stimasi equa ex art. 133 c.p., di anni nove e mesi sette di reclusione per ciascuna (così determinata: ritenuto più grave il delitto ex art. 601 c.p.⁵⁴, rubricato al capo b), p.b. anni otto di reclusione, aumentata di anni uno di reclusione per il delitto ex art. 600 c.p. rubricato al capo c), aumentata di mesi due e giorni dieci di reclusione per ciascuno dei delitti di cui al capo d) - e perciò complessivamente di mesi sette di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Infine, accertata la responsabilità degli imputati XXXX XXX e XXXX XXX in ordine al reato loro rispettivamente ascritto al capo j) della rubrica, ai medesimi deve essere irrogata la pena, che stimasi equa ex art. 133 c.p., di anni due e mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 29 c.p., per effetto della condanna loro inflitta, gli imputati XXX XXXXX, detto XXX, XXX XXX, detta XXX, XXX XXX o XX, detta XXX, XXXX XXXXX, detta XXX, XXX XXX, detta la XXX, XXX XXX o XXX, detta XXX, devono essere interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena.

Va pronunciata invece sentenza di assoluzione nei confronti di XXX XXX e XXXX XXX in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti per non aver

⁵⁴ cfr. nota precedente.

commesso il fatto.

Analoga pronuncia deve essere adottata nei confronti di XXX o XX, detta XXX, XXXX XXXX, detta XXX, XXX XXX, detta la XXX, XXX XXX o XXX, detta XXXX con riferimento al delitto di cui al capo a) della rubrica a ciascuna ascritto.

La condotta degli imputati è lesiva delle finalità proprie dell'Associazione XXX Onlus, così come descritte nell'atto costitutivo, e dei corrispondenti diritti soggettivi che devono riconoscersi in capo alla stessa in via autonoma. E' accertata dunque la sussistenza dei danni lamentati dalla costituita parte civile. Conseguentemente gli imputati nei cui confronti è stata affermata la penale responsabilità devono essere condannati in solido al risarcimento di detti danni, che si liquidano nella misura di €. 15.000,00.

Gli imputati suddetti devono altresì essere condannati a rifondere la parte civile delle spese sopportate per la costituzione e difesa nel presente giudizio che si liquidano in €. 6.000,00 per onorari ed €. 60,00 per spese oltre ad I.V.A. e C.N.A., come per legge.

La complessità delle questioni trattate giustifica l'assegnazione del termine per la redazione della motivazione.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve XXX XXX e XXX XXX dai reati a ciascuno rispettivamente contestati, per non aver commesso il fatto.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve XXX XXX o XX, detta XXX, XXXX XXX, detta XXX, XXXX XXXX, detta la XXXX, XXX XXX o XXX, detta XXX, dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto;

Letti gli artt. 533 – 535 c.p.p.:

dichiara XXXX XXX, detto XXX, XXX XXXX, detta XXX, responsabili del reato di cui al capo A), escluse le aggravanti di cui ai commi 1 e 5, nonché dei reati di cui ai capi B), C), in essi assorbiti i reati di cui ai capi F) e G), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., nonché responsabili del reato di cui al capo D), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., in esso assorbito il reato di cui al capo E), e, unificati i reati nel vincolo della continuazione condanna ciascuno alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

dichiara XXXX XXX o XXX, detta XXX, XXX XXX, detta XXX, XXX XXX, detta la dottoressa, XXX XXX o XXX, detta XXX, responsabili dei delitti di cui ai capi B) e C) della rubrica, in essi assorbiti i reati contestati con i capi F), G), nonché del reato di cui al capo D), in esso assorbito il reato di cui al capo E), e, unificati i delitti nel vincolo della continuazione, condanna ciascuna delle predette alla pena di anni 9 e mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

dichiara XXX XXX e XXX XXX responsabili del reato loro ascritto al capo J) e per l'effetto condanna ciascuno alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Letto l'art. 29 c.p., dichiara XXX XXX, detto XXX, XXX XXX, detta XXX, XXX XXX o XXX, detta XXX, XXX XXX, detta XXX, XXX XXX, detta la XXX, XXXX XXXX o XXX, detta XXX, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena.

Condanna gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (Associazione XXX), liquidando la somma di €. 15.000,00,

condanna altresì i predetti alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta per costituzione e rappresentanza in giudizio, liquidandole in €. 6.000,00 per onorari ed €. 60,00 per spese oltre ad I.V.A. e C.N.A., come per legge.

Motivazione riservata entro 90 giorni.

Bari, 20.7.2012

Il Presidente

Il Giudice est.